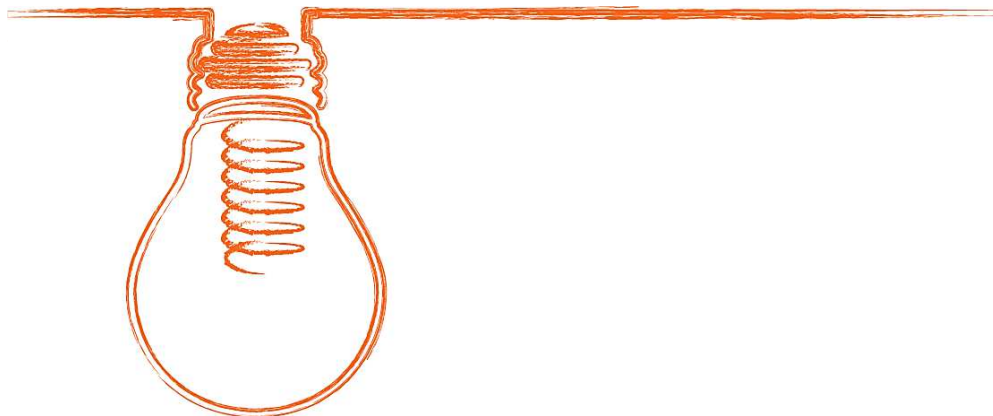




Agenzia delle entrate- Riscossione

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

Sede legale: Via Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle imprese di Roma - n. REA RM 1516984
Codice fiscale e Partita Iva 13756881002

INDICE

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE	6
• CARICHE SOCIALI	6
• INTRODUZIONE	8
Approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni.....	11
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	12
Governance dell'Ente	12
Riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione Siciliana.....	13
Struttura organizzativa al 31 dicembre 2021	15
Emergenza epidemiologica da COVID-19.....	17
• Azioni in materia di sicurezza sul lavoro	17
• Interventi per l'estensione dello smart working	29
• Sospensione attività di riscossione.....	29
Riscossione ruoli al 31 dicembre 2021	35
Istanze di rateazione	40
La Definizione Agevolata dei carichi pregressi.....	43
Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018.....	44
Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art 4 del D.L. 41/2021	45
Inesigibilità	45
• Risultato e andamento della gestione dell'Ente	47
Equilibrio economico e finanziario	47
Conto economico riclassificato.....	50
Consuntivazione costi COVID	60
Contributo previsto dalla Legge 145/2018.....	62
Principali indicatori economici e finanziari	65
Stato patrimoniale riclassificato.....	65
Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99.....	69
Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata.....	71
• NORMATIVA DI SETTORE	74
• ALTRA NORMATIVA.....	75
• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	76
• ALTRE INFORMAZIONI	80
Internal Audit.....	80
Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica	82
Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007	88

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	94
Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008.....	97
Protezione dei dati personali.....	100
Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015.....	103
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.	104
Il sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”	110
Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)	114
Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)	115
Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)	117
Iniziative digitalizzazione servizi.....	118
Inquadramento fiscale dell'Ente	123
Inquadramento finanziario dell'Ente	123
Principali rischi e incertezze	126
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	127
Informazioni attinenti al Personale.....	132
Informazioni attinenti all'Ambiente.....	132
Attività di ricerca e sviluppo	132
II - STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO	133
• Stato Patrimoniale	133
• Conto Economico	135
• Rendiconto finanziario	136
III - NOTA INTEGRATIVA	137
• PARTE A – POLITICHE CONTABILI	137
• FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	156
• FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	162
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE.....	165
• ATTIVITÀ.....	165
B) IMMOBILIZZAZIONI.....	165
B. I Immobilizzazioni immateriali	165
B. II Immobilizzazioni materiali	169
B. III Immobilizzazioni finanziarie.....	171
C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	172
C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.....	173
C. II 1) Verso clienti	173
C. II 5-bis) Crediti tributari	178
C. II 5-ter) Imposte anticipate	178

C. II 5-quater) verso altri	179
C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	181
C. IV Disponibilità liquide	183
D) RATEI E RISCONTI	184
• PASSIVITÀ	185
A) PATRIMONIO NETTO	185
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	186
B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili	187
B. 2) per imposte, anche differite	187
B. 4) Altri	188
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	189
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	190
D. 4) Debiti verso banche	190
D. 5) Debiti verso altri finanziatori	192
D. 7) Debiti verso fornitori	192
D. 12) Debiti tributari	193
D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	193
D. 14) Altri debiti	193
E) RATEI E RISCONTI	195
• PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	196
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	196
A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196
A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	198
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	199
B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200
B) 7. Costi per servizi	200
B) 8. Costi per godimento di beni di terzi	202
B) 9. Costi per il personale	203
B) 10. Ammortamenti e svalutazioni	204
B) 12. Accantonamenti per rischi	205
B) 14. Oneri diversi di gestione	206
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	207
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	209
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	209
21) Utile (perdite) d'esercizio	212
• Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio	212
• PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO	213

• PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI	214
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta	214
Sezione 2 – Compensi agli organi sociali	214
Sezione 3 – Informativa Personale	215
Sezione 4 – D.L. 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi	216
Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013	219
Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza.....	225
Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica.....	227
Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi.....	228
Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.....	232
Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012	234
• APPENDICE A	244
LA NORMATIVA DI SETTORE	244
Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa	244
Riordino della governance del servizio nazionale della riscossione	247
Nuovo sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione	251
• APPENDICE B.....	271
ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE.....	271

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

► CARICHE SOCIALI

Comitato di gestione

Presidente Ernesto Maria Ruffini ⁽¹⁾

Componenti Antonio Dorrello ⁽²⁾
Ersilia Strumolo ⁽³⁾

(1) Nominato con DPR del 31/01/2020 e confermato con DPR del 18/05/2021, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs n. 165/2001.

(2) Nominato con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 31/1/2022 in sostituzione di Carlo Palumbo (nominato con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 30/10/2020).

(3) Nominata con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28/4/2021 in sostituzione di Maria Pia Protano (nominata con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 30/10/2020).

Collegio dei revisori dei conti ⁽⁴⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti effettivi Valentina Papa
Giampiero Riccardi

Componenti supplenti Giovanni Battista Lo Prejato

(4) Nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/4/2022.
Il precedente organo di controllo, nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/7/2017, rimasto in carica fino al 21/4/2022 in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 23/2020, risultava così composto: Massimo Lasalvia (Presidente), Iacopo Lisi e Giampiero Riccardi (Componenti effettivi), Maria Grazia Renieri e Giovanni Battista Lo Prejato (Componenti supplenti).

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ⁽⁵⁾

Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto

*(5) **La revisione volontaria dei conti**, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento di Contabilità, è esercitata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA*

Organismo di Vigilanza ⁽⁶⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti Valentina Papa
Giampiero Riccardi

(6) Funzioni svolte dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del punto 3.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

► INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l'Ente pubblico economico che, a partire dal 1° luglio 2017, svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale la cui titolarità è attribuita all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203.

Ai sensi dell'art. 76 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata nell'esercizio dell'attività di recupero svolta da Riscossione Sicilia SpA, sciolta ex lege, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

Con tale operazione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha, quindi, esteso la propria attività anche alla Regione Siciliana, fino ad allora rimasta esclusa dal perimetro operativo dell'Ente, acquisendo così il ruolo di unico Agente della riscossione a livello nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021, l'Ente è stato sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui, annualmente, ha stipulato un Atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente ha assicurato lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

In tale atto sono, infatti, individuati i servizi dovuti, le risorse disponibili, le strategie per la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'Ente, la gestione della funzione della riscossione, la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si è impegnata ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

L'Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della produttività dell'Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Con specifico riferimento all'esercizio 2021, va preliminarmente segnalato che l'operatività dell'Agenzia ha risentito delle misure straordinarie introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi intervenuti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno comportato la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione fino al 31 agosto 2021.

In tale contesto l'Agenzia ha garantito il proprio funzionamento attraverso il potenziamento dei servizi digitali e di assistenza mediante l'utilizzo dei numerosi canali remoti disponibili (area pubblica e area riservata del portale e dell'App), per consentire a contribuenti, intermediari ed enti di poter comunque operare anche a distanza, nel rispetto delle misure di contenimento.

Il volume degli incassi conseguito nell'esercizio 2021 dall'Agente della Riscossione è risultato pari a 6,95 miliardi di euro e, come già accennato, risulta fortemente influenzato, dagli effetti dei provvedimenti legislativi emanati durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno sospeso, fin dal mese di marzo 2020 le attività di riscossione e previsto il differimento del termine ultimo per il pagamento delle rate delle definizioni agevolate previste dagli art. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 (cd. "Rottamazione-ter" e cd. "Definizione agevolata per le risorse proprie UE") e dall'art. 1, commi 184 e ss., della Legge n. 145/2018 (cd. "Saldo e stralcio"). La riscossione ordinaria è risultata sostanzialmente in linea con quella dell'anno precedente, registrando incassi per 4,43 miliardi di euro, mentre la riscossione derivante dagli interventi normativi di definizione agevolata ha consuntivato nel 2021 un livello pari a 2,5 miliardi di euro.

Dall'analisi delle riscossioni 2021, emerge come il prolungato periodo di sospensione nella notifica di nuove cartelle, nonché i provvedimenti straordinari introdotti per favorire l'accesso all'istituto della rateizzazione, abbiano mutato il contributo delle varie fasce di debito riducendo quello derivante dalle piccole e medie posizioni e portando, al contempo, a circa il 63,3% quello derivante da posizioni con debiti superiori a 100 mila euro.

In linea con la strategia dell'Ente che punta al costante miglioramento del rapporto con il contribuente e - coerentemente con le previsioni in materia di riscossione contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze - nel corso del 2021 l'Agenzia ha proseguito e completato le iniziative programmate in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei servizi erogati.

Tra tali servizi si evidenzia l'attivazione dello "*sportello on-line*", per dialogare in videochiamata con un operatore dell'Agenzia, consentendo di usufruire di tutti i servizi disponibili allo sportello fisico e ricevendo lo stesso tipo di assistenza senza necessità di spostamenti.

Nell'esercizio si conferma un costante utilizzo dei servizi online, che hanno consentito ai cittadini e intermediari di mantenere una relazione a distanza con l'Agente della riscossione, operando attraverso canali remoti e asincroni.

Anche l'operatività presso gli sportelli è proseguita in conformità con le normative vigenti e l'accesso diretto agli sportelli è stato consentito solo utilizzando lo strumento della prenotazione on-line degli appuntamenti. In tale contesto il livello di servizio ha registrato un numero di contribuenti serviti nel 2021 inferiore al milione, rispetto ai 1,35 milioni registrati nel 2020.

Le attività di assistenza al contribuente sono state, inoltre, garantite dal Contact center multicanale ovvero tramite i c.d. canali asincroni (mail, PEC, area riservata del portale), che hanno continuato a rappresentare utili strumenti a disposizione dei contribuenti per rapportarsi con l'Agenzia durante quest'ulteriore anno di pandemia. Inoltre, sono stati mantenuti gli appositi indirizzi di posta elettronica istituiti nell'anno 2020 per fornire ulteriore assistenza ai cittadini e alle imprese durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

Per quanto attiene il tema dei pagamenti, al fine di garantire la continuità di servizio anche dopo il subentro a Riscossione Sicilia, l'Ente ha realizzato una soluzione, condivisa con la società pagoPA e Poste Italiane, per consentire ai cittadini siciliani di effettuare i pagamenti dei documenti esattoriali intestati alla vecchia società di riscossione e ad AdeR, nonché di ricevere i relativi incassi e rendicontazioni. I volumi complessivi delle transazioni di pagamento effettuati con PagoPA nel 2021 sono stati oltre 12 milioni sostanzialmente in linea con l'anno precedente; il controvalore è cresciuto del 32% passando 2,6 miliardi di euro del 2020 ai circa 3,5 miliardi di euro del 2021.

Approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni

Il presente bilancio viene approvato nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto al termine statutario ordinario di 120 giorni), in quanto il necessario presupposto di tale delibera è rappresentato dall'approvazione del bilancio di chiusura al 30 settembre 2021 secondo le modalità previste dall'art. 76 c. 6 del DL 73/2021 di Riscossione Sicilia SpA. Tale iter di approvazione risulta concluso nel mese di maggio 2022, essendo decorso il termine previsto dal DPR 439/98 richiamato dal citato art. 76 comma 6 del DL 73/2021. Va, inoltre, tenuto conto delle attività di audit integrative che si sono rese necessarie per l'istruttoria di subentro che ha comportato significative riclassifiche e rettifiche dei saldi oggetto di migrazione contabile.

▶ LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Governance dell'Ente

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, i cui Organi sono il Presidente (che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 234/2021 è stato sostituito dalla figura del Direttore a partire dal 1/1/2022 pur rimanendo inalterato il ruolo e le relative competenze), il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dello Statuto, l'Ente è sottoposto al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 259/1958, mentre il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la "Legge di Bilancio 2022" (n. 234/2021), ha previsto importanti novità in materia di riscossione, tra le quali il cambiamento nella governance di controllo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e la modifica del sistema di remunerazione del servizio.

In particolare, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l'attività.

Il processo di progressiva integrazione tra le due agenzie, favorito dal più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi degli enti viene, inoltre, sottolineato dalla sostituzione della figura del Presidente con quella di Direttore, che – pur mantenendo inalterato il ruolo dello stesso nel presiedere il Comitato di gestione – porta a realizzare una ulteriore simmetria nella denominazione del ruolo con l'Agenzia delle entrate e con le altre Agenzie fiscali.

In coerenza con le modifiche apportate alla vigilanza dell'Ente è stato, inoltre, previsto che la pianificazione delle attività e i relativi obiettivi gestionali vengano inseriti direttamente nella convenzione di cui all'articolo 59 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate e non più nell'"Atto aggiuntivo"

alla medesima. In questo modo, anche se il Ministero dell'economia e delle finanze non esercita più il ruolo di indirizzo e vigilanza diretta sull'Agente nazionale della riscossione, potrà comunque mantenere la piena visibilità sulla sua operatività – programmata e in termini di risultati raggiunti – e sulla coerenza con gli indirizzi di politica fiscale vigenti.

In relazione a quanto sopra, con particolare riferimento allo Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, il Legislatore ha previsto che le modifiche allo stesso vengano approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dicastero a sua volta competente in materia di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ambito, invece, dell'attività di indirizzo operativo e controllo svolto dall'Agenzia delle entrate, la stessa approva i regolamenti e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Ente con modalità e termini analoghi a quelli previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 300/1999, mentre per i bilanci e i piani pluriennali di investimento, la cui approvazione è sempre a cura dell'Agenzia delle entrate, si applicano in analogia le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Infine, per incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, è stato altresì stabilito che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possano stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme temporanee di assegnazione del personale da un ente all'altro.

Riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione Siciliana

Nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, il Legislatore è intervenuto con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 con il quale, all'art. 76, è stato disposto lo scioglimento ex lege di Riscossione Sicilia SpA e, a decorrere dal 1° ottobre 2021, l'affidamento ad Agenzia delle entrate delle funzioni di recupero svolte dalla medesima società, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, e il relativo svolgimento ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per uniformare l'organizzazione del servizio e la relativa governance, la norma ha disposto, tra l'altro:

- la previsione, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, di un contributo in conto capitale a sostegno dell'operazione, per la sterilizzazione di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società alla data di subentro, anche derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati dall'Ente;
- il subentro a titolo universale di Agenzia delle entrate-Riscossione, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia SpA, nonché il trasferimento senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica del personale dipendente di Riscossione Sicilia SpA, al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali;
- al fine di non compromettere l'equilibrio economico-finanziario di Agenzia delle entrate-Riscossione e consentire una chiara demarcazione delle responsabilità fino al momento dell'efficacia del subentro, la previsione che l'Ente sia tenuto indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia SpA, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività precedentemente svolta dalla stessa Società.

Le attività realizzate, a partire dalla data di subentro, hanno garantito la continuità operativa dell'azione di riscossione nella Regione. In particolare, per ciò che concerne i servizi e l'assistenza - oltre ad aver uniformato il sistema di prenotazione degli appuntamenti on line, la modulistica e le modalità di pagamento - è stata ampliata la gamma di servizi e i canali di assistenza da remoto rispetto a quelli offerti da Riscossione Sicilia SpA, rendendoli fruibili ai contribuenti e agli intermediari siciliani nelle medesime modalità e standard definiti a livello nazionale, ove compatibili rispetto a vincoli tecnologici non superabili nel breve periodo. Infine, l'assistenza ai contribuenti siciliani da canale remoto è stata, altresì, garantita attraverso l'estensione del contact center nazionale.

Struttura organizzativa al 31 dicembre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 il Modello organizzativo e il Funzionigramma di Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati aggiornati al fine di rendere coerente l'assetto organizzativo dell'Ente al subentro nelle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana. In particolare, è stata istituita la Direzione Regionale Sicilia, è stato ridefinito il perimetro di competenza della Rete Territoriale Nord e della Rete Territoriale Sud e sono state riattribuite le attività tra le strutture del Settore Relazione e Assistenza Contribuenti.

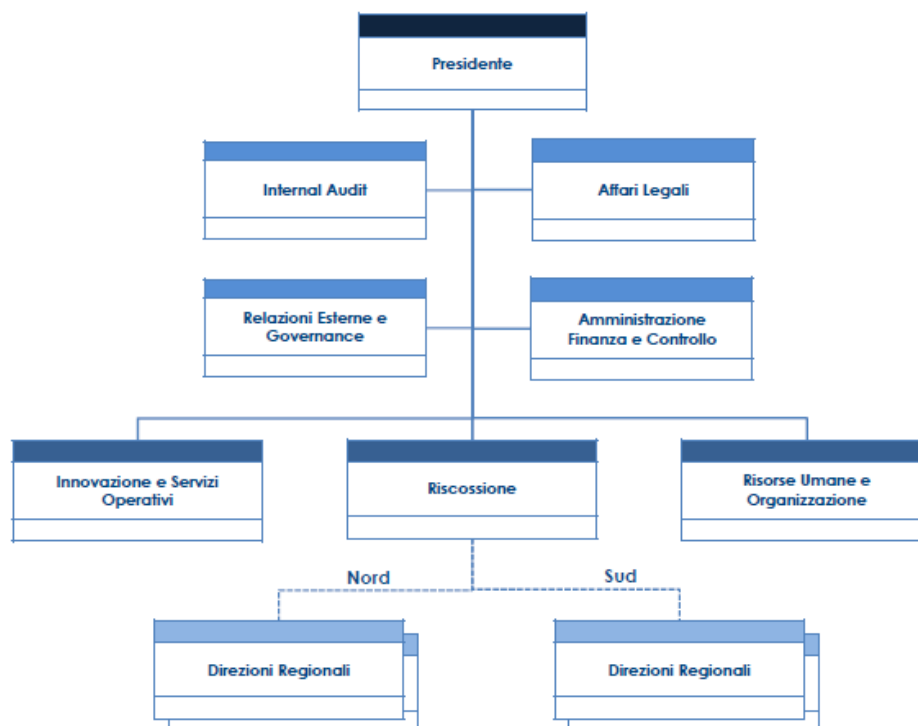
L'Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.

Le strutture centrali dell'Ente sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni.

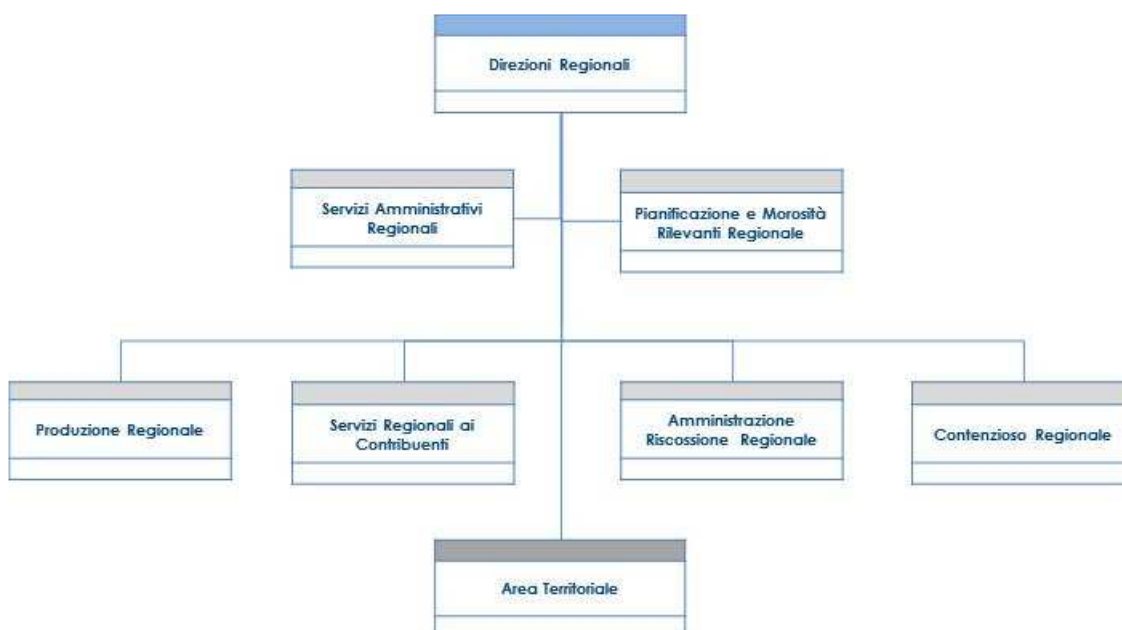
Le Strutture regionali dell'Ente sono costituite dalle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale, con l'eccezione della Regione Valle d'Aosta (accorpata nella Direzione regionale Piemonte).

Nell'ambito delle Direzioni regionali operano le Aree territoriali, con competenza su base provinciale ovvero sovra-provinciale, alle quali fanno capo gli Sportelli, per l'erogazione ai contribuenti dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.

Strutture centrali



Strutture regionali



Emergenza epidemiologica da COVID-19

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppatasi in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, adottando specifiche misure che hanno avuto impatto sull'Ente in materia di sicurezza sul lavoro, di organizzazione (in particolare per l'estensione del lavoro in modalità agile) organizzativo e gestionale oltre che economico e finanziario, in relazione agli interventi di sospensione della riscossione.

- **Azioni in materia di sicurezza sul lavoro**

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle azioni intraprese in materia di sicurezza sul lavoro al fine di contenere l'esposizione al rischio biologico correlato al COVID 19 per i dipendenti dell'Ente.

Preliminarmente, appare opportuno riepilogare i principali eventi collegati alla progressiva diffusione del virus che si sono susseguiti nel primo trimestre del 2020, e in particolare:

- il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno dato comunicazione di un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina). Molti dei casi iniziali hanno riferito un'esposizione al Wuhan's South China Seafood City market (si sospettava un possibile meccanismo di trasmissione da animali vivi);
- il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) ha identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno, inoltre, confermato la trasmissione inter-umana del virus;
- il 30 gennaio 2020, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi di infezione da COVID-19 nel nostro Paese: due turisti cinesi;

- L'11 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è denominata COVID-19 (Corona Virus Disease).

Nell'ultima decade del mese di febbraio 2020, con la registrazione del primo caso di "trasmissione secondaria", si è iniziata a manifestare in Italia l'emergenza epidemiologica da coronavirus, che ha richiesto la tempestiva attivazione di diverse e progressive misure in adempimento alle disposizioni emanate dalle diverse autorità.

Sul piano delle misure generali poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi degli artt. 15 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a partire dal 18 febbraio 2020 il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente ha iniziato un progressivo aggiornamento della specifica analisi del rischio biologico per quanto la possibile esposizione dei propri dipendenti non risultasse né deliberata né direttamente insita nell'attività lavorativa svolta.

Dall'analisi del rischio sono scaturite alcune preliminari iniziative per la mitigazione dello stesso, tra cui: un'informativa per i lavoratori, pubblicata attraverso la intranet aziendale già in data 18/02/2020 (un primo opuscolo informativo in tema di contagio da COVID-19 era stato già pubblicato il 7/2/2020), l'acquisto di prodotti sanificanti (gel) e mascherine monouso, l'estensione dei servizi di pulizia e sanificazione con dotazione di salviette monouso a maggior tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle sedi, il contingentamento degli accessi dei contribuenti agli sportelli.

Per massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere, nel mese di febbraio 2020 si è provveduto alla costituzione di un "Comitato di Crisi" composto dalle figure di responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (Delegati del Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nonché dai rappresentanti delle seguenti strutture organizzative:

- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Approvvigionamenti e Logistica;
- Direzione Tecnologie e Innovazione;

- Direzione Centrale Affari Legali;
- Direzione Centrale Relazioni Esterne e Governance.

In coerenza con le decisioni tempo per tempo assunte dal predetto Comitato di Crisi, l'Ente ha adottato i provvedimenti di volta in volta ritenuti necessari in termini di prevenzione - anche ad esito delle successive analisi dei rischi svolte in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ente - in conformità ai diversi e successivi provvedimenti normativi emanati dalle autorità governative e regionali. Prendendo in considerazione l'evolvere dell'emergenza, sono state successivamente individuate ulteriori specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, tra cui:

- forte limitazione di tutte le attività in esterno comprese quelle di Ufficiale della riscossione e Messi notificatori;
- attività di monitoraggio sul rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro anche tra le varie postazioni di lavoro e nei punti di maggior affluenza (servizi igienici, aree break, mensa, ascensori, sbarchi ascensori e postazioni di lavoro fisse);
- delimitazione con segnaletica orizzontale per il mantenimento di una distanza di sicurezza tra gli addetti al Front Office e i contribuenti di almeno 1,5 m e utilizzo prevalente delle sole postazioni di cassa dotate di vetro di protezione;
- fornitura e posa in opera di plexiglass di protezione per le postazioni di cassa nelle sedi dove sono state rilevate maggiori criticità;
- disposizione di reintegro della fornitura di guanti in lattice monouso presso tutti gli sportelli.

Sul piano organizzativo, sono stati realizzati in brevissimo tempo gli interventi sull'infrastruttura informatica finalizzati a massimizzare il numero di risorse impiegabili in modalità di lavoro agile (c.d. smart working) - già in fase di sperimentazione nell'Ente - anche utilizzando la strumentazione e la linea dati di proprietà del lavoratore.

Il lavoro agile è stato così esteso gradualmente, fino a interessare già dal 16/3/2020, oltre l'80% del personale che attualmente opera da remoto, in connessione VPN con la propria postazione lavorativa. Solo un piccolo nucleo di dipendenti (circa cento soggetti) ha svolto attività indifferibili che potevano essere rese solo in presenza presso alcune sedi.

In tema di limitazione delle attività allo sportello, l'Ente ha avviato progressivamente delle iniziative, a partire dalla rimodulazione del piano di produzione centralizzato (lavorazioni massive nelle scadenze programmate) per ridurre la numerosità degli atti in circolazione legati ad azioni di recupero. Parallelamente, sono stati ridotti i servizi di front office fino ad arrivare a contingentare l'accesso dell'utenza agli sportelli, prevedendolo solo tramite appuntamento (sistema di prenotazione online disponibile sul sito web). Infine, a far data dal 18/3/2020, è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività di riscossione previsti sia dal D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" che dai successivi decreti.

Sul piano dell'igienizzazione delle sedi è stato dato impulso alle attività di pulizia e sanificazione giornaliera attraverso la formalizzazione, nell'ambito dei contratti di appalto già operanti, di un incremento dei servizi con indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio con particolare attenzione alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico, quali, ad esempio: maniglie, porte e area di front office e in tutte le aree di lavoro in generale. Si è, inoltre, proceduto alla sanificazione, in ottemperanza alla Circolare n. 0005443 del 22 febbraio del Ministero della Salute, di tutte le sedi in cui sia stata rilevata la presenza di un soggetto dichiarato positivo al COVID-19.

Nella c.d. "Fase 2" è stato intrapreso un piano per la "sanificazione speciale certificata" per tutti gli ambienti di lavoro in tempo utile per la riapertura delle sedi e degli sportelli.

Sono stati, inoltre, avviati gli approfondimenti circa le ulteriori misure di tipo organizzativo e comportamentale da attuare per la sicurezza e la mitigazione del rischio di contagio.

Tali iniziative si concretizzano:

- a) nella redazione di una specifica appendice al Manuale della Sicurezza dedicata al rischio COVID-19 contenente tutte le misure e le procedure attuative della nuova organizzazione del lavoro nonché di un ulteriore aggiornamento della specifica analisi del rischio inserito in allegato al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente;
- b) nell'avvio delle procedure acquisitive per l'approvvigionamento dei materiali e dei dispositivi necessari, quali:
 - dispenser e soluzione alcolica per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
 - flaconi portatili contenenti soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani per i lavoratori che svolgono attività in esterno;
 - mascherine filtranti lavabili (prodotte ai sensi dell'art. 16 D.L. 17/3/2020 n. 18) e mascherine protettive FFP2 per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 - guanti monouso;
 - plexiglass di protezione per le postazioni aperte ai contribuenti;
 - dispositivi Termoscanner e termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei fornitori in ingresso alle sedi dell'Ente;
 - termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei contribuenti che accedono agli sportelli dell'Ente;
 - acquisto di dispositivi di protezione degli occhi per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Le valutazioni fatte e le azioni intraprese nel corso dell'emergenza sono state sempre concertate con i medici competenti localmente coinvolti, con il relativo Medico Competente Coordinatore e, ove possibile, anche con le Asl territorialmente competenti.

Per quel che concerne la rilevazione dei casi accertati di positività all'infezione tra i dipendenti dell'Ente, alla fine di febbraio è stato registrato il primo caso

positivo nella sede di Lodi. Per la gestione del caso è stato coinvolto il Medico Competente per la Regione Lombardia che si è occupato, tra l'altro, delle attività di contatto con l'ATS competente sul territorio. L'iter seguito ha consentito il contatto diretto tra le strutture amministrative locali e le Autorità Sanitarie Locali per la individuazione dell'elenco dei colleghi da sottoporre a sorveglianza sanitaria (c.d. "quarantena").

Prima di disporre il rientro dei colleghi nella sede coinvolta è stata effettuata la sanificazione della stessa secondo le indicazioni previste nelle ordinanze e decreti successivi.

Tale iter di gestione delle situazioni critiche di contagio è stato utilizzato come prassi per le successive analoghe occorrenze. Si riporta di seguito l'elenco degli eventi che hanno avuto impatto sull'Ente e sui suoi dipendenti.

In seguito all'approvazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è stato disposto:

- a) la proroga fino al 17 maggio 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 17 maggio 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza;
- c) la fruizione entro il 31 maggio 2020 di eventuali residui delle ferie e dei permessi banca ore maturati al 31 dicembre 2019 per i quali non era possibile la fruizione entro il 30 aprile 2020.

In data 13 maggio 2020 è stato stipulato tra l'Ente e le OO.SS. aziendali il "Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto al virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro" in conformità alle disposizioni dettate:

- I) dal D.P.C.M. 26/4/2020 e delle correlate Ordinanze e Decreti del Ministro della Salute e delle Regioni;
- II) del Documento Tecnico in argomento redatto dall'INAIL ad aprile 2020;
- III) dell'omonimo Protocollo sottoscritto a livello nazionale il 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020;

IV) dal D.Lgs. n. 81/2008; c) delle statuizioni del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Successivamente, in prossimità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio, con specifica determinazione, è stata disposto:

- a) la proroga fino al 2 giugno 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 2 giugno 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza;
- c) la conferma della fruizione entro il 31 maggio 2020 di eventuali residui delle ferie e dei permessi banca ore maturati al 31 dicembre 2019 per i quali non è stata possibile la fruizione entro il 30 aprile 2020.

In attesa del completamento dell'attuazione delle misure previste nel Protocollo di Sicurezza e della pubblicazione dell'allegato COVID-19 al Manuale Unico di Sicurezza, è stato disposto:

- a) la proroga fino al 14 giugno 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 14 giugno 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza.

In data 3 giugno 2020 è stato emanato, mediante pubblicazione sull'intranet aziendale, la versione 4 del Manuale Unico "La Sicurezza", nella quale è stato inserito come allegato il documento "Emergenza COVID-19", che disciplina tutte le attività volte a garantire l'attuazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione previste dall'Ente per il contenimento dei rischi connessi al contagio COVID-19.

È stato contestualmente aggiornato anche il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente, in data 4 giugno 2020, nella parte relativa all'esposizione ai rischi

di natura biologica, recependo le indicazioni metodologiche contenute nel Documento Tecnico redatto dall'INAIL ad aprile 2020.

Entro il 10 giugno 2020 ai Preposti è stato erogato un modulo di formazione online, con frequenza obbligatoria, dedicato al predetto documento.

Nel frattempo è stata completata l'acquisizione e la messa a disposizione, presso tutte le sedi di lavoro, dei necessari dispositivi di protezione individuale (in primis mascherine filtranti e guanti monouso), nonché l'allestimento delle paratie atte ad evitare contatti fisici tra gli operatori di sportello e i contribuenti e di idonea cartellonistica e segnaletica. Inoltre, di concerto tra l'Ufficio Sicurezza del Lavoro e la Direzione Approvvigionamenti e Logistica, sono stati determinati nuovi criteri di occupazione delle postazioni di lavoro atti a garantire il necessario distanziamento sociale tra i dipendenti.

Contestualmente si è provveduto alla rivisitazione delle attività lavorative essenziali da svolgere con presenza fisica sul luogo di lavoro, anche a mezzo di turnazioni, qualora possibili, le quali sono state individuate come segue:

1. la gestione degli adempimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte delle figure direttive che svolgono compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Delegati del Datore di Lavoro; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
2. il presidio organizzativo delle sedi di lavoro e/o delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da parte di Responsabili di strutture organizzative;
3. le attività individuate dal Direttore dell'Area Riscossione con la Determinazione dell'11 giugno 2020;
4. le attività individuate dal Direttore dell'Area Innovazione e Sistemi Operativi con la Determinazione dell'11 giugno 2020;
5. le attività individuate dal Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo con la Determinazione dell'11/06/2020.

Preso atto di quanto sopra, all'esito della riunione del Comitato di Crisi del 10 giugno 2020, sono state adottate le seguenti misure urgenti in tema di operatività aziendale nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- A far tempo dal 15 giugno 2020, e fino a diversa determinazione, n. 133 sportelli dell'Ente hanno riaperto al pubblico, esclusivamente previa prenotazione, limitatamente ai servizi di supporto e di consulenza ai contribuenti e con orario ridotto dalle h. 8.15 alle h. 13.15;
- I dipendenti di tutte le sedi dell'Ente, ad eccezione di quelli adibiti, anche a rotazione, alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, come sopra individuate, che restano i soli autorizzati ad accedere a tali sedi, continuano, fino a diversa determinazione, a svolgere la propria attività lavorativa nella forma del lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in conformità alla disciplina semplificata e d'urgenza in materia dettata dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), richiamato da ultimo dall'art. 90 del D.L. 34/2020.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, avente ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" prorogava, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la sospensione della riscossione coattiva iniziata in data 8 marzo 2020.

Approssimandosi la scadenza, con specifica determinazione del mese di settembre 2020 venivano adottate le seguenti misure:

1. l'avvio, a far tempo dal 28 settembre, di una fase di incremento dei servizi di front-office ai contribuenti, sempre esclusivamente a mezzo prenotazione e con orario temporaneo di apertura dalle ore 08.15 alle ore 13.15, mediante:
 - a) l'ampliamento del numero degli sportelli individuati per l'apertura, a decorrere dal 28 settembre;
 - b) l'ampliamento dei numeri delle postazioni operative e degli "slot" (ticket massimi) prenotabili dai contribuenti, così come individuati, nel rigoroso rispetto della normativa volta a contrastare la diffusione del COVID-19 e delle misure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Manuale della Sicurezza - allegato COVID 19, dai Direttori delle Reti Territoriali, sentiti i Direttori Regionali;
 - c) la ripresa, in aggiunta ai servizi di tipo informativo/consulenziale già attivati a partire dal 15 giugno, anche delle operazioni di cassa, in

contanti e con moneta elettronica, in tutti gli sportelli interessati alla riapertura.

2. il rientro in presenza presso la propria sede di lavoro, in aggiunta al numero di dipendenti già adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, specificate nella Determinazione dell'11/06/2020, anche del personale in carico alle Aree/Direzioni Centrali e alle strutture della Rete Territoriale nel numero massimo del 50% dell'organico delle unità organizzative e con rotazione settimanale, ad eccezione di coloro che avrebbero continuato a svolgere interamente la propria attività lavorativa nella forma del lavoro agile, a seguito della presentazione di apposite istanze al riguardo motivate da ragioni sanitarie o amministrative codificate nel Protocollo Sicurezza 13 maggio 2020.

A seguito del successivo andamento progressivamente crescente della curva epidemiologica e del nuovo quadro normativo che aveva definito un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione dell'attività di riscossione, con specifica Determinazione del 23/10/2020 si disponeva:

1. Il mantenimento dell'offerta dei servizi di front-office ai contribuenti, con possibile incremento degli stessi solo nel periodo immediatamente precedente alla scadenza del 10 dicembre per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio";
2. La formalizzazione dell'indicazione ai Responsabili delle Funzioni dell'Ente, fermo restando in ogni caso il limite massimo del 50% di lavoratori in presenza per le attività espletabili in modalità agile ed il limite della disponibilità delle postazioni di lavoro occupabili, di:
 - a) incrementare quanto più possibile l'utilizzo del lavoro agile per tutte le attività lavorative non configurate come essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, compatibilmente con le potenzialità organizzative e garantendo la qualità e l'effettività delle attività lavorative di competenza;

- b) organizzare le attività da effettuare in presenza con criteri di rotazione del personale, preferibilmente su base settimanale, in modo da assicurare, ove possibile, un'alternanza con le prestazioni da remoto.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha introdotto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con decorrenza dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, di cui alcune valide su tutto il territorio nazionale, altre ulteriori da applicare solo alle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" (c.d. "zone arancioni") e altre ancora da applicare solo alle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un rischio alto" (c.d. "zone rosse").

Nel prendere atto del nuovo quadro normativo e della crescita ulteriore del contagio, nel mese di novembre 2020 è stato disposto:

1. il mantenimento dell'apertura al pubblico, sempre su prenotazione, degli sportelli operativi, ma con una significativa riduzione su tutto il territorio nazionale e ancor più nelle Regioni ricomprese nelle c.d. "zone rosse", del numero massimo di prenotazioni attivabili dai contribuenti e, di conseguenza, del numero di addetti al front-office presenti presso gli sportelli stessi;
2. la formalizzazione dell'indicazione ai Responsabili delle Funzioni dell'Ente di:
 - a) limitare nelle Regioni ricomprese nelle c.d. "zone rosse" la presenza fisica del personale nei luoghi di lavoro all'esclusivo fine di assicurare, anche a mezzo di turnazioni, qualora possibili e preferibilmente su base settimanale, le sole attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, così come identificate con la precedente Determinazione del mese di giugno 2020;
 - b) incrementare nelle restanti Regioni quanto più possibile l'utilizzo del lavoro agile per tutte le attività lavorative differenti da quelle individuate come essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, compatibilmente con le potenzialità organizzative e garantendo la qualità e l'effettività delle attività lavorative di competenza.

Tali ultimi provvedimenti hanno continuato a trovare applicazione anche nel primo semestre del 2021 in correlazione al quadro normativo che ha definito ulteriori proroghe, fino al 31 agosto 2021, della sospensione dell'attività di riscossione.

L'Ente ha proceduto, tramite le figure specifiche – in particolare, Delegati del Datore di Lavoro (DDL), Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Medici Competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza – ad effettuare un nuovo aggiornamento dell'analisi del rischio per le attività svolte in esterno in funzione di una futura ripresa delle stesse; tale aggiornamento della valutazione è stato inserito nel mese di gennaio 2021 all'interno del "Documento di valutazione dei rischi" (DVR), integrando l'analisi del rischio denominata R3 "Esposizione ad Agenti Biologici". Le misure di prevenzione e protezione adottate, sono state inserite in aggiornamento dell'allegato al Manuale Unico n° 4 "la Sicurezza" Emergenza COVID-19 parte integrante del DVR dell'Ente.

Nello specifico l'Ente ha previsto per coloro che svolgono attività in esterno, l'utilizzo di specifici presidi di protezione tra cui guanti monouso, mascherine protettive FFP2, gel sanificante in flaconcini portatili e visiera protettiva; è stato inoltre fortemente indicato, per gli spostamenti, l'utilizzo del mezzo proprio al posto di quello pubblico.

Al tal fine è stato necessario procedere all'espletamento di specifiche procedure acquisitive per la fornitura di presidi precedentemente non ricompresi nel fabbisogno dell'Ente.

Invece, in materia di approvvigionamento di mascherine chirurgiche, a copertura del fabbisogno di tutti i dipendenti dell'Ente, è stato possibile procedere, nel periodo indicato, con gli ordinativi correlati alla gara svolta in sinergia con Agenzia delle Entrate, in analogia a quanto già accaduto per la fornitura del gel sanificante.

In ottica di un possibile futuro rientro di più alte percentuali di personale in presenza, in accordo con le esigenze espresse dalle Direzioni Regionali, è stata effettuata una nuova verifica degli spazi e delle postazioni di lavoro ritenute

utilizzabili in conformità con i vincoli dettati dal protocollo di contenimento del contagio adottato dall'Ente definiti nel Manuale della Sicurezza.

L'Ente si è attivato inoltrando le comunicazioni di competenza verso le Autorità Sanitarie e i Medici Competenti aziendali anche al fine di procedere ad una rapida valutazione in merito alle procedure anticontagio da seguire in funzione delle specifiche casistiche comunicate (ad esempio ultimo giorno di presenza in sede, luoghi di lavoro frequentati etc). L'Ente ha spesso supportato le Autorità Sanitarie Locali nelle operazioni di contact tracing fornendo tutte le indicazioni di volta in volta richieste, l'evidenza delle sanificazioni effettuate e dei protocolli anticontagio adottati.

- **Interventi per l'estensione dello smart working**

In relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , sono proseguite anche nel 2021 le attività volte a garantire il lavoro agile all'intera popolazione aziendale attraverso il monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi ICT di VPN (Virtual Private Network) e RDP (accesso al desktop remoto) che consentono il collegamento, in modalità sicura, ai sistemi dell'Ente da qualsiasi luogo.

- **Sospensione attività di riscossione**

A partire dal mese di febbraio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti normativi per permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori dipendenti ed autonomi, di fronteggiare i disagi, le difficoltà economiche e sociali connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19 ed alle conseguenti misure di contenimento del rischio.

In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito con la Legge del 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto, a partire dall'8 marzo 2020, la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di

accertamento affidati all'Agente della Riscossione, nonché la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione tra cui quelli connessi alle azioni di recupero coattivo.

Il termine finale della sospensione delle attività di riscossione e notifica è stato via via prorogato ed è stato, da ultimo, fissato al 31 agosto 2021 dal D.L. n. 99/2021, successivamente abrogato e confluito nell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con la Legge del 23 luglio 2021 n. 106.

Coerentemente alla sospensione delle attività di riscossione e notifica è proseguita fino al 31 agosto 2021:

- la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con le quali le Pubbliche Amministrazioni accertano, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, l'esistenza di debiti scaduti intestati al beneficiario e affidati alla riscossione, superiori alla medesima soglia;
- la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del periodo di sospensione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

I primi otto mesi del 2021, pertanto, hanno continuato ad essere fortemente impattati sia in termini di riscossione sia in termini operativi.

A partire dal 1° settembre 2021, l'Agente della riscossione ha ripreso le proprie attività di notifica delle cartelle di pagamento e, più in generale, quelle di riscossione.

Per consentire, in considerazione del complessivo contesto macroeconomico conseguente all'emergenza epidemiologica, una ripresa graduale dell'attività, il Legislatore ha previsto un ampliamento dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di prescrizione e decadenza delle relative entrate, che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli affidati dagli enti fino alla fine del 2021.

Nel rispetto dei termini attualmente previsti, sfruttando tutta la gradualità possibile offerta dal Legislatore e seguendo, di massima, un criterio cronologico

di affidamento dei ruoli da riscuotere, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà provvedere alla notifica sia delle cartelle di pagamento riferite ai ruoli consegnati dagli enti in prossimità dell'inizio della sospensione sia nel corso della stessa, nonché delle nuove cartelle di pagamento relative ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all'Agente della riscossione dal mese di settembre 2021 e che affideranno tempo per tempo. Alle cartelle vanno aggiunti gli ulteriori atti della riscossione, come, ad esempio, gli avvisi di intimazione, interruttivi dei termini di prescrizione a salvaguardia dei crediti pregressi.

Entrando più nel dettaglio rispetto al piano di graduale smaltimento predisposto da Agenzia delle entrate-Riscossione, a partire da settembre 2021, oltre ovviamente alla prosecuzione dell'iter di notifica degli atti già prodotti e consegnati ai fornitori esterni (agenzie di recapito), per i quali il relativo processo si è interrotto in ragione dell'inizio della sospensione conseguente all'emergenza epidemiologica, l'attività dell'Agente della riscossione è concentrata prevalentemente sulla produzione e sull'invio delle:

- cartelle relative ai ruoli consegnati a ridosso dell'inizio del periodo di sospensione (febbraio 2020), ancora da avviare al processo di notifica e che non beneficiano dei maggiori termini (circa 2 milioni di cartelle di pagamento);
- cartelle relative ai ruoli che beneficiano dei maggiori termini di notifica (oltre 23 milioni di cartelle relative a ruoli affidati durante il periodo di sospensione e fino alla fine del 2021).

Considerando che attualmente sono già state avviate alla notifica circa 5 milioni di cartelle di pagamento il piano di graduale smaltimento prevede la produzione e l'invio alla notifica di circa 20 milioni di cartelle nel corso del 2022 e fino all'inizio del 2023 che si aggiungeranno alle cartelle relative ai ruoli che gli enti affideranno nel corso dello stesso 2022 (volume medio di circa 13 milioni di cartelle di pagamento) ed alle attività di predisposizione e notifica degli avvisi di intimazione per l'ordinaria attività di interruzione della prescrizione dei crediti pregressi (i volumi trimestrali medi si attestano su circa 800 mila avvisi).

Con riferimento all'ordinaria attività di recupero coattivo, tenendo conto della necessità di garantire un ordinato smaltimento delle notifiche delle cartelle che si sono accumulate durante il periodo di sospensione e sempre in considerazione del particolare contesto socio-economico derivante dall'emergenza epidemiologica, nel periodo immediatamente successivo alla ripresa, l'Agente della riscossione non procederà con produzioni massive (es. fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti) ma limiterà la propria attività allo svolgimento di azioni puntuali che, anche per specifiche disposizioni normative, sono caratterizzate da urgenza e indifferibilità.

Le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica hanno, tra l'altro, interessato la disciplina della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 intervenendo sulle previsioni contenute nei relativi commi 1 e 2, ed introducendo delle misure transitorie in ragione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione.

In particolare, in ragione dei diversi interventi normativi che sono stati adottati nel corso dell'anno 2020 e che hanno interessato anche l'anno 2021:

- gli effetti di decadenza automatica dal beneficio della dilazione si determinano in caso di mancato pagamento di un numero di rate che si differenzia se la rateazione risultava già in essere all'8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione (decadenza ampliata a n. 18 rate impagate dal D.L. n. 146/2021) oppure se la richiesta di rateazione è stata presentata dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (decadenza ampliata a n. 10 rate impagate pari a 10 dal D.L. n. 137/2020);
- relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate – cd. “prima rottamazione” di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, cd. “Rottamazione-bis” di cui all'art. 1 del D.L. n.148/2017, cd. “Rottamazione-ter” di cui all'art. 3 e all'art. 5 del D.L. n. 119/2018 e il cd. “Saldo e stralcio” di cui all'art. 1, commi 184 e ss. della Legge n. 145/2018 – possono essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 (art. 68, comma 3-bis, D.L. n. 18/2020). E' stata pertanto rimossa la precedente preclusione alla

possibilità di chiedere la rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1073 per i debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle diverse misure di definizione agevolata che negli ultimi anni hanno interessato i carichi affidati all'Agente della riscossione e per le quali il debitore non aveva corrisposto le somme dovute entro le previste scadenze purché anteriori al 31 dicembre 2019.

Inoltre, con riguardo all'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, con riferimento alle richieste presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021:

- in deroga a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 602/1973, è stato elevato da 60 mila a 100 mila euro l'importo limite dei debiti iscritti a ruolo oggetto della richiesta di rateizzazione, oltre il quale la temporanea situazione di difficoltà economica del debitore richiedente deve essere documentata (art. 13-decies, comma 3, del D.L. n. 137/2020);
- i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione sia intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione (art. 13-decies, comma 5, del D.L. n. 137/2020).

Resta da aggiungere che le recenti modifiche normative (D.L. n. 146/2021 e Legge n. 234/2021), hanno esteso a centottanta giorni, in luogo dei sessanta ordinariamente previsti, il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 marzo 2022, avendo come conseguenza che una parte di gettito atteso verrà traslato in avanti.

Infine, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, c'è anche la modifica all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 riguardante il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione prevedendo, in coerenza con i recenti orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte Costituzionale, la fiscalizzazione degli oneri della riscossione.

In particolare, il sistema viene modificato prevedendo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso a carico del contribuente, dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione.

Per i ruoli affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e le riscossioni a tale titolo (aggio su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e rimborsi spese per le notifiche e le procedure effettuate dopo il 1° gennaio 2022) verranno riversate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Questo importante cambiamento comporterà, per i carichi affidati all'Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022, l'elaborazione del nuovo modello di cartella di pagamento, soggetto a specifica approvazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 14113/2022 del 17 gennaio 2022) e la conseguente revisione dei processi connessi alla fase di produzione e stampa. Inoltre, anche da un punto di vista contabile, sarà necessario provvedere ad una revisione dei processi di rendicontazione e riversamento delle somme riscosse, oltre che dei software applicativi di supporto, per consentire una corretta gestione amministrativa dei due sistemi di remunerazione (ante e post 2022) che in una fase transitoria continueranno a coesistere.

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 2 del D.L. 193/2016, esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

L'Agenzia ha, quindi, la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nel 2021 sono proseguite le misure di sospensione della riscossione avviate a marzo 2020 previste per far fronte all'emergenza sanitaria, fino al D.L. 99/2021 ("Decreto Lavoro"), che ha differito il termine di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento al 31 agosto 2021 ed al D.L. 146/2021 ("Decreto Fiscale"), che ha fissato nuovi termini per il pagamento di cartelle (per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica), rateizzazioni (per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021) e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ten», del «Saldo e stralcio» e della «Rottamazione UE» alle scadenze di legge, sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata effettuando il pagamento delle somme dovute entro il 14 dicembre).

Al 31 dicembre 2021 si registra un aumento degli incassi rispetto all'esercizio 2020. Tale risultato è stato raggiunto grazie alle riscossioni da Definizione Agevolata (+926,2 milioni di euro pari a +58% rispetto al 2020), mentre gli incassi da riscossioni ordinarie sono risultati in lieve decremento (-84,5 milioni di euro pari a -1,9% rispetto al 2020). In totale l'aumento è stato pari a 841,7 pari al 13,8%.

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio - Dicembre 2021			Gennaio - Dicembre 2020		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	6.955,0	4.431,5	2.523,5	6.113,3	4.516,0	1.597,3
Ruoli erariali	4.112,2	2.690,2	1.422,0	3.341,5	2.447,2	894,3
Ruoli INPS -INAIL	2.126,6	1.322,0	804,6	2.082,3	1.568,7	513,6
Ruoli Enti non statali	716,2	419,3	296,9	689,5	500,1	189,4
	Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	841,7	(84,5)	926,2	13,8%	(1,9%)	58,0%
Ruoli erariali	770,7	243,0	527,7	23,1%	9,9%	59,0%
Ruoli INPS -INAIL	44,3	(246,7)	291,0	2,1%	(15,7%)	56,7%
Ruoli Enti non statali	26,7	(80,8)	107,5	3,9%	(16,2%)	56,8%

Nella pagina che segue viene rappresentato l'andamento delle riscossioni su base trimestrale a partire dal primo trimestre 2020.

Come evidenziato in tabella, la sospensione della riscossione, decretata a partire dall'8 marzo 2020, ha avuto i suoi effetti a partire dal secondo trimestre 2020 e la ripresa dell'attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2021, ha avuto i suoi effetti principalmente nel quarto trimestre 2021.

(Valori espressi in €/mln)

	2021			2020		
	I TRIMESTRE 2021			I TRIMESTRE 2020		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	1.324,4	928,4	396,0	2.455,4	1.796,4	659,0
Ruoli erariali	800,4	575,5	224,9	1.291,0	922,6	368,4
Ruoli INPS -INAIL	396,3	275,6	120,7	872,0	663,2	208,8
Ruoli Enti non statali	127,7	77,3	50,4	292,4	210,6	81,8
	II TRIMESTRE 2021			II TRIMESTRE 2020		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	1.195,6	929,8	265,9	1.090,6	834,5	256,2
Ruoli erariali	696,9	552,3	144,5	572,2	431,3	140,8
Ruoli INPS -INAIL	381,8	291,7	90,0	383,2	299,1	84,1
Ruoli Enti non statali	117,1	85,8	31,3	135,2	104,0	31,2
	III TRIMESTRE 2021			III TRIMESTRE 2020		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	1.493,1	966,1	527,0	1.249,4	912,8	336,6
Ruoli erariali	919,0	620,8	298,1	713,9	526,1	187,8
Ruoli INPS -INAIL	448,4	274,4	174,1	408,9	297,6	111,3
Ruoli Enti non statali	125,7	70,9	54,8	126,6	89,1	37,5
	IV TRIMESTRE 2021			IV TRIMESTRE 2020		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	2.941,7	1.607,1	1.334,6	1.317,9	972,3	345,6
Ruoli erariali	1.695,9	941,5	754,4	764,4	567,1	197,3
Ruoli INPS -INAIL	900,0	480,3	419,7	418,2	308,8	109,4
Ruoli Enti non statali	345,8	185,3	160,5	135,2	96,3	38,9

Nelle tabelle contenute nelle pagine seguenti vengono rappresentati i risultati dell'attività di riscossione al 31 dicembre 2021, posti a confronto con quelli dell'esercizio 2020, con dettaglio per Regione, anno emissione ruolo e fasce di importo.

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio - Dicembre 2021			Gennaio - Dicembre 2020			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	6.955,0	4.431,5	2.523,5	6.113,3	4.516,0	1.597,3	841,7	(84,5)	926,2	13,8%	(1,9%)	58,0%
Abruzzo	165,4	98,2	67,2	154,5	112,6	41,9	10,8	(14,4)	25,3	7,0%	(12,8%)	60,3%
Basilicata	62,5	39,5	23,0	55,3	41,5	13,8	7,2	(2,0)	9,2	13,0%	(4,8%)	66,5%
Calabria	213,0	103,8	109,2	194,5	125,9	68,7	18,5	(22,1)	40,6	9,5%	(17,5%)	59,1%
Campania	662,5	400,6	261,9	618,7	445,4	173,2	43,9	(44,8)	88,7	7,1%	(10,1%)	51,2%
Emilia Romagna	481,5	342,4	139,1	472,8	375,0	97,8	8,7	(32,6)	41,3	1,8%	(8,7%)	42,3%
Friuli Venezia Giulia	134,1	99,6	34,4	108,4	81,3	27,0	25,7	18,3	7,4	23,7%	22,5%	27,5%
Lazio	1.130,8	677,9	453,0	897,9	617,8	280,2	232,9	60,1	172,8	25,9%	9,7%	61,7%
Liguria	160,8	103,9	56,9	165,3	124,6	40,7	(4,5)	(20,6)	16,1	(2,7%)	(16,5%)	39,6%
Lombardia	1.262,2	887,6	374,7	1.167,7	901,1	266,6	94,5	(13,5)	108,0	8,1%	(1,5%)	40,5%
Marche	178,8	115,7	63,1	146,7	105,7	41,0	32,1	10,0	22,1	21,8%	9,5%	53,8%
Molise	39,5	24,0	15,5	30,7	22,1	8,6	8,8	1,9	6,9	28,6%	8,7%	79,4%
Piemonte	429,6	286,1	143,4	401,0	303,2	97,9	28,5	(17,1)	45,6	7,1%	(5,6%)	46,6%
Puglia	410,2	250,2	160,0	390,8	282,8	108,0	19,4	(32,6)	52,0	5,0%	(11,5%)	48,1%
Sardegna	201,5	108,4	93,0	188,1	124,0	64,1	13,4	(15,6)	29,0	7,1%	(12,6%)	45,2%
Toscana	464,5	291,3	173,3	433,0	318,1	114,9	31,5	(26,9)	58,4	7,3%	(8,4%)	50,8%
Trentino Alto Adige	82,7	65,3	17,4	74,5	61,6	12,9	8,2	3,7	4,5	11,0%	6,0%	34,7%
Umbria	111,4	64,3	47,1	102,2	74,3	28,0	9,2	(10,0)	19,1	9,0%	(13,4%)	68,3%
Valle D'Aosta	14,9	10,7	4,2	10,5	7,5	3,0	4,4	3,2	1,2	42,0%	43,4%	38,4%
Veneto	538,2	386,4	151,7	500,5	391,5	108,9	37,7	(5,1)	42,8	7,5%	(1,3%)	39,3%
Sicilia	210,9	75,4	135,4				210,9	75,4	135,4			

Le somme riscosse nell'esercizio sono così ripartite per anno di emissione ruolo:

	Riscosso 31/12/2021 Valori in Euro/mln	ANNO EMISSIONE RUOLI														
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000 /2007
Totale	6.955,0	220,0	465,9	1.290,1	980,9	928,7	638,6	562,6	507,6	326,6	246,9	200,6	111,2	77,0	79,2	318,9
di cui:																
Riscossione ordinaria	4.431,5	220,0	465,9	1.290,1	947,8	280,3	208,3	198,1	181,0	125,6	101,1	84,6	58,0	45,9	49,7	175,1
Definizione agevolata	2.523,5	0,0	0,0	0,0	33,1	648,4	430,3	364,6	326,6	201,0	145,9	116,0	53,2	31,1	29,4	143,9

	Riscosso 31/12/2021 Valori in Euro/mln	ANNO EMISSIONE RUOLI														
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000 /2007
Totale	100,0%	3,2%	6,7%	18,5%	14,1%	13,4%	9,2%	8,1%	7,3%	4,7%	3,6%	2,9%	1,6%	1,1%	1,1%	4,4%
di cui:																
Riscossione ordinaria	63,7%	3,2%	6,7%	18,5%	13,6%	4,0%	3,0%	2,8%	2,6%	1,8%	1,5%	1,2%	0,8%	0,7%	0,7%	2,5%
Definizione agevolata	36,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	9,3%	6,2%	5,2%	4,7%	2,9%	2,1%	1,7%	0,8%	0,4%	0,4%	2,1%

La distribuzione rappresentata in tabella evidenzia una percentuale di incassi riferita per il 28,4% allo stesso periodo e ai due esercizi precedenti.

Inoltre, è interessante osservare la distribuzione delle riscossioni per fasce di debitori. Oltre il 63% delle riscossioni è riferibile a contribuenti con debiti superiori ai 100 mila euro:

Debitori per fasce	% riscossione
Da 0 a 1.000 euro	0,6%
Da 1001 a 5.000 euro	3,1%
Da 5.001 a 10.000 euro	3,4%
Da 10.001 a 50.000 euro	17,7%
Da 50.001 a 100.000 euro	11,9%
> 100.001 euro	63,3%

Istanze di rateazione

A partire dal 2008 – anno nel quale è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in materia – e fino alla fine del 2021, considerando anche le richieste di rinegoziazione per proroga, accesso a rata variabile, a piani straordinari (120 rate) o eccezionali (ripristino dilazioni decadute), l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha gestito oltre 10 milioni di istanze di rateazione presentate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, con una movimentazione del carico iscritto a ruolo per oltre 178 miliardi di euro.

dal 2008 al 2021	Numero Istanze lavorate
Istanze rateazione	10.940.855
Rateazioni revocate	5.754.910
Rateazioni concesse	4.509.425
Rateazioni non concesse	444.048
Rateazioni annullate	223.757
Sospese in attesa di documentazione	3.776
Richieste da lavorare	4.867
Rateazioni da approvare	72

Rispetto alle istanze concesse e non revocate (poco più di 4,5 milioni), risulta inoltre che:

- circa 2,4 milioni di istanze, per 9,4 miliardi di euro di carico, sono sostanzialmente estinte, ovvero il contribuente ha già assolto la pretesa tributaria dilazionata anche beneficiando di eventuali sgravi delle quote;
- circa 1,4 milioni di istanze, per un carico complessivo di oltre 18,9 miliardi di euro, hanno un piano di ammortamento non ancora concluso ovvero non totalmente onorato;
- le restanti 0,7 milioni di istanze si riferiscono ai dati della ex Riscossione Sicilia acquisiti con il subentro del 1° ottobre 2021.

Quest'ultima informazione risulta già al netto di circa n. 350 mila istanze decadute dal beneficio della rateazione, in conseguenza del mancato pagamento, al termine del periodo di sospensione delle attività di riscossione e fino al 31 dicembre 2021, di un numero di rate che, in luogo delle 5 ordinariamente previste, è stato ampliato dai provvedimenti straordinari conseguenti all'emergenza epidemiologica. In particolare, per i piani di rateizzazione:

- già in corso all'8 marzo 2020 (data di inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione), l'articolo 3 del D.L. n.146/2021 ha esteso da 5 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione concessi dopo l'8 marzo 2020 a fronte di richieste presentate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2021, l'art. 13-decies del D.L. n.137/2020 ha ampliato da 5 a 10 il numero delle rate che, se non pagate determinano il venir meno della possibilità di proseguire con il piano di pagamento rateale.

Ciò posto, nel corso del 2021 sono state quasi 353 mila le istanze di rateazione presentate per un valore totale di circa 7,7 miliardi di euro. Comprendendo anche le istanze di rateizzazione presentate alle fine del 2020, nell'anno 2021 sono state oltre 300 mila le richieste accolte, mentre oltre 7 mila (pari al 2,3% circa delle lavorate), sono state respinte per mancanza dei requisiti previsti.

Numero Istanze rateazione	2021	2020
Totale	353.633	456.765
Rateazioni concesse	332.437	423.498
Rateazioni non concesse	7.350	21.912
Richieste da lavorare	4.651	6.535
Sospese in attesa di documentazione	4.026	4.450
Rateazioni annullate	3.421	311
Rateazioni revocate	1.673	52
Rateazioni da approvare	75	7

Il 51,5% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 76,2% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro ed il 77% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari al 1% del totale. In termini monetari il valore delle richieste per il 55,5% è riferito ad aziende e per il 26,6% a titolari di partita IVA; il 44,9% degli importi riguarda debiti per oltre 60 mila euro, e il 57,9% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano l'11,7% degli importi dilazionati.

ESERCIZIO 2021		
TIPO DI CONTRIBUENTE	% N° RATEAZIONI	% IMPORTI RATEIZZATI
<i>Persone fisiche</i>	51,5%	17,9%
<i>Ditt e individuali</i>	33,9%	26,6%
<i>Persone giuridiche</i>	14,6%	55,5%
FASCIA DI DEBITO	% N° RATEAZIONI	% IMPORTI RATEIZZATI
<i>Fino a 5 mila euro</i>	76,2%	14,7%
<i>Da 5 mila a 60 mila euro</i>	22,2%	40,4%
<i>Oltre 60 mila euro</i>	1,6%	44,9%
DURATA DILAZIONE	% N° RATEAZIONI	% IMPORTI RATEIZZATI
<i>fino a 12</i>	38,8%	5,6%
<i>fino a 24</i>	19,9%	8,4%
<i>fino a 36</i>	8,9%	6,8%
<i>fino a 48</i>	5,8%	5,1%
<i>fino a 60</i>	3,6%	4,5%
<i>fino a 72</i>	21,9%	57,9%
<i>oltre 72</i>	1,0%	11,7%

L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito a stabilizzare i flussi di incasso, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

La Definizione Agevolata dei carichi pregressi

Con particolare riguardo alle misure di Definizione Agevolata dei carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse misure (tre edizioni della c.d. "Rottamazione" e il c.d. "Saldo e stralcio") che hanno fortemente influenzato sia i risultati di riscossione conseguiti sia l'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La riscossione derivante dalle misure di Definizione Agevolata dei ruoli introdotte dal D.L. n. 119/2018 (c.d. Rottamazione-ter) e dalla Legge n. 145/2018 (c.d. "Saldo e stralcio") ha raggiunto, nell'esercizio 2021, un livello complessivo pari a 2,5 miliardi di euro, comprensivo della quota dell'ultimo trimestre delle somme riscosse in Sicilia. Occorre considerare che le modifiche normative nel frattempo intervenute, hanno differito i termini di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 e 2021. In particolare, il D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni) aveva fissato al 31 luglio 2021 il termine per il pagamento delle rate della cd. "Rottamazione-ter" e del cd. "Saldo e stralcio" in scadenza originariamente nell'anno 2020 e al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio dell'anno 2021. Successivamente, la Legge n. 106 del 2021, di conversione del "Decreto Sostegni-bis", è intervenuta rimodulando nuovamente i termini entro i quali effettuare i pagamenti sulle scadenze delle rate degli istituti di definizione agevolata.

Infine, il D.L. n. 146/2021 ha disposto un'ulteriore proroga, stabilendo che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e nell'anno 2021 non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021, termine ulteriormente prolungato al 9 dicembre in sede di conversione con la Legge n. 215/2021.

Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018

Con l'annullamento dei carichi 2000-2010 con residuo fino a mille euro previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'Agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento.

Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 119/2018 ha identificato specifiche modalità e tempistiche per il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive. In ottemperanza a tale previsione, le relative istanze sono state presentate nel mese di dicembre 2019 ed il relativo rimborso è previsto in venti rate annuali con prima rata al 30 giugno 2020. In presenza di importi contenuti molti enti hanno già provveduto alla liquidazione dell'intera somma richiesta.

Considerato che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non conteneva una specifica disciplina per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, nel 2020, la produzione di specifiche istanze agli enti riferendosi alla disciplina ordinaria recata dall'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/1999, a seguito delle quali sono stati registrati incassi per circa 18 milioni di euro.

Sul tema è poi intervenuto l'art. 4 c. 8 del DL 41/2021 (convertito dalla L 69/2021) che ha previsto che il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del DL 119/2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto, è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore.

Secondo le previsioni del decreto, la scadenza del pagamento della prima di tali rate è stato previsto entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'Ente ha

presentato apposita richiesta entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art 4 del D.L. 41/2021

L'art. 4 comma 4 del D.L. 41/2021 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 che presentavano un importo residuo fino a cinquemila euro al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, e che risultano appartenere a soggetti il cui reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta 2019 non fosse superiore ad euro trentamila.

Il comma 7 dell'art. 4 del D.L. 41/2021 ha previsto specifiche tempistiche e modalità per il rimborso delle spese maturate per l'attività di notifica e per le procedure esecutive attivate per tutti i carichi oggetto di annullamento.

Nel rispetto di tale previsione, nel mese di novembre 2021 sono state richieste, al Ministero delle economia e delle finanze, le somme a rimborso così come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2020 e al netto degli incassi intervenuti o delle anticipazioni ottenute fino al consolidamento dello stralcio.

Le somme richieste hanno previsioni di rimborso, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate:

- la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021;
- la seconda per l'ammontare residuo scadente il 30 giugno 2022.

Inesigibilità

In ragione delle diverse proroghe che hanno, fin dai primi anni 2000, posticipato il termine ordinario triennale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità (da ultimo le proroghe disposte

dal D.L. n. 193/2016, dal D.L. n. 148/2017, dal D.L. n. 119/2018 e dal D.L. n. 41/2021) le scadenze di presentazione delle medesime comunicazioni, per quanto riguarda i carichi meno recenti, risultano attualmente le seguenti:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026;
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, ecc.).

Con riferimento ai ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2018, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) ha previsto una tempistica specifica, anche in questo caso in deroga a quella ordinaria triennale disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 già richiamato.

In particolare, per i ruoli consegnati nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, la scadenza dei termini di presentazione è ora stabilita, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2026.

► Risultato e andamento della gestione dell'Ente

Equilibrio economico e finanziario

Nello scorso esercizio, il contributo previsto dalla L. 145/2018 per conseguire l'equilibrio economico e finanziario è stato riconosciuto all'Ente per l'importo di 207 milioni di euro.

Ne deriva che, come normativamente previsto, la quota di contributo non fruita nel 2020 (pari a 93 mln di euro) è andata ad integrare lo stanziamento per l'esercizio 2021 (pari a 112 mln di euro) che ha raggiunto così la somma di 205 milioni di euro.

Successivamente, il Decreto Fiscale del 20 ottobre 2021, il D.L.146/2021, ha previsto, all'art. 4, l'integrazione per l'ammontare di 100 milioni di euro del citato contributo previsto per l'esercizio 2021, tenendo conto anche delle prospettive gestionali a fine esercizio.

Da ultimo il DL 73/2021 ha previsto, contestualmente alla revisione del sistema di remunerazione dell'ente dal 2022, l'anticipazione da tale esercizio al 2021 della quota di contributo stanziata per 213 milioni di euro, determinando così un contributo disponibile per il raggiungimento del pareggio di bilancio 2021 in complessivi 343 milioni di euro.

Con riferimento all'equilibrio finanziario dell'Ente al 31 dicembre 2021, si registra un saldo negativo delle banche, riconducibile all'anticipazione di cassa, di circa 133 milioni di euro che, rispetto all'ammontare di circa 632 milioni di euro risultante al 31 dicembre 2020, evidenzia un minor fabbisogno finanziario puntuale, rilevato alla data di fine esercizio.

L'utilizzo medio dell'anticipazione di cassa registra, invece, un decremento dal valore di circa 650 mln di euro consuntivato nel 2020 a quello di circa 600 mln di euro rilevato nel 2021.

In tale esercizio, infatti, il fabbisogno finanziario è cresciuto nel primo semestre dell'anno, ma ha registrato una contrazione più che proporzionale a fine anno, tenuto conto anche delle proroghe disposte dal DL 73/2021 e dal DL 99/2021, i cui effetti hanno determinato una concentrazione delle riscossioni e dell'incasso di crediti istituzionali nella parte finale dell'anno.

A tale miglioramento hanno contribuito anche gli incassi:

- del contributo previsto dalla Legge 145/2018 per un importo complessivo, erogato nel 2021, di 312 milioni di euro. In particolare, lo stanziamento di 550 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a valere sui fondi disponibili del bilancio di Agenzia delle entrate - le cui modalità di erogazione sono state regolate in forza dello specifico accordo di cooperazione finanziaria stipulato fra i due enti - è stato erogato per le quote via via maturate sui bilanci intermedi e d'esercizio, tutti incassati entro l'anno:
 - al 30 settembre 2020 per 78 milioni di euro
 - al 31 dicembre 2020 per 29 milioni di euro
 - al 31 marzo 2021 per 100 milioni di euro
 - al 30 giugno 2021 per 76 milioni di euro
 - al 30 settembre 2021 per 29 milioni
- dei rimborsi spese per procedure esecutive ex art.17 D.Lgs 112/1999, prevalentemente di competenza Erario, pari a circa 25 milioni di euro (incasso del 09 agosto 2021);
- dei fondi su istanza ex art. 4 c. 7 del D.L. 41/2021 per il rimborso delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.4 del D.L. 41/2021 pari circa 146 milioni di euro (incasso del 29 dicembre 2021);
- del versamento in conto capitale di 300 milioni di euro disposto, a carico del bilancio dello Stato, dal comma 3 dell'art.76 del DL Sostegni bis per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana a seguito del subentro alla ex Riscossione Sicilia. L'incasso è intervenuto all'inizio di novembre 2021, a fronte di un utilizzo di tali fondi per il pagamento di debiti scaduti della società estinta, per un

ammontare complessivo di circa 279 milioni di euro (da ultimo aggiornamento del 30 aprile 2022). Lo stanziamento residuo, alla data di redazione del presente bilancio, risulta comunque quasi integralmente utilizzato, con previsioni di ulteriori impegni finanziari a carico di Agenzia delle entrate – Riscossione per il pagamento entro l'anno in corso di debiti della società estinta, aventi scadenza anticipata rispetto ai crediti iscritti nel bilancio di subentro al 1° ottobre 2021.

Al contrario nella prima parte dell'anno, agli effetti della sospensione della riscossione, si è aggiunto il fabbisogno finanziario derivante dal riquietanzamento delle somme rimosse ex art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 con versamento agli enti di circa 64 milioni di euro, oggetto di successiva istanza di recupero. Con tale fabbisogno aggiuntivo si è raggiunto nel mese di maggio un livello di assorbimento di circa il 90% degli affidamenti bancari disponibili (a valere sul plafond di anticipazione di cassa concesso all'Ente) che ha determinato il passaggio della gestione di Tesoreria in un'area di difficoltà operativa e di tensione finanziaria (limitata elasticità di cassa).

Per contribuire al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente si è resa necessaria un'iniezione di liquidità da 200 milioni di euro per ripristinare le condizioni di elasticità di cassa e dimensionare la capacità finanziaria per i mesi centrali dell'anno che, già in condizioni ordinarie, secondo le serie storiche, registrano i maggiori utilizzi ed evidenziano ampie oscillazioni nei saldi di cash pooling giornalieri, pur sempre nei limiti dell'anticipazione di cassa. Conseguentemente è stata avviata una procedura di affidamento per "Apertura di credito mediante finanziamento nella forma di anticipazione di cassa - denaro caldo - di carattere transitorio e temporaneo" della durata di 120 giorni per un valore di 200 mln di euro. Il finanziamento ha costituito la fonte stabile della provvista fino a naturale scadenza (24/11/2021), in coerenza con gli incassi della riscossione.

In sintesi nel corso del 2021 il plafond di anticipazione di cassa, concesso di norma nella misura di 12/12 delle entrate dell'ente, ha registrato livelli di utilizzo, pari a 9/12 dei ricavi previsti e a 7/12 dei ricavi consuntivati con punte di oltre 11/12 degli stessi ricavi nel citato periodo di tensione finanziaria.

Conto economico riclassificato

L'Ente, negli esercizi 2020 e 2021, ha affrontato gli effetti economici e finanziari generati dalla sospensione delle riscossioni disposta dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 - e fino, da ultimo, al 31 agosto 2021 - come misura a supporto dei contribuenti per la dichiarata emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Al 31 dicembre 2021 viene registrato un risultato di sostanziale pareggio con l'utilizzo del contributo previsto dalla L. 145/2018, come modificata da ultimo dal DL 146/2021 e dalla L. 234/2021, per la quota maturata di 326 milioni di euro sul totale di 343 milioni previsti per l'esercizio 2021, di cui 21 milioni anticipati dall'esercizio 2022.

Il contributo per 326 milioni di euro ha sostenuto il deficit economico strutturale di circa 100 milioni su base trimestrale nel periodo di sospensione della riscossione (fino al 31 agosto 2021) per la situazione emergenziale e ha permesso di compensare la rilevazione per circa 100 milioni di euro delle necessarie rettifiche di valore su crediti, con rischio di esigibilità, maturati secondo i criteri e la normativa in vigore prima dell'avvio del nuovo sistema di remunerazione dell'Ente introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e avviato dal primo gennaio 2022.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio in esame le riscossioni sono incrementate rispetto all'esercizio a raffronto, pur con le misure di sospensione decretate dal Governo fino, da ultimo, al 31 agosto 2021.

In particolare, si è registrato un incremento di 841,7 milioni di euro di riscossioni nell'esercizio 2021 (+ 13,8%), così composto:

- 84,5 milioni di euro di minori volumi rispetto all'esercizio a raffronto (- 1,9%) per riscossione ordinaria;
- 926,2 milioni di euro (+ 58,0%) di maggiori volumi di riscossione da DEFAGE.

Segue il conto economico riclassificato a confronto con il 2020 e i relativi commenti:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Importi in euro/mgl)	01/01/21-31/12/2021	01/01/20-31/12/2020	Variazione 31/12/2021- 31/12/2020
Ricavi riscossione ruoli	407.357	354.223	53.134
Risconti su aggi da DEFAGE	29.051	41.269	(12.218)
Rimborso spese	31.716	35.444	4.841
Diritti di notifica	28.127	19.558	
Ricavi riscossione da distinte di versamento	14.303	14.534	(231)
Ricavi fiscalità locale	6.604	5.510	1.094
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	517.158	470.538	46.620
ALTRI RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	414.884	271.343	143.541
di cui proventi per servizi informatici di riscossione	14.167	13.059	1.108
di cui riprese di valore su fondi svalutazione crediti	1.088	22.269	(21.181)
di cui liberazione fondi	32.329	15.911	16.418
di cui altri proventi e recupero di costi	37.094	10.479	26.615
di cui contributo oneri di funzionamento	326.000	207.000	119.000
di cui contributo digitalizzazione e altri	4.206	2.625	1.581
PROVENTI PER ATTUALIZZAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	4.263	6.259	(1.996)
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	936.305	748.140	188.165
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	(545)	(1.534)	989
COSTI PER SERVIZI	(110.956)	(101.840)	(9.116)
di cui postalizzazione e servizi esattoriali	(22.467)	(23.915)	1.448
di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale	(38.315)	(33.018)	(5.297)
di cui servizi informatici	(17.986)	(15.371)	(2.615)
di cui commissioni passive bancarie e postali	(5.639)	(5.859)	220
di cui spese generali e di funzionamento	(19.432)	(15.586)	(3.846)
di cui servizi personale dipendente	(3.226)	(4.429)	1.203
di cui altri servizi professionali e amministrativi	(1.314)	(1.067)	(247)
di cui altri servizi	(2.577)	(2.594)	17
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(55.129)	(52.036)	(3.093)
di cui licenze e manutenzioni HW e SW	(28.404)	(25.472)	(2.932)
di cui locazione immobili uffici e sportelli	(26.308)	(26.204)	(104)
di cui altre locazioni	(417)	(360)	(57)
COSTI PER IL PERSONALE	(488.460)	(485.433)	(3.027)
ALTRI ONERI DI GESTIONE	(127.518)	(104.031)	(23.487)
di cui oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	(107.479)	(77.228)	(30.251)
di cui oneri per sgravi	(14.135)	(21.824)	7.689
di cui imposte indirette e tasse	(5.192)	(3.865)	(1.327)
di cui altre spese per oneri di gestione	(712)	(1.114)	402
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(782.608)	(744.874)	(37.734)
MARGINE OPERATIVO LORDO	153.697	3.266	150.431
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACCANTONAMENTI	(130.641)	(25.527)	(105.114)
di cui ammortamenti	(16.176)	(17.800)	1.624
di cui svalutazioni	(104.055)	(3.937)	(100.118)
di cui accantonamenti per rischi ed oneri	(10.410)	(3.774)	(6.636)
RISULTATO OPERATIVO	23.056	(22.261)	45.317
GESTIONE FINANZIARIA BANCHE E POSTE	(3.615)	(3.710)	95
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.441	(25.971)	45.412
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(18.975)	26.358	(45.333)
UTILE DELL'ESERCIZIO	465	387	78

Nell'analisi dei dati che seguono va tenuto conto che, a partire dal 1° ottobre 2021, l'Ente è subentrato nell'attività di riscossione precedentemente gestita da Riscossione Sicilia SpA nel territorio siciliano. L'impatto di oneri e proventi su base trimestrale ha, comunque, un valore residuale, salvo ove commentato.

Ricavi dell'attività caratteristica (+ 188,2 mln di euro)

I proventi riferiti all'attività caratteristica sono migliorati, rispetto all'esercizio 2020, grazie alla citata integrazione di 100 milioni di euro, avvenuta ai sensi del DL 146/2021, del contributo previsto dalla L. 145/2018 e alla ripresa dell'attività di riscossione dal 1° settembre 2021, prevista dall'art. 9 comma 1 del D.L. 73/2021, che ha fatto registrare un incremento degli aggi da riscossione e dei rimborsi spese negli ultimi 4 mesi dell'esercizio.

In particolare le principali componenti che hanno determinato l'incremento dei proventi di riscossione rispetto al 2020 sono le seguenti:

- 40,9 milioni di euro di maggiori ricavi da riscossione ruoli. L'incremento è la risultante dell'aumento per 53,1 milioni degli aggi da riscossione (+ 15% rispetto all'esercizio a raffronto in linea con l'incremento delle maggiori riscossioni dell'anno) e della flessione, sempre rispetto al 2020, per 12,2 milioni di euro dei risconti da aggi, imputati per competenza nel 2021 per tener conto degli effetti della Definizione Agevolata dei ruoli che ha fatto registrare incassi anticipati negli esercizi 2017, 2018 e 2019;
- 4,8 milioni di euro di maggiori proventi per rimborsi spese e diritti di notifica: l'incremento è riferibile alla ripresa dell'attività di riscossione nell'ultimo trimestre dell'esercizio. La voce è rappresentata al netto di 2,4 milioni di euro per oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione con *aging* superiore a 12 mesi;
- 143,5 milioni di euro di maggiori proventi per "altri ricavi dell'attività caratteristica". La variazione, al lordo delle minori riprese di valore su fondi valutazioni crediti del 2021 rispetto all'esercizio precedente (- 21,2 milioni di euro), è da riferirsi principalmente alle seguenti componenti di ricavo:
 - 119,0 milioni di euro di maggiore contributo registrato dall'Agenzia delle Entrate per oneri di funzionamento al fine di garantire l'equilibrio economico del sistema di riscossione;

- 16,4 milioni di euro di maggiori proventi per liberazione fondi rispetto al 2020, con particolare riferimento al rilascio dei fondi relativi al contenzioso esattoriale per le quote rilevate per competenza;
- 26,6 milioni di euro di maggiori proventi principalmente rivenienti da rettifiche di costi e penali riferiti ai contratti di postalizzazione e notifica ad esito dello svolgimento di attività congiunte con il fornitore di verifica delle risultanze degli stati di avanzamento lavori operati da fine 2017. I risultati hanno determinato la chiusura delle partite prudenzialmente stanziare negli esercizi precedenti per competenza.

Nel prospetto che segue, con riferimento al contributo spettante per legge, si riporta una sintesi dei relativi utilizzi e importi rinviati ad esercizi successivi, aggiornato alla chiusura del presente bilancio d'esercizio:

CONTRIBUTO L 145/2018 (e successive modifiche) valori in euro		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
Stanziamiento del contributo previsto per legge	(A)	300.000.000	250.000.000
Quota del contributo maturata per l'esercizio imputata a bilancio	(B)	-207.000.000	-326.000.000
Residuo contributo non utilizzato/trasferito da esercizi precedenti verso esercizi successivi	(C)	- 93.000.000	93.000.000
CONTRIBUTO NON EROGATO / RISTANZIATO E RINVIATO AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	(D=A+B+C)	-	17.000.000
Anticipazioni finanziarie del contributo su risultato dei bilanci periodici	(E)	207.000.000	205.000.000
QUOTA FINANZIARIA DI CONTRIBUTO ANCORA DA EROGARE	(F=B-E)	-	- 121.000.000

Costi dell'attività caratteristica (+37,7 milioni di euro)

I costi dell'attività caratteristica sono in aumento rispetto all'esercizio a confronto. Tale andamento è conseguente all'effetto combinato delle seguenti principali fattispecie:

- incremento degli oneri di rappresentanza in giudizio per contenzioso esattoriale per 5,3 milioni di euro delle spese di patrocinio legale per la rappresentanza,

assistenza e difesa in giudizio con particolare riferimento al contenzioso con i contribuenti. Tale incremento è dovuto principalmente all'aumento del numero dei ricorsi radicati dai debitori nell'anno 2021 e dal conseguente incremento dei conferimenti di incarico per la difesa ad essi relativa (si passa, infatti dai circa 110.000 incarichi del 2020, ai circa 140.000 incarichi del 2021). In tale contesto, si rammenta che il costo rilevato si compone di quota parte del costo degli incarichi conferiti negli anni precedenti, fatturati nell'esercizio di competenza e di quota parte del costo dei nuovi incarichi, relativi all'anno 2021, valorizzati, anche in questo caso, per l'importo relativo allo stato di avanzamento del giudizio;

- incremento per 30,3 milioni di euro di oneri per soccombenze in giudizio per contenzioso esattoriale. Le spese di soccombenza in giudizio si riferiscono agli oneri, sostenuti nell'esercizio, derivanti dalla condanna nelle controversie instaurate dai debitori contro atti della riscossione. L'incremento rilevato afferisce al solo costo per soccombenze in giudizio, registrato per "cassa", senza tener conto di quanto registrato allo stesso titolo per "competenza", con correlativa riduzione, per circa 30 milioni, del fondo. Tale incremento, rilevato per cassa, deriva dal fatto che, nell'anno 2021, si è provveduto a onorare spontaneamente volumi crescenti di sentenze di condanna, al fine di contenere le iniziative esecutive avversarie e il conseguente aggravio dei costi, in misura anche eccedente alle somme precedentemente accantonate. Guardando l'andamento complessivo delle spese per soccombenze in giudizio (considerando, quindi, sia la registrazione "per cassa", sia quella "per competenza", rilevata tra gli altri proventi come liberazione del relativo fondo) si registra, nel 2021, un onere economico effettivo di circa 78 milioni che, rispetto ai circa 69 milioni del 2020, risulta incrementato di circa 8 milioni.
- decremento dei costi di postalizzazione e notifica per 1,5 milioni di euro in ragione dell'andamento delle attività di notifica e postalizzazione a seguito della sospensione dell'attività di riscossione avviata nel 2020;

- incremento dei costi del personale per 3,0 milioni di euro rispetto all'esercizio a confronto da riferirsi all'effetto combinato della riduzione del personale di AdeR e dall'ingresso nell'organico dei lavoratori della ex Riscossione Sicilia SpA.

Il Margine Operativo Lordo risulta positivo per 153,7 milioni di euro, che rappresenta il risultato delle attività ordinarie dell'Ente, rilevato prima delle poste valutative.

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (+105,1 milioni di euro)

L'incremento della voce è riferibile principalmente alle maggiori svalutazioni effettuate su crediti per circa 100 milioni di euro, che si è reso necessario registrare nell'esercizio, per il presidio di crediti maturati in vigenza del sistema di remunerazione in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Le svalutazioni hanno riguardato principalmente:

- per circa 31 milioni di euro rettifiche di valore su crediti per recupero spese legali su soccombente in solido con altri enti. La svalutazione prudenziale è stata effettuata su posizioni che presentano difficoltà nella recuperabilità tenuto conto dell'importo unitario medio, molto contenuto, delle decine di migliaia di partite vantate verso migliaia di enti per più anni di riferimento;
- per circa 50 milioni di euro rettifiche di valore su crediti per rimborsi spese gestite con i gestionali di riscossione delle vecchie società incorporate. Si tratta, in particolare, dei rimborsi spese su procedure esecutive relativi a cartelle che sono state oggetto di sgravio sul precedente sistema gestionale Seda. Poiché i crediti per rimborsi spese relativi a tali cartelle si sono originati sul sistema gestionale dismesso SEDA e non sull'attuale sistema gestionale SET, essi non sono allo stato attuale agevolmente riconciliabili dagli enti impositori con le informazioni presenti sullo Stato della Riscossione: a fronte di tali difficoltà di rendicontazione agli enti, i crediti in argomento sono prudenzialmente presidiati da un fondo svalutazione di pari importo.

Gestione finanziaria (-0,1 milioni di euro)

Il saldo della gestione finanziaria è positivo per 0,6 milioni di euro, stabile rispetto all'esercizio a raffronto, tenuto conto della riduzione dei proventi da attualizzazione crediti, mentre la gestione finanziaria da banche - anche in presenza di un lungo periodo caratterizzato da sospensione della riscossione per l'emergenza sanitaria - non ha generato effetti negativi grazie agli eventi gestionali descritti nel relativo paragrafo.

Imposte del periodo (45,3 milioni di euro)

Al 31 dicembre 2021 si registra l'iscrizione in bilancio delle imposte correnti per circa 8,5 milioni di euro, la caduta delle imposte anticipate ai fini Ires per circa 17,5 milioni di euro, dovuta all'utilizzo delle perdite fiscali del periodo d'imposta precedente - nella misura consentita dalla legge - riferite anche alla subentrante Riscossione Sicilia SpA. Inoltre, si registra l'incremento ed il decremento delle imposte anticipate ai fini Irap anche sui fondi rivenienti dal subentro dell'Ente in Riscossione Sicilia, complessivamente per circa 7 milioni di euro.

Facendo seguito a quanto finora illustrato relativamente alle principali voci di conto economico, si rappresenta quanto segue.

Il citato contributo, riconosciuto all'Ente per conseguire l'equilibrio economico e finanziario, è erogato sì con riferimento alla quota di minori ricavi derivanti da provvedimenti normativi o da fatti straordinari intervenuti, ma solo fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Nell'esercizio 2021 l'Ente ha raggiunto l'equilibrio economico, registrando un utile di 0,5 milioni di euro, proprio grazie al contributo, maturato al 31/12/2021 per la quota di 326 milioni di euro, comprensivo dell'integrazione prevista dal D.L.146/2021 di 100 milioni di euro, oltre all'anticipazione della quota di competenza del 2022 per 21 milioni di euro prevista dalla Legge di bilancio 2022.

Segue un grafico rappresentativo della ripartizione dei Ricavi e dei Costi dell'esercizio aggregati in voci gestionali. In particolare, gli ammortamenti sono stati aggregati secondo le aree di attività dei rispettivi investimenti e le

svalutazioni e riprese di valore sui crediti sono state considerate come rettifiche di ricavi e di costi.

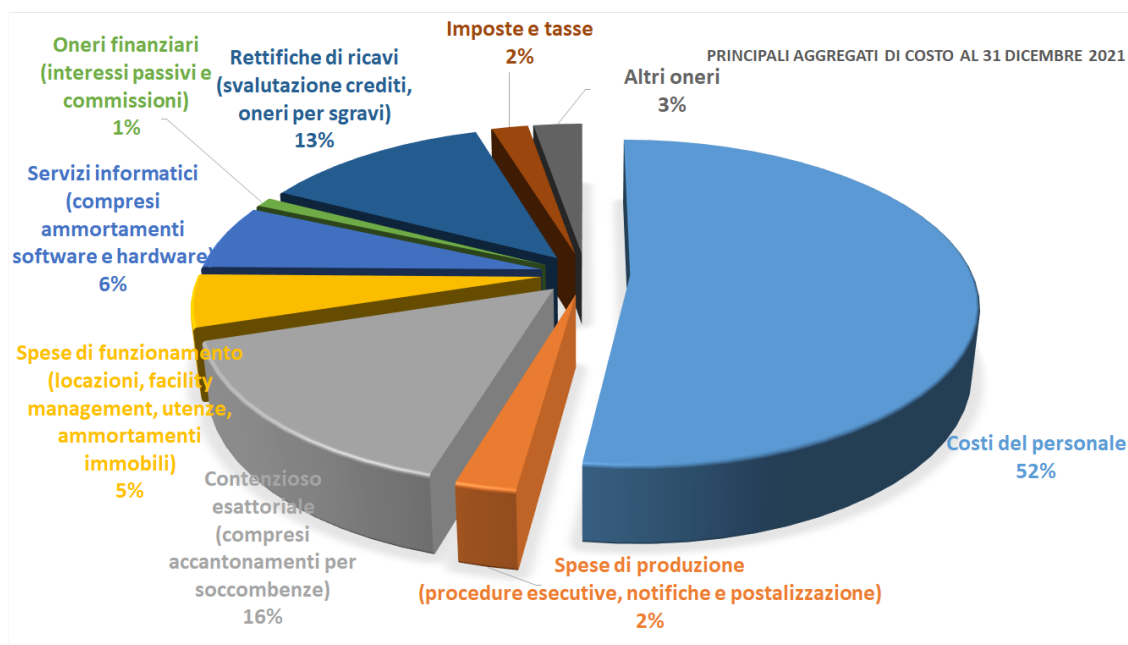
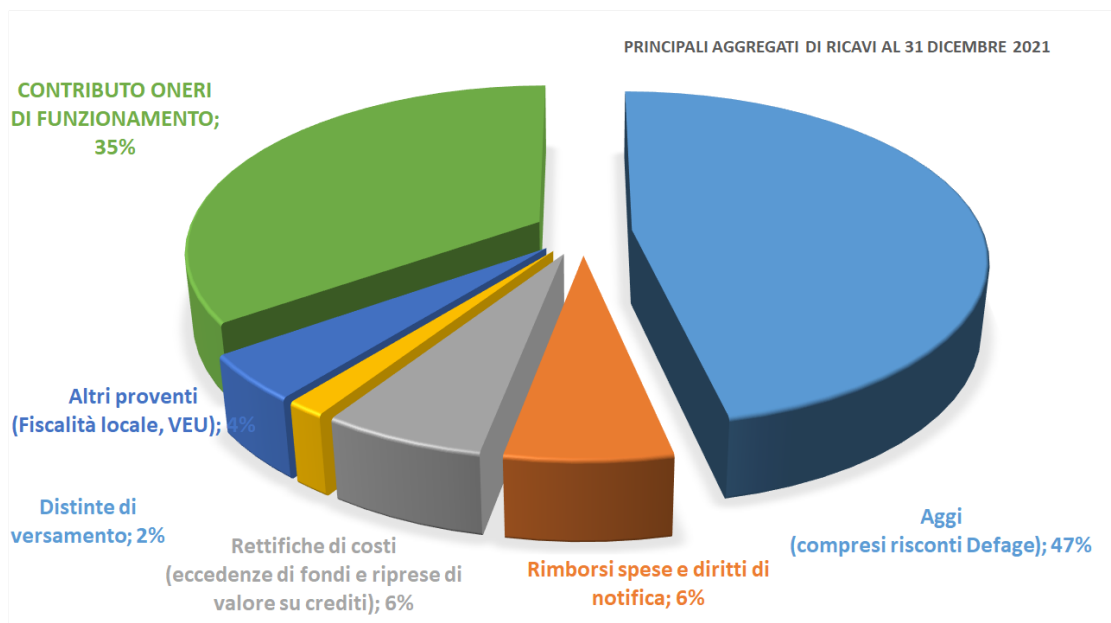
La tabella e il grafico rappresentano anche il peso di ciascuna delle componenti individuate sul totale dei costi e dei ricavi, anche in relazione all'esercizio 2020:

TOTALE PROVENTI (importi in euro/000)	2021	%	2020	%
Aggi (compresi risconti Defage)	436.408	46,6%	395.492	52,9%
Rimborsi spese e diritti di notifica	59.843	6,4%	55.003	7,4%
Rettifiche di costi (eccedenze di fondi e riprese di valore su crediti)	58.513	6,2%	44.440	5,9%
Distrutte di versamento	14.303	1,5%	14.534	1,9%
Altri proventi (Fiscaliità locale, VEU)	41.238	4,4%	31.672	4,2%
Contributo oneri di funzionamento	326.000	34,8%	207.000	27,7%
TOTALE RICAVI	936.305	100%	748.141	100%

TOTALE COSTI (importi in euro/000)	2021	%	2020	%
Costi del personale	488.460	52,2%	485.433	64,9%
Spese di produzione (procedure esecutive, notifiche e postallizzazione)	22.467	2,4%	23.915	3,2%
Contenzioso esattoriale (compresi accantonamenti per soccombenze)	144.719	15,5%	109.990	14,7%
Spese di funzionamento (locazioni, facility management, utenze, ammortamenti immobili)	48.625	5,2%	45.563	6,1%
Servizi informatici (compresi ammortamenti software e hardware)	60.227	6,4%	56.405	7,5%
Oneri finanziari (interessi passivi e commissioni)	8.898	1,0%	9.560	1,3%
Rettifiche di ricavi (svalutazione crediti, oneri per sgravi)	118.189	12,6%	25.776	3,4%
Imposte e tasse	18.975	2,0%	(25.971)	-3,5%
Altri oneri	25.279	2,7%	17.082	2,3%
TOTALE COSTI	935.840	100%	747.754	100%

Nel 2021, rispetto all'esercizio 2020, si rilevano fra i costi partite rettificative dei ricavi per 118 milioni di euro verso i 26 milioni dell'esercizio precedente, mentre le imposte e tasse nell'esercizio 2021 ammontano a 19 milioni di euro verso i 26 milioni di ricavi per imposte anticipate rilevate nell'esercizio a raffronto. Pertanto, l'indicatore di efficienza – che nella determinazione del suo valore nominale (13,45 euro di costi ogni 100 euro riscossi) risulta comunque coerente con l'obiettivo fissato per l'esercizio 2021 nel relativo atto aggiuntivo – andrebbe normalizzato, escludendo le citate partite rettificative di ricavi e le imposte, coincidendo così di fatto con l'aggregato dei “costi del sistema nazionale della

riscossione". In tal caso l'indicatore risulterebbe pari al 31/12/2021 a 11,55 euro.



La rappresentazione grafica della composizione in termini percentuali del conto economico risente dell'andamento gestionale straordinario dell'esercizio 2021,

che quindi va normalizzata sulla base delle risultanze dell'esercizio 2020, che registra l'ordinaria ponderazione delle diverse fattispecie di costi e ricavi:

- il contributo per oneri di funzionamento assume nell'esercizio 2021 il valore del 35% sul totale del grafico dei ricavi;
- conseguentemente gli aggi, comprensivi dei risconti, sebbene di importo maggiore rispetto all'esercizio precedente, passano dal 53% dell'esercizio a confronto al 47% nel 2021;
- i rimborsi spese e i diritti di notifica passano dal 7% del 2020 al 6% del 2021;
- il costo del personale, sostanzialmente stabile in valori assoluti, assume nel 2021 un valore del 52% sull'ammontare dei costi rispetto al 65% del 2020;
- le spese di produzione, in leggera flessione, si riducono più che proporzionalmente (dal 3% all'2%).

Consuntivazione costi COVID

A seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, manifestatasi a partire da febbraio 2020, l'Ente ha attivato delle misure di prevenzione in conformità alle disposizioni emanate dalle autorità di Governo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto anche degli accessi da parte di terzi presso gli sportelli.

Tali misure hanno determinato un significativo impatto sugli oneri dell'esercizio.

In particolare, è stato necessario, di concerto con i medici competenti:

- avviare procedure acquisitive per l'approvvigionamento dei materiali e dei dispositivi necessari a garantire le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali:
 - termoscanner e termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei fornitori in ingresso alle sedi dell'Ente;
 - dispenser e soluzione alcolica per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
 - mascherine chirurgiche, filtranti lavabili (prodotte ai sensi dell'art. 16 D.L. 17/3/2020 n. 18), mascherine protettive FFP2 e visiere protettive in plexiglass, per mansioni che potrebbero eventualmente essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti per attività svolte in esterno, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 - guanti monouso;
 - plexiglass di protezione per le postazioni aperte ai contribuenti;
- procedere all'igienizzazione delle sedi e alle attività di pulizia e sanificazione giornaliera attraverso la formalizzazione, nell'ambito dei contratti di appalto già operanti, di un incremento dei servizi con indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio con particolare attenzione alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico;
- procedere alla "sanificazione speciale certificata" per tutti gli ambienti di lavoro in tempo utile per la riapertura delle sedi e degli sportelli.

Oltre a tali oneri, strettamente connessi alla protezione personale, l'Ente ha dovuto ampliare le linee dati e le dotazioni di PC personali, per permettere l'attività lavorativa in *smart working*, avviata a partire dal mese di marzo 2020, per limitare la presenza del personale presso gli uffici.

Nella tabella che segue vengono rappresentati gli acquisti effettuati nel 2021 e il relativo impatto a conto economico:

TIPOLOGIA	DETTAGLIO	2021		2020		VARIAZIONE 2021/2020	
		INVESTIMENTI/ ONERI COMPLESSIVI (valori in euro)	ONERI CONTO ECONOMICO (valori in euro)	INVESTIMENTI/ ONERI COMPLESSIVI (valori in euro)	ONERI CONTO ECONOMICO (valori in euro)	INVESTIMENTI/ ONERI COMPLESSIVI (valori in euro)	ONERI CONTO ECONOMICO (valori in euro)
PRESIDI SICUREZZA PERSONALE	MASCHERINE, PANNELLI PLEXIGLASS, TERMOMETRI, MATERIALE IGIENIZZANTE, VISIERE, TUTE	120.246	120.246	989.670	989.670	(869.424)	(869.424)
VIGILANZA	CONTROLLO ACCESSI	131.678	131.678			131.678	131.678
SMART WORKING	AMPLIAMENTO LINEE DATI	388.946	388.946	286.242	286.242	102.704	102.704
PULIZIE E SANIFICAZIONI	SANIFICAZIONI, PULIZIE STRAORDINARIE, ISTALLAZIONE PANNELLI E NASTRI	2.536.176	2.536.176	1.604.771	1.604.772	931.405	931.404
BENI UTILITA' PLURIENNALE	PC - QUOTA INVESTIMENTO	1.484.286		1.494.886		(10.600)	-
	TERMOSCANNER - QUOTA INVESTIMENTO	10.763		147.185		(136.423)	-
	PC - QUOTA AMMORTAMENTO		114.818		149.489	-	(34.671)
	TERMOSCANNER - QUOTA AMMORTAMENTO		807		11.039	-	(10.232)
VARIE	AMPLIAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE	74.645	74.645	62.725	62.725	11.920	11.920
TOTALE ACQUISTI PER EMERGENZA SANITARIA		4.746.739	3.367.316	4.585.478	3.103.936	161.261	263.380

Per un maggior approfondimento si rinvia al commento delle singole voci in Nota Integrativa.

Contributo previsto dalla Legge 145/2018

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, rispetto a una struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, non superiore al limite fissato con lo stesso Decreto Legislativo n. 159 del 2015 in complessivi 882 milioni di euro annuali.

Le disposizioni del Decreto Legge n. 193 del 2016, istitutivo dell'Ente, sono intervenute sulla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), ha previsto l'erogazione, nel triennio 2016-2018 - periodo di assestamento della misura suindicata, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al citato D.Lgs. 159/2015 di adeguamento delle tabelle di diritti e rimborsi previsti dal D.Lgs. 112/1999 - di un contributo straordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione nazionale, finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico. La misura iniziale di tale contributo era di 40 milioni di euro per l'esercizio 2016, 45 milioni per il 2017 e 40 milioni per il 2018. La misura di tale contributo, non fruita, grazie ad una attenta pianificazione gestionale ed economica, è stata rinviata, per l'importo di 100 milioni di euro, al successivo triennio 2019/2021 dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018). Anche nel 2019 non si è fatto ricorso al contributo, che è rimasto quindi a disposizione per gli esercizi successivi.

Nel corso del 2020, tenuto conto dell'impatto che ha avuto la sospensione dell'attività di riscossione sui conti dell'Ente, sono stati introdotti dei meccanismi integrativi delle ordinarie forme di remunerazione, volti a garantire la continuità operativa dell'Ente, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione:

- dapprima l'articolo 155 del D.L. 34/2020 ha integrato il contributo all'ammontare massimo di 300 milioni;

- tale importo è stato integrato fino alla quota di 450 milioni dalla recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per il triennio 2020/2022. La ripartizione del contributo è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a 38 milioni di euro per l'anno 2022.
- il Decreto Fiscale del 20 ottobre 2021, D.L.146/2021, ha previsto all'art. 4 l'integrazione per l'ammontare di 100 milioni di euro del citato contributo previsto per l'esercizio 2021, tenendo conto anche delle prospettive gestionali a fine esercizio.
- la L. 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha anticipato i 38 milioni di euro previsti per l'esercizio 2022 al 2021.

La parte non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, ha determinato la quota erogabile incrementale per il 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinamento delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha anche stabilito che l'erogazione di tale contributo all'Ente può essere effettuata in acconto per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, ad esito della deliberazione del bilancio semestrale, oltre che a saldo all'approvazione del bilancio annuale.

È stato inoltre attivato un accordo di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha previsto, per conseguire oltre che l'equilibrio economico anche quello finanziario, la possibilità di richiedere tale anticipazione anche sulla base dei bilanci infrannuali, sempre nel limite complessivo previsto e maturato per ogni annualità.

Dal punto di vista finanziario, come più diffusamente descritto nel relativo paragrafo, l'Ente nel corso dell'anno ha ricevuto da Agenzia delle entrate un'anticipazione di tale contributo. In particolare:

- 100 milioni di euro sulla base delle risultanze della relazione economico – patrimoniale al 31 marzo 2021;
- 76 milioni di euro sulla base delle risultanze della situazione economico – patrimoniale al 30 giugno 2021;

- 29 milioni di euro sulla base delle risultanze della relazione economico – patrimoniale al 30 settembre 2021

Dal punto di vista finanziario, pertanto, residuano ancora 121 milioni da erogare per l'esercizio 2021.

CONTRIBUTO L 145/2018 (e successive modifiche) valori in euro		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021
Stanziamiento del contributo previsto per legge	(A)	300.000.000	112.000.000
Quota del contributo maturata per l'esercizio 2020	(B)	- 207.000.000	
Residuo contributo non utilizzato/trasferito da esercizi precedenti verso esercizi successivi	(C)	- 93.000.000	93.000.000
CONTRIBUTO NON EROGATO E RISTANZIATO/RINVIATO AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	(D=A+B+C)	-	205.000.000
Decreto fiscale DL 146/2021			100.000.000
Anticipazione contributo 2022 (Legge di bilancio 2022)			38.000.000
TOTALE SPETTANTE CON INTEGRAZIONE			343.000.000
Quota del contributo maturata per l'esercizio 2021 imputata a bilancio			- 326.000.000
QUOTA FINANZIARIA DI CONTRIBUTO NON EROGATA			17.000.000

Come già anticipato, nell'esercizio di riferimento, in assenza dell'integrazione normativa dell'importo di contributo spettante per il 2021 compresa l'anticipazione dell'ulteriore quota originariamente prevista per l'esercizio 2022, l'Ente avrebbe registrato una perdita d'esercizio, in quanto la quota di 205 milioni di euro complessivi per l'esercizio, non avrebbe garantito l'atteso equilibrio economico.

Principali indicatori economici e finanziari

Nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato. Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO				PASSIVO				(valori espressi in €/mgli)	
DESCRIZIONE	31/12/2021	31/12/2020	VARIAZIONE	DESCRIZIONE	31/12/2021	31/12/2020	VARIAZIONE	MARGINI 31/12/2021	MARGINI 31/12/2020
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.270.505	1.526.449	(255.944)	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.403.582	1.095.574	308.009	(133.077)	430.875
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.228	15.775	453	PATRIMONIO NETTO	357.319	357.319	-		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.577	50.679	898	FONDO DI DOTAZIONE	354.570	354.570	-		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.675	5.420	(745)	RISERVE	2.749	2.749	-		
CREDITI VERSO CLIENTI IMMOBILIZZATI	1.042.190	1.314.539	(272.349)	PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.046.264	738.255	308.009		
ALTRI CREDITI	155.835	140.035	15.800	FONDI PER RISCHI ED ONERI	588.917	414.885	174.034		
				FONDO TFR	14.333	14.412	(80)		
				DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI IMMOBILIZZATI	165.065	133.688	31.378		
				ALTRI DEBITI IMMOBILIZZATI	133.699	31.021	102.677		
				DEBITI INFRUTTIFERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI	144.250	144.250	-		
ATTIVO CORRENTE	1.377.552	1.136.023	241.528	PASSIVO CORRENTE	1.244.474	1.566.898	(322.424)	133.077	(430.875)
CREDITI CORRENTI VERSO CLIENTI	906.156	697.030	209.126	DEBITI VERSO FORNITORI	109.452	128.975	(19.523)		
ALTRI CREDITI	447.641	419.126	28.514	DEBITI TRIBUTARI	38.363	13.560	24.803		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.068	11.757	4.311	ALTRI DEBITI CORRENTI	896.171	712.276	183.896		
RATEI E RISCONTI	7.665	8.007	(342)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	34.543	57.850	(23.306)		
ALTRE PARTECIPAZIONI	22	104	(81)	DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	165.479	653.850	(488.372)		
				UTILE D'ESERCIZIO DA IMPUTARE A VERSAMENTO PER MISURE DI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	465	387	78		
TOTALE	2.648.057	2.662.472	(14.415)	TOTALE	2.648.057	2.662.472	(14.416)	(0)	0

La struttura patrimoniale e finanziaria dell'Ente è correlata alla presenza di crediti relativi all'attività di riscossione che hanno una scadenza oltre l'esercizio. Tali crediti - riferiti in particolare ai rimborsi spese procedure esecutive e rappresentati nell'attivo immobilizzato - saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Pertanto, tali crediti risultano illiquidi, mentre i relativi costi sono sostenuti nell'esercizio di competenza, che ha determinato, fino alla revisione del sistema di remunerazione dell'ente entrato in vigore dal 1/1/2022, un costante e sistematico fabbisogno finanziario incrementale.

In sintesi, l'attivo immobilizzato e quello corrente strutturalmente ammontano rispettivamente a quasi 1,2 miliardi e a circa 1,4 miliardo di euro, rapporto che risulta invertito per patrimonio netto e passivo immobilizzato rispetto al passivo corrente. Ciò in quanto lo strumento di copertura del fabbisogno finanziario dell'ente, che presenta una struttura a medio/lungo termine, è principalmente rappresentato dall'anticipazione di cassa (forma tecnica a breve termine) prevista per legge e da statuto dell'Ente.

Pertanto, lo squilibrio della struttura finanziaria evidenziato dallo stato patrimoniale riclassificato evidenzia il mismatching delle scadenze tra fabbisogno e provvista finanziaria.

Il fabbisogno finanziario effettivo è comprensivo delle partite in corso di lavorazione.

In particolare, i saldi al 31 dicembre 2021 recepiscono i crediti e debiti acquisiti al primo ottobre 2021 nell'ambito della citata operazione di subentro nell'attività della ex Riscossione Sicilia SpA. Ove per i saldi migrati non sia stato possibile definire puntualmente l'aging, tali poste sono state classificate tra le partite con aging non definito, in quanto in corso di approfondimento.

Le principali variazioni dell'attivo e passivo immobilizzato sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- riduzione dei crediti immobilizzati per effetto della misura introdotta dal DL 41/2021, che ha previsto il rimborso per l'Ente del 70% delle spese di notifica su ruoli rottamati entro la fine dell'esercizio 2021;
- incremento dei debiti immobilizzati ad esito dell'acquisizione di partite debitorie della ex Riscossione Sicilia le cui scadenze sono in corso di determinazione;
- decremento dei debiti verso banche a vista, per effetto del miglioramento dei flussi finanziari per il cui commento si rinvia alla Sezione "Informazioni Sul Rendiconto Finanziario" della Nota Illustrativa.

Ciò premesso, lo schema di stato patrimoniale riclassificato rappresenta la quota di autofinanziamento del fabbisogno finanziario, derivante principalmente dai crediti illiquidi maturati tempo per tempo per rimborsi spese procedure esecutive e per notifiche; tale presidio è garantito per circa il 50% dal patrimonio netto e dal passivo immobilizzato (comprensivo delle svalutazioni apportate al valore nominale dei crediti per adeguamento al presumibile valore di realizzo), mentre per il restante 50% è garantito, oltre che dagli affidamenti bancari, dal circolante rappresentato dalle somme rotativamente in lavorazione per il riversamento.

I provvedimenti di stralcio, intervenendo sul magazzino ruoli, hanno smobilizzato le quote dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica relative alle annualità interessate, con conseguente riclassificazione di tali poste dall'attivo immobilizzato a quello corrente (nei casi in cui sia prevista la loro erogazione entro l'anno successivo), determinando inoltre la liberazione a conto economico delle relative quote di fondo non utilizzate, riducendo parallelamente il passivo immobilizzato e normalizzando progressivamente gli indicatori strutturali illustrati al successivo paragrafo. Finanziariamente i crediti liquidati contribuiscono a riequilibrare l'esposizione dell'ente, che, stante il sistema di remunerazione vigente fino al 31/12/2021, determinava l'anticipazione sistematica delle spese di produzione, poi sottoposte alla procedura di inesigibilità e liquidate solo molti anni dopo.

Con riguardo allo scenario atteso per l'esercizio 2022, la riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, per il cui commento si rinvia al paragrafo "Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio" della presente Relazione sulla Gestione, ha previsto:

- lo stanziamento da parte dello Stato di 990 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2022;
- il riversamento al bilancio dello Stato delle quote rimosse ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'art.1 comma 15 della Legge n. 234/2021

Tale nuova struttura di remunerazione, si stima possa modificare a regime il fabbisogno finanziario dell'Ente e la relativa pianificazione, riportando l'Ente

nell'ambito della gestione finanziaria ordinaria di un ente pubblico con l'utilizzo dell'anticipazione di cassa nei limiti ordinariamente previsti dalle disposizioni di finanza pubblica (4/12 delle previsioni dei ricavi).

Principali indicatori di struttura finanziaria

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (valori in euro migliaia)		31/12/21	31/12/20
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato	(913)	(1.169)
Quoziente primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato	28%	23%
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) - Attivo fisso	133	(431)
Quoziente secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) / Attivo fisso	110%	72%

Il margine primario e il quoziente primario evidenziano la criticità rappresentata dall'ammontare raggiunto negli anni dai crediti immobilizzati rispetto al fondo di dotazione dell'Ente, mentre il margine e il quoziente secondario evidenziano un significativo miglioramento per effetto della riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa nel 31/12/2021.

Inoltre, tenuto conto della modifica del sistema di remunerazione dell'Ente a partire dal 2022, si reputa opportuno rappresentare specifici indici rappresentativi della gestione di tesoreria e dell'equilibrio finanziario dell'Ente, individuando da un lato l'obiettivo di contenimento degli oneri di tesoreria dall'altro di riduzione progressiva dell'utilizzo del plafond annuo dell'anticipazione di cassa, previsto dalla norma nella misura di 12/12 dei ricavi. Al riguardo, si rappresenta che gli oneri di tesoreria ammontano nell'esercizio 2021 a 2,7 milioni di euro, valore che, rispetto alla media di 3,3 milioni di euro del precedente triennio 2018/2020, presenta un decremento di circa il 18%.

Con riferimento, infine, all'utilizzo del citato plafond dell'anticipazione di cassa, questo si è assestato, su base consuntiva, ai 7/12 nel 2021 a fronte del valore medio di 9/12 registrato nello stesso triennio 2018/2020.

Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99

La tabella che segue riporta, per ciascuna tipologia di ente (Agenzia delle Entrate, Altro Erario, INPS, Altri Enti), le somme richieste per anno di maturazione, le somme ottenute tramite compensazione sui riversamenti e le somme direttamente incassate dagli enti e quindi il debito residuo ancora da incassare aggiornato al 31 dicembre 2021.

(Valori espressi in €/000)

ENTE	ANNO	Saldo al 31/12/2020	Movimentazione 2021				Saldo al 31/12/2021
		RESIDUO DA INCASSARE	IMPORTO COMPENSATO	IMPORTO INCASSATO	STRALCIATO ART.4 D.L. 41/2021	MATURATO 2021	RESIDUO DA INCASSARE
AGENZIA ENTRATE	2011	11.960			(714)		11.246
	2012	8.496			(264)		8.231
	2013	14.792			(434)		14.358
	2014	2.765			(72)		2.693
	2015	3.769			(65)		3.705
	2016	15.354			(442)		14.912
	2017	530			(9)		520
	2018	1.172			(18)		1.154
	2019	326			(8)		318
	2020	24.968		(24.815)	(2)		152
	2021					19.883	19.883
TOTALE ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE		84.132	-	(24.815)	(2.029)	19.883	77.171
INPS	2011	22.868			(5.535)		17.333
	2012	10.273			(1.845)		8.428
	2013	7.943			(851)		7.092
	2014	8.212			(463)		7.749
	2015	6.329			(317)		6.012
	2016	8.164			(390)		7.774
	2017	3.423			(133)		3.291
	2018	4.854			(156)		4.698
	2019	2.576			(151)		2.425
	2020	6.769		(6.366)	(45)		357
	2021					4.395	4.395
TOTALE INPS		81.411	-	(6.366)	(9.886)	4.395	69.554
ERARIO - ALTRI ENTI	2011	395			(8)		386
	2012	305			(2)		303
	2013	280			(2)		279
	2014	319			(2)		317
	2015	512			(2)		510
	2016	500			(2)		498
	2017	306			(1)		306
	2018	368			(1)		367
	2019	458			(1)		457
	2020	139		(127)	(0)		12
	2021					98	98
TOTALE ERARIO - ALTRI ENTI		3.582	-	(127)	(20)	98	3.533
ALTRI	2011	19.450	(104)	(10)	(2.709)		16.627
	2012	13.363	(35)	(6)	(1.005)		12.318
	2013	18.685	(66)	(3)	(812)		17.805
	2014	10.846	(224)	(1)	(370)		10.251
	2015	13.580	(352)	(2)	(477)		12.749
	2016	13.206	(443)	(3)	(514)		12.245
	2017	5.213	(143)	(2)	(211)		4.856
	2018	7.879	(392)	(2)	(207)		7.278
	2019	14.916	(630)	(1.795)	(285)		12.206
	2020	5.739	-	(2.410)	(95)		3.234
	2021					4.627	4.627
TOTALE ALTRI		122.878	(2.389)	(4.235)	(6.686)	4.627	114.195
Totale complessivo		292.003	(2.389)	(35.543)	(18.621)	29.003	264.453

Con riferimento agli altri enti, l'Agente della riscossione invia massivamente a mezzo PEC (in via residuale a mezzo raccomandata agli Enti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria anagrafica) le note di richiesta su base annuale (con esclusione degli enti nei confronti dei quali il credito è inferiore ad euro 50), corredate di riepilogo per ambito provinciale di competenza e per

tipologia di procedura, il cui dettaglio è pubblicato nell'apposito servizio di "Ricezione Dati" disponibile nell'area riservata agli Enti del nostro sito istituzionale.

In ottemperanza a quanto normativamente disciplinato, l'importo dei rimborsi spese eventualmente riscosso dai contribuenti dopo l'erogazione da parte dell'Ente, è riversato, maggiorato degli interessi legali, entro il 30 novembre successivo alla data della riscossione.

Con riferimento alla rappresentazione per controparte dei crediti rappresentati in tabella, è opportuno segnalare che nel mese di novembre 2021 i rimborsi spese riferiti a quote da stralciare ai sensi dell'art 4 del D.L. Sostegni¹ (D.L. 41/2021) sono stati richiesti al MEF, secondo i termini definiti dallo stesso decreto.

¹ **Art. 4 comma 7 D.L. Sostegni:** "Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022"

Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata

Nel presente bilancio d'esercizio, come già nei bilanci a partire dal 2017, l'Ente ha registrato gli effetti economici e finanziari “straordinari” determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (“c.d. rottamazione delle cartelle”).

Tali proventi da Definizione Agevolata nel corso degli anni sono risultati imputabili per circa 1/3 a riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione “aggiuntiva”.

Pertanto, con riferimento alla riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi, i ricavi da Definizione Agevolata sono stati rettificati e rinviati agli esercizi successivi:

- nel bilancio 2017 per un importo pari a 114,9 milioni di euro
- nel bilancio 2018 per un importo pari a 62,8 milioni di euro;
- nel bilancio 2019 per un importo pari a 3,6 milioni di euro.

Tali importi rappresentano la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, ricondotti alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Nel seguito viene riportata una tabella di sintesi delle rettifiche apportate con evidenza delle competenze dei proventi riscossati con lo sviluppo per i prossimi esercizi:

Anno di bilancio	rettifica DEFAGE 2017	rettifica DEFAGE 2018	rettifica DEFAGE 2018 (INCASSI 2019)	rettifica rata unica DEFAGE 2019	Rettifiche ricavi
2017	(114.859.609)				(114.859.609)
2018	34.343.756	(62.764.949)			(28.421.193)
2019	28.045.798	22.012.272	(2.150.519)	(1.459.674)	46.447.877
2020	22.534.414	17.267.037	908.362	559.366	41.269.179
2021	15.935.396	12.093.605	639.399	382.900	29.051.300
2022	7.949.499	6.532.887	355.979	247.411	15.085.776
2023	2.652.221	2.562.212	157.116	159.087	5.530.636
2024	1.849.443	1.166.765	46.854	72.589	3.135.651
2025	1.113.495	739.701	29.407	17.928	1.900.531
2026	428.154	331.124	10.881	10.264	780.423
2027	7.433	57.035	2.412	7.496	74.377
2028		2.310	108	2.600	5.018
2.029				32	32
totale	0	0	0	0	0

Negli esercizi 2020 e 2021 non sono stati rettificati ulteriormente aggi per proventi anticipati, in quanto per la Rottamazione-ter la durata dei piani di rateazione della DEFAGE risulta sostanzialmente in linea con la durata originaria degli stessi.

Tale rilevazione consente, tenuto conto delle previsioni normative vigenti, la corretta rappresentazione in bilancio dell'andamento della gestione e dell'equilibrio economico richiamato dalla normativa di comparto, e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015.

La rappresentazione contabile indicata, anche in osservanza delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze, riflette la natura stessa degli aggi di riscossione, che rappresentano le entrate dell'Ente previste dalla normativa di settore e finalizzate proprio ad assicurare l'equilibrio economico, e quindi la continuità operativa, e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte.

La rilevazione dei risconti (che nel 2021 è pari a 29,1 milioni di euro di maggiori aggi) è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di Definizione Agevolata. Tale criterio di contabilizzazione è stato oggetto di specifico quesito al Dipartimento delle Finanze, riscontrato positivamente dallo stesso Dipartimento e pertanto adottato ad integrazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

Relativamente alla gestione di Riscossione Sicilia Spa i corrispondenti risconti, non rilevati alla data di manifestazione dell'evento, non sono stati rappresentati alla data di subentro in quanto la fattispecie risulta ormai sostanzialmente esaurita al 1° ottobre.

► NORMATIVA DI SETTORE

Nel corso dell'anno 2021, si sono registrati, in materia di riscossione, diversi provvedimenti di interesse diretto o indiretto per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in gran parte emanati nel contesto emergenziale derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tali norme hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:

- Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa
- Nuovo sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione
- Emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus")
- Annullamento debiti 2000-2010
- Compensazioni
- Contributo a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
- Crediti riscuotibili mediante ruolo
- Agevolazioni non spettanti o revocate
- Crisi d'impresa
- Non impugnabilità estratti di ruolo
- Procedure concorsuali
- Norme in materia di applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
- Ulteriori disposizioni di interesse

L'analisi dei singoli provvedimenti è riportata **nell'Appendice A**, facente parte integrante del presente bilancio.

▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme relative all'Ente che hanno avuto, o avranno, riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

- CAD – Codice dell'amministrazione digitale
- Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

L'analisi di tali singoli provvedimenti normativi è riportata nell'**Appendice B** facente parte integrante del presente bilancio.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è orientato al perseguimento delle finalità istituzionali - definite con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni nella Legge 2016 n. 225 - e delle previsioni, conseguenti all'evoluzione della normativa di comparto, riguardanti i piani di produzione, i volumi di riscossione, i programmi di attivazione delle procedure coattive e la valorizzazione economica dei correlati fabbisogni di risorse.

Tali priorità sono esplicitate nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale triennale, emanato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e avente per oggetto le attività prospettate per le Agenzie Fiscali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per quest'ultima è prevista apposita sezione al fine di instaurare un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente, ottimizzare l'attività di riscossione e il rafforzamento del coordinamento con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di incrementare l'efficienza del servizio pubblico e l'efficacia delle procedure di recupero per garantire l'effettività del gettito.

Le disposizioni della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, intervengono in misura radicale sia sull'impianto di governance dell'Agenzia sia sulla revisione del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione per quanto riguarda la copertura dei costi di funzionamento del servizio stesso. Le ragioni di tali interventi sono state declinate nelle relazioni di accompagnamento alla Legge e vengono di seguito riportate, allo scopo di rappresentare le esigenze, gli interventi e le prospettive individuate dal legislatore a partire dall'anno 2022.

Si è quindi rilevata la necessità di proseguire, rispetto a quanto definito in precedenza con il D.Lgs. 159/2015 e con il D.L. 193/2016, nell'evoluzione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione nella direzione del definitivo superamento del modello "duale", anche in ottica di potenziamento dell'efficienza amministrativa e di semplificazione del sistema nel suo complesso, determinando l'avvio di un nuovo processo finalizzato alla progressiva integrazione tra le due Agenzie: Entrate ed Entrate - Riscossione che,

si prevede di realizzare attraverso un cambiamento nella governance di controllo dell'Agente della riscossione e nel sistema di remunerazione per l'attività svolta.

Per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa e dei processi di controllo sull'Agenzia delle entrate-Riscossione nella direzione indicata, si è ritenuto opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo e vigilanza siano attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, anche per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

Nell'ambito delle attività di indirizzo e vigilanza, l'Agenzia delle entrate viene chiamata ad approvare i regolamenti e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con modalità e termini analoghi a quelli previsti dall'articolo 60 del Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, come pure per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento.

Per ciò che concerne la programmazione delle attività di riscossione, in coerenza con le modifiche apportate sulla vigilanza dell'Ente, viene eliminata la previsione dell'atto aggiuntivo in quanto i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno direttamente individuati all'interno della convenzione di cui all'articolo 59 del Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Nella convenzione verranno poi stabiliti, ad integrazione delle risorse stanziare sui capitoli che vanno a comporre l'unità previsionale di base dell'Agenzia delle entrate, gli importi da trasferire in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per:

- gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

Il legislatore inoltre ha tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che in una recente sentenza (n.120 del 2021), aveva evidenziato l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenesse ancora «una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema», risultando conseguentemente necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'Ente e la copertura dei relativi costi. Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'Ente che, allo stato, presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica).

La copertura dei costi di cui sopra, viene definita attraverso la modifica dell'art. 17 del D. Lgs. n.112/1999, ed è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziare in favore di Agenzia delle entrate, che ne cura l'erogazione all'Agente della Riscossione, i finanziamenti di cui all'art. 1 comma 13, lettera b) del D.L. n. 193/2016 sono determinati nell'importo di 990 milioni di euro dalla Legge 234/2021 articolo 1, comma 23.

Alla copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato si provvede anche mediante il riversamento delle quote riscosse allo scopo di integrare la copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, che includono: gli aggi di riscossione sui ruoli emessi sino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione a carico dei contribuenti per le procedure coattive e i diritti di notifica attivate a partire dal 01 gennaio 2022, che sono riversate dall'Agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, inoltre, per l'Ente restano impregiudicati i diritti maturati e quindi i crediti iscritti a bilancio fino al 31 dicembre 2021.

Tale modello di copertura dei costi del servizio risulta peraltro coerente con la natura pubblica dell'Ente, prevedendo la fiscalizzazione degli oneri della riscossione, analogamente a quanto avviene per le attività di controllo e di accertamento.

Ciò premesso, la continuità aziendale, che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID-19, risulta dunque assicurata per legge e proprio dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate-Riscossione, Ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle Entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

Infatti, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo nell'ambito del servizio pubblico.

ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit

L'Ente garantisce un idoneo sistema di controllo interno e di verifica di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad esso demandata, anche attraverso la Direzione Centrale Internal Audit, che assicura le verifiche di audit sui processi e sulle attività svolte.

Per ciò che riguarda l'attività di audit, la Direzione è articolata in un Settore "Audit operativo e compliance" e in un Ufficio "Risk Management e Audit ICT", che operano secondo principi ispirati agli standard internazionali dell'Internal Audit; ad essi è affidata la verifica della funzionalità dei processi operativi e di governo, nonché del rispetto della normativa e della regolamentazione interna. Nella Direzione è inoltre ricompreso il Settore "Protezione dati e Qualità".

Compete alla Direzione la valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno e la promozione di strategie orientate alla mitigazione e prevenzione dei rischi e al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi.

Le relazioni redatte a seguito delle verifiche di audit vengono indirizzate ai vertici dell'Ente; gli esiti dei controlli vengono sistematicamente comunicati alle unità auditate, con le quali, ove necessario, vengono concordate le misure correttive e i tempi per la relativa attuazione. Successivamente si procede al monitoraggio periodico del livello di attuazione delle misure correttive e del loro effettivo completamento, anche tramite appositi interventi di follow up.

Le attività effettuate nell'anno hanno riguardato principalmente il proseguimento degli interventi previsti da precedenti Piani di audit e l'avvio dei nuovi interventi previsti dal Piano di audit 2021, tra cui un audit di processo da svolgere in sinergia con le strutture di Audit dell'Agenzia delle Entrate, al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nelle procedure adottate da entrambe le Agenzie. Gli elementi utilizzati per la formazione del Piano di Audit vengono ricavati anche dalle evidenze emerse nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, che viene annualmente aggiornato e contiene una accurata analisi dei rischi e delle connesse misure di prevenzione, articolata per ognuno dei processi presi in considerazione come significativi per i rischi di tipo corruttivo. L'analisi è svolta anche sui rischi riguardanti la cosiddetta *maladministration*, come da indicazioni dell'ANAC fornite con i vari Piani Nazionali Anticorruzione. Alla formazione del Piano di audit concorrono anche gli elementi emersi durante le attività ricadenti nella categoria del "fraud audit" e le segnalazioni ricevute nell'ambito dell'attività di supporto che la Direzione Centrale Internal Audit svolge nei confronti del MEF, nel quadro delle attività di vigilanza del Ministero sull'Agenzia. La piena attuabilità dei citati piani di audit è stata condizionata dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria, che ha comportato già dal 2020 la sospensione di tutti gli interventi previsti presso gli sportelli, mentre si è verificato un generale rallentamento degli altri interventi in corso e il differimento di alcuni nuovi interventi, al fine di non gravare eccessivamente sulle attività delle strutture aziendali coinvolte.

Oltre agli interventi previsti dai citati Piani, sono stati realizzati ulteriori interventi, non pianificabili, per la maggior parte ricadenti nella categoria del "fraud audit", in risposta ad eventi potenzialmente delittuosi dei quali l'Ente viene a conoscenza.

Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Anche nell'esercizio 2021 l'Agenzia ha proseguito nell'applicazione delle politiche di contenimento, razionalizzazione e stabilizzazione della spesa dando applicazione alle disposizioni, ove ancora in vigore, previste dal D.L. n. 112/2008, dal D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dalla L. n. 208/2015, nonché alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, *infra* riportate.

Tali disposizioni normative hanno previsto limitazioni sia alla spesa nel suo complesso, sia per particolari fattispecie (consulenze, compensi agli organi collegiali, spese di gestione autovetture, canoni di locazione passiva²², spese per convegni, consumi intermedi, vincoli alle spese del personale).

Ai sensi dell'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, i risparmi di spesa conseguiti per l'applicazione di tali norme sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'Ente stesso.

Al riguardo si rappresenta che nel mese di giugno 2021, ad esito dell'approvazione del bilancio 2020, è stato effettuato il versamento dell'utile registrato dall'Ente, pari a Euro 387.135,97, allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla citata Legge n. 160 del 2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", la stessa definisce una serie di misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, il cui ambito applicativo riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, il dettato normativo può essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

- commi dal 590 al 600, riguardanti le misure di razionalizzazione e

²² L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 prevede l'inapplicabilità ope legis degli aggiornamenti ISTAT dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Il relativo termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 con l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", c.d. "Decreto Milleproroghe", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 e in attesa di essere convertito in legge.

contenimento delle spese per beni e servizi;

- commi dal 616 al 620, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di locazione passiva in immobili di proprietà privata, che peraltro trovano applicazione solo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Agenzie Fiscali e non dunque ad Agenzia delle entrate - Riscossione.

Inoltre, al comma 597 della citata Legge n. 160 del 2019, è previsto che deve essere presentata, la relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la quale deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

Si specifica che, per quanto riguarda la corretta sfera di applicazione delle norme sopra richiamate, incluso l'incremento dell'importo del versamento da effettuare, sempre nei limiti del risultato dell'esercizio per l'Agenzia, rilevano le indicazioni fornite dalle circolari interpretative del MEF, inclusa la circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la predisposizione del bilancio di previsione e del budget economico, che fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative delle disposizioni in parola.

Con la circolare n. 9/2020, come sopra accennato, la Ragioneria Generale dello Stato ha inteso fornire i necessari chiarimenti riguardanti le misure introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", essendo intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, considerata inoltre l'incidenza dei decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria per COVID-19 sulla programmazione delle attività degli enti ed organismi interessati e le apposite direttive emanate in proposito dalle rispettive Amministrazioni vigilanti.

A tal proposito si evidenzia che le spese da sostenere per l'emergenza da COVID-19, a prescindere dalla loro natura, sono da considerarsi escluse dai vincoli introdotti dalla Legge n. 160/2019.

Sempre con riguardo ai contenuti della predetta Circolare n. 9/2020, con riferimento alle misure di contenimento della spesa, vengono preliminarmente richiamati i contenuti della relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della Legge di Bilancio 2020, laddove viene precisato che "le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, tenuto conto che la finalità delle norme di cui trattasi è, tra l'altro, quella di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle nuove norme, si ritengono fatte salve le deroghe e le eccezioni vigenti, riferite alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica di cui tali soggetti sono destinatari e che sono state oggetto di disapplicazione. Tale considerazione è suffragata anche dalla terminologia usata dal legislatore che, per la maggiorazione del 10% del versamento al bilancio dello Stato, utilizza il termine "dovuto" nell'esercizio 2018, riconducendo la pluralità dei singoli versamenti, "dovuti" secondo le norme ora disapplicate, ad un unico versamento maggiorato del 10% al bilancio dello Stato.

Inoltre, la circolare n. 11 del 09/04/2021 nel confermare le disposizioni già rappresentate con la precedente n. 9 del 2020 in termini di contenimento della spesa pubblica, fornisce per la vigilanza sull'andamento della stessa una nuova scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato. La stessa è redatta e trasmessa nel rispetto dei termini, per il 2021 entro il 30 aprile, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori, con le indicazioni di dettaglio degli importi da versare, con riferimento all'esercizio 2021.

PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)	714.614	71.461	786.075
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)	4.200	420	4.620
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	718.814	71.881	790.695
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015. (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	1.038.164	103.816	1.141.980
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	447.662	44.766	492.428
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		-	-
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	2.748.657	274.866	3.023.523
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	417.600	41.760	459.360
Totale	4.652.083	465.208	5.117.291
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	12.342.500	1.234.250	13.576.750
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2021
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	6.171.250	617.125	6.788.375
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			26.273.111,7
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento			importo da versare 2021
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento			importo da versare 2021
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			181.320
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento			importo da versare 2021
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento			importo da versare 2021
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			
Si precisa che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016, il versamento delle somme provenienti dai risparmi di spesa sarà effettuato nei limiti del risultato d'esercizio approvato.			

Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 9/2020 della Ragioneria Generale dello Stato prevede che "ai fini dell'applicazione dell'incremento del predetto 10% dell'importo dovuto nell'esercizio 2018, sia fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225. Pertanto, la predetta Agenzia dovrà versare quanto già dovuto nel 2018 con una maggiorazione del 10%, fermo restando il versamento nel limite dell'utile di esercizio".

Per i soggetti interessati, a decorrere dal primo gennaio 2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A del comma 590 e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di spese di personale. Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto:

- alla rilevazione delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 per consumi intermedi alle voci b6, b7 e b8, per la determinazione della media di riferimento, tenendo conto delle esclusioni già adottate precedentemente e con riferimento al D.L. 95/2012 e successivi per la determinazione della base di calcolo dei versamenti obbligatori, come rappresentate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 2959-8 del 19/03/2013 della cessata Equitalia SpA, nonché con nota n. 1336054 del 2020 di Agenzia delle entrate - Riscossione;
- a fissare limiti di spesa, già in sede di redazione della proposta di budget economico, coerenti con il vincolo complessivo venutosi a determinare con il calcolo della media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale nella circolare n. 9 del 2020, al fine di assicurare a consuntivo in ciascuno degli anni 2020, 2021

e 2022, il rispetto dei vincoli e delle conseguenti previsioni di spesa contenute nei budget economici, deliberati e approvati, come rappresentato nella nota n. 1336054 del 6 marzo 2020 indirizzata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Ai fini del monitoraggio vengono di seguito rappresentati i valori di riferimento per il triennio 2016-2018 a confronto con quelli previsti nel budget economico approvato e con quelli contabilizzati a consuntivo nell'esercizio 2021 che restituiscono un posizionamento al di sotto del limite complessivo previsto, (11,0%).

Al fine di adeguare i valori limite dell'intero esercizio, al subentro della regione Sicilia nel perimetro di gestione dell'Ente - adempimento dettato dall'articolo 76 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – nel bilancio di fine anno 2021, sono stati ricompresi nel calcolo del parametro limite i dati rivenienti dalla media degli equivalenti bilanci di Riscossione Sicilia SpA.

	Media triennio 2016-2018	Consuntivo 2021	di cui per emergenza Covid	Consuntivo 2021 al netto emergenza Covid	Consuntivo 2020	di cui per emergenza Covid	Consuntivo 2020 al netto emergenza Covid
Dati in euro							
6) PER MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI	1.527.324	544.833	117.604	427.229	1.534.302	989.670	544.632
7) PER SERVIZI	22.780.303	25.143.148	3.106.615	22.036.533	19.405.522	1.953.738	17.451.784
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	37.203.434	36.607.994	-	36.607.994	35.195.905	-	35.195.905
Totale voci B6 B7 B8	61.511.061	62.295.975	3.224.219	59.071.756	56.135.729	2.943.407	53.192.321
Totale voci B6 B7 B8 Sicilia	4.846.532	Variazione rispetto al vincolo		(2.439.305)	Variazione rispetto al vincolo		(8.318.739)
		Variazione % rispetto al vincolo		(4,0%)	Variazione % rispetto al vincolo		(13,5%)
Totale voci B6 B7 B8 aggregato	66.357.593	Variazione rispetto al vincolo aggregato		(7.285.837)			
		Variazione % rispetto al vincolo aggregato		(11,0%)			

Inoltre, si precisa che in base alle evidenze della Piattaforma Crediti commerciali relative al 31/12/2021 gli indicatori previsti dalla Legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 859, lettere a) e b), come ribadito anche nella circolare n.17 del 7 aprile 2022 della RGS, non presentano valori tali da generare le misure di riduzione sulle previsioni di spesa per consumi intermedi, disposte nei medesimi commi.

Si evidenzia infine che in data 21 dicembre 2021 è entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 16-sexies ("Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche") del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, applicabile anche ad AdeR, la quale dispone che non si applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle condizioni ivi indicate ³.

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/07 reca disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/07, con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

³ In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all' articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

La disciplina antiriciclaggio, in attuazione della citata Direttiva europea, ha aggiornato e modificato l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ed adempimenti ad essa correlati (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione della normativa europea.

In particolare, i soggetti che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, prima inclusi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono oggi ricompresi nella definizione di "Pubblica Amministrazione", con applicazione della diversa disciplina a quest'ultima riferita.

A carico delle pubbliche amministrazioni l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/07 prevede l'applicazione di alcuni obblighi, di seguito indicati.

Il comma 1 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo" si applicano *"agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure"*:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La disposizione prefigura un ambito applicativo alquanto ristretto, riferendosi non agli "uffici della pubblica amministrazione" *tout court* ma (limitatamente) agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di determinati "procedimenti" o "procedure".

Il comma 2 dispone che, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) *“anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo”*.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato di Sicurezza Finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Il comma 4 prescrive che *“al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”*. Tale disposizione sembrerebbe avere un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delineato dai precedenti commi 1, 2 e 3 in quanto si riferisce genericamente *“alle pubbliche amministrazioni”* (e non alle amministrazioni *“responsabili dei procedimenti di cui al comma 1”*).

Il comma 5 dispone che le pubbliche amministrazioni (responsabili dei procedimenti di cui al comma 1), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte

dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 10 del decreto *"assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* (c.d. responsabilità dirigenziale).

La UIF, in data 23 aprile 2018, ha emanato e pubblicato sul proprio sito istituzionale le istruzioni di cui al precedente comma 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 19.11.2018, relative alle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, chiarendo, tra l'altro, quali dati e informazioni vanno trasmessi, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Nelle istruzioni sono stati elencati alcuni indicatori di anomalia che, come affermato dalla stessa UIF, non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, non essendo possibile individuare tutte le fattispecie/operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; allo stesso modo, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'operazione come sospetta, dovendo necessariamente intervenire una valutazione di tutte le informazioni a disposizione.

Nei confronti di AdeR si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- art. 49, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. 231/2007: prevedono il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000 fino al 30 giugno 2020, euro 2.000,00 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed euro 1.000,00 dal 1° gennaio 2022. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane SpA e istituti

di pagamento, ma non tramite AdeR che, pertanto, non potrà accettare, né tantomeno effettuare, pagamenti in contanti di importo pari o superiore alla suddetta soglia. Unica eccezione si rileva nel caso di pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'Ufficiale della Riscossione in fase esecutiva (art. 49, comma 15, D.Lgs. n. 231/2007, che richiama le previsioni di cui all'art. 494 c.p.c. - Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario);

- art. 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 49, comma 7, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 51 del D.Lgs. 231/2007: i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle sopra citate disposizioni (notizie e/o verifiche di infrazioni al divieto di utilizzo del denaro contante o assegni privi della clausola di intrasferibilità) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, ed in relazione alla necessità di effettuare un costante monitoraggio delle istruzioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio che possano impattare sull'operatività del settore della riscossione e sulle attività di corporate, in data 28 settembre 2020 è entrata in vigore una nuova Circolare aziendale (n. 4, 8 agosto 2017 – Versione 2), in tema di “Adempimenti antiriciclaggio”.

All'interno del predetto documento sono state fornite indicazioni normative, nonché operative, in relazione al tema in parola e suggerimenti di dettaglio volti all'individuazione di potenziali operazioni sospette meritevoli di apprezzamento e, quindi, di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

Al riguardo si sta, inoltre, valutando di dare impulso anche all'attività formativa allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto delle disposizioni e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette e ciò per il tramite di specifici corsi in modalità e-learning.

Si evidenzia, altresì, che Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto, già da tempo, a nominare il Responsabile Antiriciclaggio e il Gestore Antiriciclaggio, ovvero il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (figura introdotta e prevista dall'art. 11 delle suddette istruzioni UIF).

Si segnala infine che il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la c.d. V Direttiva Antiriciclaggio - Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 – che ha modificato la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La nuova Direttiva, entrata in vigore il 9 luglio 2018, è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, entrato in vigore, a sua volta, il 10 novembre 2019.

La regolamentazione in parola si è resa necessaria al fine di migliorare il complessivo impianto normativo volto a superare taluni rilievi mossi dalla Commissione Europea, che aveva avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione a causa del non perfetto recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio da parte del D. Lgs. n. 90/2017.

Con la V Direttiva si è quindi modificato il quadro normativo vigente per raggiungere i seguenti obiettivi:

- controlli più rigorosi su valute virtuali Bitcoin e carte prepagate;
- cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
- criteri più severi per l'individuazione dei paesi terzi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.

Inoltre anche il conseguimento, quale finalità di maggior valenza, e ciò anche con riferimento alle specifiche attività di AdeR, di un più puntuale accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust. Tale iniziativa è volta a contrastare le società fittizie

dando, tra l'altro, a qualsiasi cittadino la possibilità di avere accesso ai dati sui beneficiari delle imprese che operano nell'UE. Introducendo tale possibilità anche per i cittadini, gli stessi potranno aiutare a reprimere l'uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni, etc.

Nel merito si evidenzia che tali informazioni saranno da comunicare, ex art. 21, comma 5, D. Lgs. 231/07, al Registro delle Imprese (CCIAA), in osservanza delle disposizioni impartite con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale flusso di dati, da inserire in un "Registro dei Titolari Effettivi", non ha ancora trovato applicazione in quanto non risulta ancora emanato il citato decreto Ministeriale (inizialmente previsto -ex art. 9 del D. Lgs. n. 231/07- entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto medesimo, successivamente rinviato al 4 luglio 2020 dall'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 125/2019), attualmente esistente, dal 23 dicembre 2019, ma solo in forma di "bozza".

Per quanto precede AdeR dovrà comunicare, quando verrà ufficialmente previsto, i propri dati ed informazioni in merito alla propria titolarità effettiva, in quanto impresa dotata di personalità giuridica inserita nel Registro delle imprese. Inoltre, al fine di porre in essere iniziative procedurali coerenti anche con gli indicatori di anomalia di cui alle Istruzioni di Banca d'Italia del 23 aprile 2018, si ritiene che l'Agente della riscossione potrebbe accedere al richiamato registro ai fini di più efficaci controlli volti al contrasto di attività di riciclaggio.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione: i reati contro la Pubblica Amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni

colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e strumenti di pagamento diversi dai contanti, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 28/10/2021;
- un Codice Etico, la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 27/06/2019.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sono attribuite e svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, la cui composizione è espressamente stabilita dalle norme statutarie.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione della responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione del Modello 231. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macro processi e dei processi dell'Ente a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
 - ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macro processi e processi dell'Ente così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
 - ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Si segnalano di seguito i più recenti interventi normativi in argomento:
- il D.L. n. 184 del 2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", che ha introdotto l'art. 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti") nel D.lgs. n. 231/2001 e che include nell'alveo dei reati presupposto i seguenti reati:
 - ✓ indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - ✓ frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter

c.p.).

A seguito sia dei predetti interventi del legislatore sia del subentro *ex lege* di Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della sciolta Riscossione Sicilia a fa tempo dal 1° ottobre 2021, il Comitato di Gestione dell'Ente nella seduta del 28 ottobre 2021 ha approvato gli aggiornamenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Allegati, Matrice dei processi sensibili e Protocolli. Per tutte le risorse di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto, la riforma e il riordino in un unico testo normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Riguardo all'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione si segnalano gli adempimenti posti in essere nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 81/2008:

- è stata disposta, con Determinazione del Presidente n. 39 del 20 dicembre 2018, l'attribuzione dell'incarico di Delegato del Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 e per gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, al Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione per il personale delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12, nonché al Responsabile della Rete Territoriale Nord, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Nord e al Responsabile della Rete Territoriale Sud, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Sud (con esclusione delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12).

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- l'attività di revisione e aggiornamento del DVR, emesso in data 1/7/2017, che rappresenta un obbligo finalizzato al continuo adeguamento delle misure adottate in relazione alle criticità emergenti, è stata portata a compimento a dicembre 2019 e, successivamente, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Documento di Valutazione dei Rischi è stato nuovamente aggiornato e approvato in data 4 giugno 2020, con l'inserimento in allegato di una nuova specifica appendice COVID-19 del Manuale Unico della Sicurezza dell'Ente contenente le misure di prevenzione e protezione atte alla mitigazione del contagio, e successivamente in data 27 gennaio 2021 con l'inserimento di un'ulteriore revisione dell'analisi del rischio relativo al contenimento del contagio da COVID-19 per i dipendenti che operano anche in luoghi di lavoro esterni alle sedi dell'Ente in previsione di una futura ripresa delle attività ed ulteriormente aggiornato in data 1 ottobre 2021 per l'inserimento delle analisi del rischio specifiche delle sedi ex Riscossione Sicilia;
- con riferimento agli aspetti di sicurezza correlati alla gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze (ivi inclusi i coordinamenti tesi alla riduzione del contagio da COVID-19) viene costantemente, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, monitorato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e formalizzato il coordinamento inerente ai rischi da interferenze nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- relativamente agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi in FAD per i preposti e per i lavoratori con particolare riferimento alle norme di contenimento del contagio presenti all'interno del citato Manuale della Sicurezza e per gli addetti alla gestione delle emergenze nelle varie sedi dell'Ente;

- relativamente agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nel periodo indicato, nonostante le difficoltà strettamente correlate alla pandemia in corso, sono proseguite le visite di sorveglianza sanitaria, sia periodica che a richiesta, anche nell'ottica di maggior tutela per i soggetti con fragilità.

Si rappresenta, altresì, che l'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 77/2020, ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da COVID-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella Sezione Emergenza epidemiologica da COVID-19 della Relazione sulla gestione.

Si segnala, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 – Suppl. Ordinario n. 29 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*. Tale provvedimento, che è entrato in vigore in data 27 agosto 2020, ha stabilito norme fondamentali in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e ha abrogato la previgente disciplina di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..

Si evidenzia, infine, che l'articolo 13 ("Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro") del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (c.d. "Decreto Fiscale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 81/2008, quali, in particolare, la riforma del sistema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la previsione di nuovi obblighi a carico del Datore di lavoro e del Dirigente, nonché dei preposti.

Protezione dei dati personali

In riferimento alle esigenze e alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in specie derivanti dal rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche GDPR), Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato e gestisce dal 2018 uno specifico Sistema di Gestione per la Protezione dei dati.

Attraverso detto Sistema di Gestione, l'Ente persegue il miglioramento continuo del modello operativo e organizzativo della *data protection*, incentrato sui principi di *accountability* e sulla corretta valutazione dei rischi connessi ai trattamenti di dati personali che svolge per il perseguimento della propria funzione istituzionale.

In tale ottica l'Ente ha realizzato nel corso dell'anno 2021 un insieme di iniziative di seguito elencate:

- analisi e revisione periodica dei contenuti del registro dei trattamenti con il coinvolgimento delle relative strutture;
- verifica sulla base della dinamica dei trattamenti delle necessarie valutazioni d'impatto prescritte dall'art. 35 comma 2 del GDPR. In particolare, si è proceduto, a partire dalla verifica della sussistenza dei criteri predittivi di un potenziale rischio intrinseco elevato (secondo il WP248⁴), alla definizione di

⁴ WP 248 Linee Guida su *Data Protection Impact Assessment*

una pianificazione per le realizzazioni delle valutazioni d'impatto della protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment* DPIA), non ancora completate;

- conduzione, in coerenza con la pianificazione ed evoluzione delle iniziative in corso, di specifiche analisi di rischio sulla base della metodologia e dei tools interni, definiti in coerenza con quanto uniformemente concertato all'interno del Sistema Integrato della Fiscalità (SIF);
- attuazione, come previsto dal SGPD, della rilevazione trimestrale che prevede un riscontro da parte delle strutture competenti per i trattamenti riguardo allo stato di attuazione del SGPD nel suo complesso (ricezione istanze degli interessati, individuazione DPIA da realizzare, segnalazioni anomalie etc...).

Nell'ambito delle attività di miglioramento del Sistema per la Gestione dei Dati personali è stata avviata la fase realizzativa del progetto di adozione di una soluzione informatica (Archer) per la gestione integrata dei processi e delle componenti del trattamento, previste dall'applicazione del GDPR, nell'ambito delle scelte operate dal SIF.

Il progetto in corso prevede la definizione dei processi che dovranno essere gestiti dalla piattaforma, le specifiche configurazioni dei diversi moduli e la fase di collaudo.

Con riferimento alle iniziative finalizzate ad innalzare le misure di protezione dei dati personali trattati dall'Ente, si è proceduto:

- all'avvio della prima fase del progetto per l'estensione del catalogo delle misure di sicurezza associate ai requisiti di *cybersecurity* e *data protection*;
- alla pianificazione di una specifica valutazione (*assessment*) di sicurezza su un perimetro di applicazioni informatiche con la realizzazione di un'analisi finalizzata alla misura dello scostamento (*gap analysis*) dei livelli e misure di sicurezza individuati nella prima fase del progetto e confrontati con quelli in uso dall'Ente, tenuto conto delle specifiche peculiarità.

Si segnala di seguito, per quanto di specifico interesse per l'Ente, un recente intervento normativo in materia di protezione dei dati personali.

Il D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, così come convertito dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021, ha:

- modificato l'art. 2 *ter* del D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice privacy) *"Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"* e l'art. 2-sexies del medesimo decreto *"Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante"*;
- abrogato l'art. 2- *quiquiesdecies* del Codice privacy, in tema di provvedimenti adottati d'ufficio dal Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati.

In particolare, la nuova formulazione degli artt. 2 *ter* e 2-sexies prevede che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa essere costituita non solo da norma di legge o regolamento ma anche da atto amministrativo generale.

Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è anche consentito se necessario ai sensi del *comma 1-bis* dell'art. 2 *ter* del Codice privacy – nei limiti ivi previsti - ovvero se il trattamento dei dati è *"necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti"*.

Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015

L'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 è una scelta strategica operata dall'Alta Direzione per disporre di un sistema di governance dedicato a migliorare le prestazioni dei servizi offerti, affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto in cui opera, alla realizzazione dei suoi obiettivi e facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del Contribuente e/o dell'Ente creditore.

Con cadenza periodica annuale il SGQ conduce audit Qualità presso le strutture operative e centrali dell'Agenzia. I processi e le attività sono selezionati utilizzando criteri di campionamento secondo un programma che, coerentemente con la pianificazione triennale della certificazione, sottopone tutti i processi organizzativi a verifica con una focalizzazione su quelli più critici in termini di soddisfazione del contribuente/Ente. Nel 2021, il campione delle strutture oggetto di audit interno, ha previsto la verifica di n. 6 Direzioni Regionali su 18, n.6 Aree Territoriali e n. 7 Settori delle Direzioni di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In coerenza con le tempistiche definite per la pubblicazione delle misurazioni relative ai livelli di performance qualitativa registrati per i processi critici, si è proceduto alla pubblicazione dei Quality Outlook per i provvedimenti di Rateizzazione e Sospensione Legale della Riscossione.

I livelli qualità misurati per ciascuna Direzione Regionale sono stati i driver utilizzati per le conseguenti attività di consuntivazione dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi qualità assegnati per il 2020 e per l'assegnazione dei nuovi target operativi per il 2021.

Relativamente agli obiettivi di miglioramento delle performance qualitative dei propri processi/prodotti/servizi per il 2021, l'assegnazione dei nuovi target ha tenuto conto della straordinarietà degli eventi intervenuti nell'anno 2020 e di quelli del primo semestre 2021.

Nella prospettiva della verifica periodica condotta dall'Ente esterno di certificazione, RINA Spa, sono state realizzate tutte le attività propedeutiche alla

visita di sorveglianza comprese la preventiva verifica con la Direzione circa il documento sintetico di riesame del Sistema di Gestione.

In corso di svolgimento e oggetto di pianificazione per il secondo semestre 2021 sono le attività di automazione della reportistica dei Quality Outlook.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione ed anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ha adottato un proprio "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT o Piano).

Con delibera del 25 marzo 2021, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Il Piano è stato predisposto al fine di individuare quali processi siano esposti al rischio corruttivo e in che misura. I processi sensibili sono elencati in uno specifico allegato del PTPCT (allegato 3 "matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012") all'interno del quale, per ogni processo, sono indicati, la tipologia di area a cui il processo appartiene ed il grado di rischio del processo (basso, medio o alto).

Per i processi maggiormente esposti sono state previste misure di mitigazione del rischio ulteriori rispetto a quelle già esistenti all'interno dell'Ente consistenti principalmente in:

- controlli ex ante, controlli a campione e attività di monitoraggio da inserire all'interno dei documenti del Sistema Normativo (circolari, manuali unici, etc.);
- implementazioni sui sistemi informatici.

Alle misure di prevenzione specifiche si affiancano le misure di prevenzione trasversali che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti l'Ente nel suo complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero gli interventi la cui attuazione discende obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dai decreti attuativi nonché dalle indicazioni dell'ANAC.

Come misura di prevenzione trasversale è stata pianificata ed attuata con Determinazione del Presidente n. 4 del 21 febbraio 2020 l'emanazione di un Regolamento interno che disciplina le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ed attività extra lavorative da parte dei dipendenti dell'Ente nonché gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale finalizzati ad assicurare la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013. La suddetta misura di prevenzione è stata raccomandata alle Agenzie fiscali dall'ANAC, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2018.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente un'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione le cui risultanze sono illustrate nella relazione annuale redatta ai sensi dall'art. 1, c.14 della Legge n. 190/2012.

Il Piano contiene, inoltre, una sezione specifica dedicata alla trasparenza dove vengono illustrate le misure attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (c.d. "decreto trasparenza").

Ai sensi del Decreto trasparenza, sul sito istituzionale dell'Ente, è presente la sezione "Amministrazione trasparente" all'interno della quale sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni dallo stesso decreto individuati.

Per quanto riguarda invece l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri Contenuti" - "Accesso Civico". A seguito di presentazione delle cosiddette istanze "FOIA", le strutture competenti, individuate sulla base dell'oggetto delle richieste pervenute, effettuano tutte le attività necessarie alla relativa evasione, nei tempi e nei modi descritti dalla vigente circolare interna sul tema.

Il presidio di tutte le istanze di accesso civico generalizzato presentate è garantito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, inoltre, ha anche il ruolo di soggetto direttamente incaricato dell'evasione delle richieste di riesame eventualmente pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Si evidenzia al riguardo che in data 29 ottobre 2020 il Comitato di Gestione ha approvato il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato", poi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e che con Circolare n. 55 del 10/11/2020 sono state fornite a tutto il personale le indicazioni operative in tema di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato. In data 15 luglio 2021 è stata emanata la seconda versione della Circolare 55/2020, implementando la stessa con le istruzioni per la trattazione del c.d. "accesso difensivo". Un'ulteriore importante misura di prevenzione della corruzione prevista dal legislatore è la disciplina del c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite di cui il lavoratore (*whistleblower*) sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* ha modificato l'articolo 54-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, estendendo la relativa disciplina anche al settore privato.

Su tale argomento l'ANAC, con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha emanato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)";

In conformità alle disposizioni normative, Agenzia delle entrate-Riscossione adotta una procedura informatica protetta, che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un applicativo che garantisce il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni (contenuti crittografati). Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 179/2017, sono state introdotte nel Codice disciplinare dell'Ente specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Infine, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato anche il *"Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"*. Tale protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Ente e degli operatori economici, che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Giova altresì fare richiamo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le principali disposizioni della sopra richiamata legge riguardano:

- l'aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione;
- il divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione da un minimo di 5 anni fino all'interdizione a vita;
- a partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione – non solo per i reati di corruzione – non trova più applicazione dopo la sentenza di primo grado, che sia di condanna o di assoluzione;
- la possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione;
- per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado;
- il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze illecite (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo).

Si richiamano anche:

- la Delibera dell'ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001”;
- la Delibera dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;
- la delibera dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

Infine si evidenziano le modifiche apportate:

- dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che all'art. 1, comma 163, novella il decreto legislativo n. 33 del 2013, incidendo, in particolare, sull'articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di

pubblicazione e di accesso civico, e sull'articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici;

- dal Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 c.d. "Milleproroghe" – convertito con modificazioni con la Legge n. 8/2020 - che all'art. 1, comma 7, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, e nelle more di un adeguamento normativo in merito a quanto previsto dalla stessa sentenza, prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti di cui all'articolo 14 comma 1-bis del decreto trasparenza non si applicano la previsione della responsabilità dirigenziale e le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Viene prevista l'emanazione - entro il 31 dicembre 2020 - di un Regolamento nel quale siano individuati i dati elencati al comma 1 dell'articolo 14 del decreto trasparenza, che i soggetti pubblici, tra cui AdeR, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di specifici criteri richiamati nella norma stessa;
- dal Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. Milleproroghe convertito con la legge 26 febbraio 2021, n. 21- che per quanto riguarda l'argomento della linea che precede – prevede con l'art. 1, comma 16 una modifica all'art. 1, comma 7, D.L. n. 162/2019 stabilendo il termine del 30 aprile 2021 per l'adozione del Regolamento per individuare i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali; fino alla data dell'entrata in vigore del predetto Regolamento (peraltro ad oggi non ancora emanato), ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013.

Il sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”

Il sistema “pagoPA” è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, gestita dalla pagoPA Spa in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) il quale precisa che “al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”. Il CAD inoltre ha affidato ad AgID (ora pagoPA SpA), sentita la Banca d'Italia, il compito di definire le linee guida per la specifica delle modalità tecniche e operative per l'esecuzione dei pagamenti elettronici e introdotto, all'articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/ 2012, l'obbligatorietà dell'uso di una piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le pubbliche amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio.

Con il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, la data di scadenza, prevista dall'articolo 65 comma 2 del Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 che stabilisce “l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni”, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 (in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.L. n. 162 del 2019, convertito in Legge 28 febbraio 2020 n. 8, che fissava al 30 giugno la data di decorrenza dell'obbligo). Pertanto, a partire da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 (Direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato euro) non possono in alcun modo eseguire pagamenti che non transitino per il sistema pagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi quali:

- la Delega unica F24 (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli da esso erogati purché una specifica previsione di legge ne imponga la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Dal punto di vista dei cittadini il sistema pagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici, a favore della Pubblica Amministrazione, che ha l'obiettivo di garantire agli utilizzatori finali (privati e aziende) di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice, in totale trasparenza nei costi di commissione e in funzione delle proprie esigenze. È un sistema costituito da regole standard e strumenti che mettono in connessione gli Enti pubblici, che devono ricevere pagamenti da cittadini e imprese, con Banche, Poste e altri istituti di pagamento (denominati "Prestatori di Servizi di Pagamento" – PSP) aderenti al "Nodo dei Pagamenti" AgID.

La piattaforma pagoPA porta i principali seguenti benefici:

- per i cittadini in termini di: trasparenza e minori costi, possibilità di usufruire dei servizi pubblici in maniera più immediata, semplificazione del processo di pagamento che consente di usufruire del maggior numero di canali e servizi possibili, standardizzazione dell'esperienza utente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, e standardizzazione delle comunicazioni di avviso di pagamento, riconoscibile su tutto il territorio nazionale;
- per la Pubblica Amministrazione in termini di: riduzione dei tempi di incasso attraverso l'accredito delle somme direttamente sui conti dell'ente beneficiario entro il giorno successivo al pagamento, riduzione dei costi di gestione del contante, miglioramento dell'efficienza della gestione degli incassi attraverso la riconciliazione automatica, superamento della necessità di bandire gare per l'acquisizione di servizi di incasso, con conseguenti riduzioni di inefficienze e costi di commissione

fuori mercato, riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle applicazioni online (riuso soluzioni), eliminazione della necessità di molteplici accordi di riscossione e maggiori controlli automatici per evitare i doppi pagamenti e le conseguenti procedure di rimborso;

- per l'intero sistema Paese in termini di: completa aderenza agli standard della direttiva PSD2 e incentivazione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici a livello nazionale attraverso l'utilizzo con le transazioni verso la Pubblica Amministrazione, che consente di stimolare il mercato e favorire, a tendere, una maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento ed un livellamento delle commissioni.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha aderito, in forza di legge, al Nodo dei Pagamenti-SPC nel 2016. L'Agenzia ha avviato l'operatività sul sistema pagoPA a fine 2016, attivando il c.d. "modello 1" per tutti i pagamenti effettuati attraverso il sito web e l'App Equiclick e nel corso del 2019 ha attivato il "modello 3", secondo le specifiche rilasciate con le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi versione 1.2 – febbraio 2018".

Nel percorso di progressiva adozione degli standard pagoPA, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato un importante progetto di adeguamento dei sistemi di stampa dei documenti esattoriali per sostituire gradualmente la precedente modalità di riscossione tramite RAV con il nuovo avviso di pagamento pagoPA ed emissione del relativo codice IUV (Identificativo Univoco di Pagamento):

- alla data del 30 settembre 2020 tutti gli atti della riscossione, precedentemente emessi con modulo RAV, sono stati adeguati con previsione del modulo di pagamento pagoPA: avvisi di intimazione, preavvisi di fermo, avvisi di pagamento GIA, entrate patrimoniali, cartelle di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di presa in carico, istanze di rateizzazione;
- è stato adeguato, a partire dal 01 gennaio 2019, e inserito nel circuito dei pagamenti pagoPA anche il pagamento dei bollettini RAV ancora in

circolazione, grazie ad alcune specifiche tecniche emanate da pagoPA e definite insieme all'Agenzia;

- sono state adeguate al sistema pagoPA anche le richieste di pagamento afferenti all'area "Corporate" (es. fatture attive, richieste di pagamento verso dipendenti, ecc) unitamente a richieste di crediti verso Enti per attività di riscossione. In tal senso è stata altresì emanata la Circolare n. 52 denominata "Ciclo Attivo con pagoPA";
- sono in corso di sviluppo le attività di adeguamento di emissione di flussi di pagamento tramite bonifico bancario con indicazione dello IUV, secondo le specifiche pubblicate da CBI nel corso del mese di dicembre 2020;
- è in previsione di completare il processo di adeguamento per inviare bollettini di pagamento pagoPA anche per alcuni documenti esattoriali inizialmente non previsti (ad esempio la Comunicazione Preventiva di Ipoteca emessa senza RAV o per automazione di processi di richiesta di pagamento prima gestiti manualmente come il recupero delle spese di lite maturate in caso di giudizi favorevoli all'Ente per contenzioso esattoriale, c.d. "Spese di Vittoria");
- è in programmazione anche l'adeguamento del pagamento tramite POS di ultima generazione predisposto al colloquio con il sistema pagoPA. L'iniziativa sarà avviata in seguito all'acquisizione del nuovo servizio di Tesoreria. In tema di mezzi di pagamento si segnala che, sempre nel corso del 2020, è stata attivata la modalità di sottoscrizione dei mandati SDD tramite presentazione diretta presso gli sportelli di AdeR (c.d. "SDD base") al fine di ridurre tempistiche e anomalie derivanti dalla precedente modalità di presentazione tramite banca (c.d. "SDD Avanzato").

Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)

In base a quanto previsto dalla scheda tematica "F" della Circolare n. 14 del 29 aprile 2019 della RGS (in relazione all'introduzione di incentivi e sanzioni finalizzati ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento attraverso il monitoraggio delle informazioni gestite sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali) Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato le attività necessarie alla comunicazione del debito scaduto e non pagato (stock, ricognizione 2018) secondo quanto previsto dalle regole di calcolo rese disponibili dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Indicatore di tempestività dei pagamenti in PCC

Sempre con riferimento alle nuove previsioni della L. 145/2018 (e in base a quanto già indicato da giugno 2017 sulla PCC), il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso disponibili e liberamente consultabili (tramite un apposito cruscotto predisposto sulla "BDAP" (Banca dati delle pubbliche amministrazioni) i dati relativi alla tempestività dei pagamenti di tutte le pubbliche amministrazioni, calcolati in base ai dati segnalati sulla piattaforma e oggetto di monitoraggio, ai fini della definizione delle sanzioni per ritardi nei pagamenti previste dalla citata Legge di bilancio.

L'ultimo dato pubblicato sul sito del MEF riguarda i dati relativi ai tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni al 30 settembre 2021 da cui risulta per l'Ente un indicatore di Tempestività dei pagamenti pari a -12 giorni e un Tempo medio di pagamento ponderato pari a 19 giorni, in linea con quanto pubblicato per l'anno 2020 in cui si è registrato un indicatore pari a -15 (con tempo medio di pagamento ponderato pari a 16 giorni).

Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Nel 2018 è stato avviato il nuovo sistema ERP (Enterprise Resource Planning) MS Dynamics AX finalizzato a supportare la gestione dei principali processi corporate e di governo di Agenzia delle entrate-Riscossione, riportando all'interno di un unico sistema gestionale, tutti i dati e le informazioni utilizzate nell'ambito di più processi. L'adozione di un sistema ERP, previsto anche dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ha permesso di:

- ridurre incoerenze e ridondanze e facilitare lo scambio delle informazioni di interesse tra le varie strutture organizzative;
- ottenere maggiore coordinamento e standardizzazione delle attività, anche attraverso una maggiore automazione delle stesse;
- disporre di un controllo integrato sulle variabili gestionali più rilevanti, supportando peraltro lo sviluppo del modello di contabilità analitica dell'Ente;
- semplificare il parco applicativo gestito, superando i precedenti sistemi gestionali specifici di processo.

I moduli attivati dal 2018 ad oggi coprono le seguenti aree aziendali:

- ciclo attivo: gestione delle convenzioni con gli enti, emissione di richieste di pagamento verso enti e fatture elettroniche, emissione del modulo di pagamento pagoPA;
- ciclo della spesa: modulo di pianificazione del budget e del controllo della spesa, modulo degli acquisti, a partire dalla definizione del masterplan, la gestione del piano dei fabbisogni e del ciclo acquisitivo dal censimento della richiesta di acquisto alla gestione della fase esecutiva del contratto, cubi di analisi per il controllo della spesa, gestione documentale collegata con share point, produzione automatizzata dei file per la rendicontazione delle fatture sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF;
- gestione cespiti e immobili: gestione contabile e fisica dei cespiti, modulo

della logistica per la gestione delle sedi;

- tesoreria: emissione di flussi di pagamento tramite bonifico (anche con lo sviluppo previsto dello IUV) e tramite assegni di traenza (in uso principalmente per le soccombenze in giudizio) con gestione del ciclo di spedizione, acquisizione automatica degli esiti di pagamento e controlli di congruità con distinte emesse dal sistema, acquisizione dei flussi di incasso con contabilizzazione automatica delle transazioni;
- contabilità generale e Bilancio: acquisizione della contabilità di riscossione, compensazioni partite su conti transitori, produzione delle tabelle per la nota integrativa, reporting di mastri contabili.

Nel marzo 2021 l'Agenzia, in linea con il piano Agid di crescita Digitale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione, ha avviato un'iniziativa strategica per la migrazione della versione del sistema ERP da Microsoft Dynamics AX 2012 R3 alla versione in cloud denominata "Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations", che si concluderà entro giugno 2022.

I principali obiettivi e i vantaggi, che hanno portato l'Ente ad individuare nella soluzione SaaS la scelta migliore, sono stati:

- gestione unificata delle due soluzioni **ERP** ed **HR** con vantaggio **base dati comune** e unico modello di gestione;
- il sistema SaaS è sempre aggiornato all'ultima versione disponibile;
- possibilità di tempestiva adozione dei rilasci Microsoft in aderenza alle **normative civilistico/fiscali**;
- accesso all'applicazione semplificata mediante **browser web, user interface evoluta**: supporto all'integrazione con Office e possibilità di accesso mediante dispositivo mobile);
- servizio applicativo progettato al fine di garantire la **Business Continuity**. I servizi sono monitorati e mantenuti da Microsoft nel rispetto dei più alti standard di qualità e sicurezza al fine di assicurare costantemente alta disponibilità e disaster recovery;

- rispetto delle **prescrizioni generali in ambito GDPR** e supporto attivo e funzionale nella esecuzione delle relative attività;
- strumenti per il **Controllo, Implementazione e Monitoraggio** basati sulla piattaforma LifeCycle Services (**LCS**) di Microsoft;
- personalizzazioni del software che avvengono mediante un modello “per estensioni” (extension).

Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Con riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni, nel secondo semestre 2021 sono proseguite le iniziative di seguito descritte, finalizzate a migliorare il livello complessivo della sicurezza delle informazioni gestite in AdeR.

In riferimento alla certificazione ISO 27001, conseguita a fine 2019, riguardante “Servizi e Processi di gestione del Data Center”, sono state ultimate le attività raccomandate dal Certificatore nel rapporto di Audit di prima Sorveglianza, emesso a gennaio 2021. In particolare, le iniziative hanno riguardato: il miglioramento della procedura di gestione degli accessi fisici al Data center (proposta di aggiornamento delle regole contenute nel Manuale La sicurezza) e il completamento delle informazioni, riguardanti le attività di rilevazione delle vulnerabilità dei sistemi con l'integrazione dei dati relativi all'eventuale sfruttamento delle vulnerabilità, da parte di agenti malevoli, antecedente all'applicazione delle necessarie e opportune misure di sicurezza.

È stato eseguito uno specifico audit riguardante la gestione della sicurezza delle informazioni nel perimetro di gestione dei dispositivi di firma digitale (HSM), di proprietà di Poste Italiane, allocati presso il Data Center di AdeR, sede di Roma, via Grezar, 14. L'audit ha riscontrato un corretto presidio della gestione della custodia dei dispositivi HSM ed un contesto propositivo, proattivo e collaborativo tra le strutture preposte alla gestione. A conclusione dell'audit sono state formulate alcune osservazioni inerenti alla proposta di integrazione della Circolare n. 39 – Misure di Sicurezza ICT, da realizzarsi entro il 30 giugno 2022.

È stato predisposto sulla Intranet di AdeR, Openspace, uno specifico spazio dedicato alla cybersecurity, realizzato per mettere a disposizione di tutti i dipendenti utili strumenti per acquisire la consapevolezza necessaria in tema di sicurezza informatica.

All'interno di tale spazio è stata predisposta una sezione di "Awareness", contenente informazioni per accrescere la consapevolezza sui rischi in tema di cybersecurity, una di "Pillole", ovvero infografiche con consigli e suggerimenti utili che saranno pubblicate con cadenza mensile, una di "News", con tutte le segnalazioni relative agli alert di sicurezza pubblicate, nel tempo, su Openspace e infine un glossario contenente i termini più usati relativi alla cybersecurity.

Iniziative digitalizzazione servizi

Nel corso del 2021, in linea con la strategia dell'Ente che punta al costante miglioramento della relazione con il contribuente e coerentemente con le previsioni in materia di riscossione contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2020-2022 declinate in indicatori-obiettivo nell'Atto aggiuntivo, l'Agenzia ha perseguito e completato le iniziative programmate in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei servizi erogati.

Tali iniziative sono essenzialmente rivolte alla realizzazione di servizi ai contribuenti ed agli enti, all'accrescimento dei livelli di efficientamento, e di automatizzazione dei servizi di riscossione, nonché alla realizzazione dei sistemi informativi per la gestione aziendale.

Per quanto riguarda la realizzazione e l'evoluzione dei **servizi digitali per i contribuenti** (cittadini, imprese e intermediari), disponibili sul portale web dell'Agenzia, i dati registrati nel corso del 2021, che risentono dell'interruzione per buona parte dell'esercizio delle attività di notifica e di riscossione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, seppur ridotti in valore assoluto, confermano un costante utilizzo da parte dei contribuenti e degli intermediari dei servizi online; tali servizi, per buona parte dell'esercizio, hanno quindi

consentito ai cittadini di mantenere una relazione a distanza con l'Agente della riscossione e di poter operare attraverso canali remoti e asincroni.

Fra le principali attività realizzate si segnalano quelle relativi all'area pubblica del portale web che è stata interessata nel corso del 2021 da molteplici interventi, tra i quali l'attivazione del servizio "Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento", che consente al cittadino di ricevere copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli per il pagamento di tutte le rate contenute nel piano di "Rottamazione-ter", "Definizione agevolata per le risorse proprie UE" e "Saldo e stralcio", nonché del servizio "Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro (Cfr. D.L. n. 41 del 22/03/2021)", che consente di verificare se nel piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio" ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 ("Decreto Sostegni") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021.

Per quanto attiene all'area riservata dedicata ai contribuenti (Cittadini e Imprese) e agli Intermediari (EquiPro), a gennaio è stata resa disponibile la funzionalità di autenticazione mediante l'utilizzo della Carta di Identità elettronica (CIE).

Al fine di assicurare la piena operatività degli sportelli nel rispetto delle misure a tutela dei contribuenti e del personale, il servizio di prenotazione online "Prenota ticket" è stato esteso a tutti gli sportelli di AdeR, e da ottobre 2021, anche a quelli della Regione Siciliana. Inoltre, a settembre è stata resa disponibile in via sperimentale la funzionalità di prenotazione appuntamento per lo sportello online, nuovo servizio che consente ai cittadini di dialogare e chiedere assistenza in modo semplice e veloce da PC, smartphone o tablet, senza la necessità di muoversi da casa, relazionandosi con personale dell'Agenzia in tempo reale e con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili presso lo sportello territoriale.

Con riferimento ai **servizi rivolti agli enti**, a luglio 2021 è stato attivato il nuovo servizio Accertamenti esecutivi Ente, che consente all'ente di affidare ad Agenzia delle entrate-Riscossione gli avvisi di accertamento, divenuti esecutivi,

relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, ai sensi dell'art. 1 comma 792, lettera B della Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Nel corso del 2021 è stato, inoltre, rivisto il processo di registrazione utenti all'area riservata Enti (cd. "portale enti creditori"), sezione che consente agli enti creditori di accedere in maniera sicura ai servizi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a loro disposizione per operare con efficacia e gestire tutte le fasi del processo di riscossione a mezzo ruolo.

Nell'ambito dei **servizi di supporto alla Riscossione**, sono stati effettuati molteplici interventi volti ad assicurare il rispetto della compliance all'evoluzione della normativa in materia di riscossione con particolare riguardo alla sospensione delle attività di riscossione a recepimento delle disposizioni normative relative all'emergenza COVID-19.

Sono inoltre proseguite le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo della Riscossione, dei servizi di gestione delle procedure cautelari ed esecutive, della gestione delle eccedenze, del servizio di quietanzamento pagamenti manuali (F35 e bonifici) e dei servizi ICT di elaborazione, stampa e delivery multicanale dei documenti esattoriali.

Per quanto riguarda le nuove gare di recapito, notifica e stampa, sono state realizzate e rilasciate in esercizio le nuove piattaforme di interscambio che potranno essere attivate alla partenza dei nuovi contratti.

Per quanto riguarda i **servizi ICT a supporto dei processi corporate aziendali**, nel corso del 2021 si è provveduto ad implementare ulteriori funzionalità del sistema che hanno interessato differenti processi aziendali facendo evolvere la piattaforma ERP nell'applicativo di riferimento dell'intero panorama corporate aziendale.

Inoltre, coerentemente con la strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel corso del periodo in oggetto sono state avviate e sono tuttora in corso di svolgimento le attività volte alla migrazione nel cloud pubblico (di Microsoft Azure, certificato da AgID) del

sistema gestionale Corporate di AdeR (a supporto dei processi di Amministrazione Finanza e Controllo, HR, Acquisti e Logistica) che, sulla base della pianificazione corrente, si completeranno nella seconda metà del 2022.

Nel corso del 2021 si è anche continuata l'opera di costante efficientamento del protocollo informatico anche attraverso l'estensione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per automatizzare i processi di gestione dei documenti in ingresso sia di tipo analogico che digitale. La stessa piattaforma è stata inoltre arricchita con funzionalità di programmazione e pianificazione delle attività, monitoraggio e controllo della qualità del servizio e di standardizzazione dei profili e dei criteri di accesso alle informazioni.

Sempre nel corso del 2021 il sistema di protocollazione è stato arricchito con ulteriori funzionalità specifiche che hanno migliorato in maniera rilevante gli aspetti di sicurezza, di gestione e di qualità delle attività svolte e del servizio erogato. Di più, gli stessi interventi hanno consentito e semplificato il normale svolgimento, anche da remoto (Smart Working), delle attività.

Con riferimento al **subentro in Riscossione Sicilia**, si è reso necessario intervenire prioritariamente sulle postazioni di lavoro delle sedi siciliane in quanto non totalmente conformi agli standard di sicurezza di AdeR; di conseguenza per garantire l'avvio del 1° ottobre 2021, sono state preparate circa 340 postazioni c.d. virtuali assegnate ad un primo gruppo di utenti della Regione siciliana, individuati sulla base delle necessità operative prioritarie di accesso ai sistemi di AdeR; la distribuzione delle postazioni virtuali al resto del personale interessato è stata completata nel corso del mese di ottobre.

Da ottobre il sito web di RS è stato dismesso ed i cittadini siciliani accedono a tutti i contenuti informativi e dispositivi del sito di AdeR e alle funzioni dell'area riservata del sito della ex RS, quali ad esempio l'Estratto Conto Contribuenti, che sono state opportunamente spostate nel sito web di AdeR. L'accesso, da parte dei cittadini della Sicilia, ai servizi offerti nell'area riservata di AdeR potrà essere realizzato con il completamento della migrazione del sistema della riscossione di RS in quello di AdeR.

Per quanto attiene ai sistemi amministrativo-contabili, è stato completato il trasferimento dei dati dal sistema di RS, Sigma Web, a quello di AdeR, per consentire ai nuovi colleghi di utilizzare, già da ottobre 2021, **il sistema amministrativo-contabile di AdeR** (ERP-AX) per la gestione della contabilità generale, finanziaria e di riscossione, del ciclo attivo e passivo e contabilità del personale.

Dal punto di vista delle **infrastrutture ICT** si segnala che la rete dati è stata inizialmente ampliata sulla tratta Palermo-Roma, esistente in virtù dei servizi che AdeR già erogava a Riscossione Sicilia mentre l'intera revisione architettuale sarà avviata e resa operativa di concerto con la migrazione degli applicativi della ex RS in AdeR.

Con riferimento alla **sicurezza cibernetica**, da ottobre, sono state avviate tutte le attività volte ad accrescere i livelli di sicurezza delle infrastrutture e degli accessi alle applicazioni ICT in coerenza con le policy di AdeR.

Da ultimo si segnala che l'iniziativa più rilevante che è stata avviata nell'ultimo trimestre 2021 **riguarda la migrazione del sistema della riscossione di RS in quello di AdeR**; tale iniziativa prevede una serie di interventi volti a trasferire i dati, a standardizzare i processi operativi della riscossione e la relativa soluzione applicativa a supporto, garantendo al contempo la continuità operativa e la minimizzazione dei rischi operativi. Contestualmente alla conclusione del progetto di migrazione sarà possibile estendere a tutti i cittadini della Regione siciliana gli stessi servizi digitali che AdeR offre nell'area riservata del portale web www.agenziariscossione.gov.it. Con il completamento della migrazione delle applicazioni di RS in AdeR si procederà gradualmente alla chiusura del data center dell'outsourcer di RS.

Nell'ambito della **gestione del Protocollo** sono state pianificate e realizzate tutte le attività per l'adeguamento dei sistemi di protocollazione della Direzione Regionale Sicilia uniformando così il relativo processo operativo a quello di tutte le altre Direzioni Regionali di AdeR. A tal fine, è stata erogata la formazione sull'utilizzo dei sistemi a supporto della protocollazione a tutto il personale siciliano coinvolto.

In relazione ai **documenti esattoriali**, sono stati completati tutti gli interventi di adeguamento al nuovo assetto organizzativo per assicurare, a partire da ottobre, che i processi di elaborazione, stampa e delivery dei documenti esattoriali siano coerenti con l'identità visiva di AdeR anche sul territorio siciliano.

Inquadramento fiscale dell'Ente

L'inquadramento fiscale dell'Ente è stato disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede che:

- l'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale;
- la normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Inquadramento finanziario dell'Ente

Con riferimento agli atti necessari e propedeutici all'istituzione, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 193/2016, dell'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", su incarico del Commissario Straordinario, nominato ai sensi del suddetto articolo con D.P.C.M. 16 febbraio 2017, è stato attivato un tavolo di lavoro con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per verificare il disposto dell'art. 1 comma 6 del citato decreto che prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa".

Il tavolo di lavoro è stato convocato per la definizione degli aspetti finanziari, amministrativi e di contabilità pubblica, necessari e propedeutici all'avvio della procedura di acquisizione del servizio di tesoreria del nuovo Ente, al fine di garantire in continuità i servizi bancari e finanziari relativi al sistema della

riscossione nazionale nonché di assicurare il presidio del fabbisogno finanziario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riepilogano le principali conclusioni del tavolo di lavoro:

- i debiti a termine verso istituti finanziari ex soci relativi alle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.L. 203/2005, nonché i finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili strumentali, essendo già dotati di specifica copertura finanziaria, non determinano il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016;
- per il presidio del fabbisogno finanziario complessivo, non è possibile il ricorso a mutui o ad altre forme tecniche assimilate, essendo ammissibile il ricorso alla sola anticipazione di cassa, di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016, per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate;
- per contenere l'indebitamento conseguente all'anticipazione degli sgravi effettuata dall'Agente della riscossione ai contribuenti (regime che trova applicazione in continuità dal 1° luglio 2017), il tavolo di lavoro ha accertato l'indifferibilità dell'adozione dei previsti interventi normativi. Al riguardo si rappresenta che è stato emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 112/1999 che rende operative dal corrente esercizio le nuove modalità di recupero degli sgravi anticipati, che comportano a regime un minor fabbisogno finanziario dell'Ente per le somme anticipate in nome e per conto degli enti impositori;
- con riferimento all'ottimizzazione della gestione dei crediti verso gli enti impositori, che determinano sostanzialmente il fabbisogno finanziario dell'Ente, è stata rappresentata l'esigenza, con particolare riguardo alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/99, di intervenire - con gli opportuni strumenti normativi e/o regolamentari - per la quantificazione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti. In merito, il tavolo ha evidenziato che le questioni poste, data la rilevanza delle stesse, debbano essere affrontate in sessioni da attivare appositamente con il

- coinvolgimento degli interlocutori interessati (Ufficio Legislativo Finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, RGS);
- negli approfondimenti del tavolo di lavoro sono state oggetto di analisi le attuali forme tecniche di provvista (scoperto di conto corrente autorizzato e "denaro caldo"), ancora utilizzabili per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria, individuando il finanziamento a breve termine quale forma tecnica adeguata a garantire la continuità operativa. L'utilizzo di tali affidamenti, per effetto delle successive proroghe delle attività di riscossione nel periodo dell'emergenza sanitaria ed economica, e quindi del decremento dei proventi gestionali dell'Ente risulta in progressivo aumento nell'esercizio in corso;
 - con riferimento alla possibilità di ricorrere al servizio telematico di cassa prestato da Banca d'Italia, attivabile con l'apertura di un conto di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il tavolo di lavoro ha ritenuto non percorribile tale ipotesi, sia in assenza di specifiche previsioni normative sia per le peculiarità operative della tesoreria dell'Agente della riscossione;

L'art. 14, comma 1 dello Statuto - titolato "Fonti finanziarie" - prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi".

L'art. 14, comma 1 del Regolamento di Contabilità - titolato "Servizio di tesoreria"- prevede che "il servizio di tesoreria effettua le operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia, inerenti alla riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, il riversamento dei tributi riscossi, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento".

L'art. 14, comma 2 del Regolamento di Contabilità - titolato "Servizio di tesoreria"- prevede che il servizio di tesoreria viene affidato a una banca di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel regime transitorio sono gestiti in continuità i servizi finanziari e bancari in essere al 30 giugno 2017. Avendo

effettuato le necessarie attività riferite alla propedeutica indagine di mercato e all'analisi tecnica dei servizi di cash management e di gestione dei valori per la loro reingegnerizzazione, sono in corso di ultimazione le attività propedeutiche all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di tesoreria.

La riforma del sistema di remunerazione del servizio di riscossione, riportato in linea con quello degli altri enti pubblici e in particolare delle agenzie fiscali, ha normalizzato, grazie alle evidenti ricadute sulla posizione finanziaria dell'ente, i fabbisogni di provvista da incorporare nella documentazione di gara del servizio di tesoreria, così come l'adeguamento dei sistemi di pagamento alla modalità di incasso tramite pagoPA ha integrato i requisiti sulla modalità prevalente di riscossione da recepire nella citata documentazione, consentendo l'avvio, in condizioni ottimali, della procedura di gara.

Principali rischi e incertezze

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).

Dall'analisi dei rischi dell'Ente si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione – costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso clienti, sono vantati verso Stato e contribuenti; quelli vantati verso questi ultimi sono comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, D.L. 203/05);
- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non rimosse dai contribuenti e ripetibili agli enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti, inoltre, altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività e verso altri enti per l'espletamento dei servizi di riscossione delle entrate proprie degli enti e/o per il rimborso ai contribuenti.

Ad ogni chiusura di bilancio viene esaminato l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli agenti della riscossione è rappresentata da enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini

e nelle scadenze prestabiliti. L'asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso determinano fabbisogni finanziari, coperti mediante il ricorso all'indebitamento finanziario.

Le motivazioni del fabbisogno finanziario ordinario sono rappresentate principalmente dai seguenti fattori:

- natura dei ricavi dell'esercizio, per i quali maturano ogni anno (a fronte di costi sostenuti nell'immediato) crediti illiquidi a medio lungo termine (procedure di inesigibilità) nei confronti degli enti impositori, principalmente per procedure esecutive e spese di notifica; lo stock di tali crediti al 31 dicembre 2020 è di circa 2 miliardi di euro, ammontare presidiato per circa il 50% dalle poste di autofinanziamento dell'Ente;
- anticipazioni finanziarie (sgravi) effettuate ai contribuenti per conto degli enti impositori, che determinano – al netto dei recuperi su versamenti F23 - un fabbisogno finanziario rotativo, aggiuntivo rispetto alle esigenze proprie dell'Ente. Tale fattispecie nel 2020 ha avuto una certa contrazione con l'adozione delle nuove modalità di recupero dagli enti delle somme anticipate per loro conto ai contribuenti⁵;
- pignoramenti subiti, in relazione al contenzioso esattoriale, sui conti correnti bancari aziendali⁶.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che l'Agenzia, pur essendo solvibile, possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente agli impegni associati alle proprie passività finanziarie, previsti o imprevisi, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie o per limiti normativi relativi al plafond dell'anticipazione di cassa o, ancora, che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli a causa di fattori legati alla percezione della propria rischiosità da parte del mercato o di situazioni di crisi sistemica (es. crisi del debito sovrano).

⁵ Dal 29/01/2020 è divenuta operativa la nuova modalità di rimborso degli sgravi (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999), prevista dal decreto ministeriale del 13 settembre 2019 in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite. La procedura è stata quindi avviata da aprile 2020 in modalità transitoria (a cadenza mensile sulla base delle istanze di rimborso presentate del mese precedente). La modalità ordinaria di gestione sgravi prevede la messa in produzione di applicativi software dedicati che consentiranno l'operatività su base decadale, migliorando ulteriormente il fabbisogno finanziario.

⁶ Nell'anno 2020 è stato registrato un deflusso di liquidità da pignoramenti per circa 30 milioni di euro.

I diversi provvedimenti normativi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e la conseguente crisi economica e finanziaria, hanno previsto la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 agosto 2021. A sostegno dell'equilibrio economico e finanziario è stato integrato il contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione dalla Legge 145/2018 (per una trattazione più approfondita si rimanda al paragrafo dedicato).

Per contenere il fabbisogno finanziario, negli ultimi anni sono state attivate diverse azioni e valutati interventi a valere sulle diverse tipologie di crediti derivanti dall'attività di riscossione, con controparti istituzionali soprattutto con RGS, in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, i cui effetti finanziari sono stati in parte realizzati e in parte ancora in corso di realizzazione:

- dal 29/01/2020 è divenuta operativa la nuova modalità di rimborso degli sgravi (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999), prevista dal decreto ministeriale del 13 settembre 2019 in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite; la procedura è stata quindi avviata da aprile in modalità transitoria (a cadenza mensile sulla base delle istanze di rimborso presentate del mese precedente) che ha visto un recupero di circa 60 milioni di arretrato e un rotativo di circa 25/30 milioni nei successivi mesi;
- sono in corso di liquidazione i rimborsi spese e diritti di notifica su cartelle stralciate (art. 4 D.L. 119/2018), con piano di erogazione ventennale;
- la quota rilevante di crediti istituzionali è verso la controparte INPS (per un valore complessivo superiore ai 350 milioni di euro). Nel mese di novembre 2020 è stata incassata una quota da 123 milioni di euro riconducibili all'art. 17 D.Lgs. 112/99;
- da dicembre 2020 è attivo un accordo di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'anticipazione finanziaria all'Ente strumentale del contributo previsto dalla legge 145/2018 e s.m.i. che prevede a favore di AdeR la possibilità di richiedere l'anticipazione sulla base dei bilanci infrannuali deliberati, sempre nel limite complessivo suindicato Ade, entro due mesi dall'approvazione del bilancio di riferimento, effettuerà

il versamento a mezzo bonifico bancario;

- dal 2021 per effetto della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

L'incorporazione dal 01/10/2021 degli ambiti territoriali della Sicilia, ha richiesto – oltre alla necessità di migrare l'architettura dei servizi bancari e finanziari a supporto della riscossione - un intervento immediato e urgente di gestione dei debiti finanziari scaduti e insoluti della ex di Riscossione Sicilia, finalizzato a salvaguardare i requisiti di solvibilità di AdeR rispetto alle segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Invece, il cambiamento del sistema di remunerazione del servizio di riscossione, riportato in linea con quello degli altri enti pubblici e in particolare delle agenzie fiscali, ha normalizzato i fabbisogni di provvista, in una gestione ordinaria dell'anticipazione di cassa, con utilizzo a regime dell'istituto nei limiti ordinariamente previsti dalle disposizioni di finanza pubblica (4/12 delle previsioni dei ricavi).

Infine il rischio di liquidità è mitigato dall'impiego di tutte le risorse finanziarie disponibili derivanti dalla gestione accentrata della liquidità (sistema cash pooling) e attraverso un costante monitoraggio e una puntuale pianificazione finanziaria delle consistenti movimentazioni finanziarie giornaliere nonché del recupero dei crediti vantati verso gli enti impositori.

Rischio di tasso

Le principali fonti di esposizione al rischio di tasso sono riconducibili alla volatilità dei flussi di interesse connessi ai finanziamenti indicizzati a tasso variabile e dalla

variazione delle condizioni economiche di mercato nella negoziazione di nuovi strumenti di debito.

A livello macroeconomico gli effetti della pandemia ha pesano sull'economia globale e il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato tempo per tempo l'orientamento espansivo della politica monetaria, ampliando la dimensione e l'orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della stessa, mantenendo per il 2021 stabili le condizioni di tasso di interesse e rendimenti dei titoli di Stato italiani.

Le mutate condizioni di fabbisogno finanziario conseguenti il cambiamento del sistema di remunerazione del servizio di riscossione fanno prevedere un limitato ricorso al finanziamento da banche introducendo un importante fattore strutturale di mitigazione del rischio di tasso.

Per la gestione finanziaria l'Agenzia non detiene strumenti finanziari derivati.

Con riferimento al tasso passivo sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dagli ex soci bancari per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali (la quota erariale è terminata);
- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata (nel mese di novembre di ciascun anno), diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali, con tasso "zero" in caso di valori negativi.

Informazioni attinenti al Personale

Si segnala che nell'esercizio non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni del presente bilancio in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da COVID-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella sezione delle Altre Informazioni - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili all'Ente, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Al contrario, la razionalizzazione delle strutture sul territorio, l'accessibilità on-line ai servizi e la maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli al pubblico possono concorrere ad un miglioramento della mobilità e della qualità della vita dei cittadini, in linea con le iniziative in tal senso intraprese dalla Pubblica Amministrazione.

Tra queste l'avvio sperimentale dello *smart working* che, attraverso nuovi strumenti organizzativi, consente una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e i risultati, responsabilizzazione e autonomia delle risorse.

Attività di ricerca e sviluppo

L'Ente non sostiene spese per attività di ricerca e sviluppo.

II - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

► Stato Patrimoniale

Attivo

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	72.479.990	71.873.920
I Immobilizzazioni immateriali	16.227.890	15.774.525
1) Costi di impianto e di ampliamenti	139.993	295
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.587.523	12.041.979
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.043	6.653
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.347.892	3.514.890
7) Altre	146.439	210.708
II Immobilizzazioni materiali	51.577.470	50.679.278
1) Terreni e fabbricati	44.764.392	44.467.274
2) Impianti e macchinari	1.049.693	483.497
4) Altri beni	5.416.513	5.728.507
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	346.872	-
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	4.674.630	5.420.117
2) Crediti:	2.618.636	2.568.035
d-bis) verso altri	2.618.636	2.568.035
3) Altri titoli	2.055.994	2.852.082
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.567.912.055	2.582.591.195
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.551.822.022	2.570.730.487
1) Verso Clienti	1.948.346.189	2.011.568.794
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	906.156.084	697.029.460
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.042.190.105	1.314.539.334
5-bis) Crediti tributari	38.544.633	44.464.687
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	35.453.231	42.230.191
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	3.091.402	2.234.496
5-ter) Imposte anticipate	25.841.704	26.323.413
5-quater) verso altri	539.089.496	488.373.592
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	386.345.918	350.572.761
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	152.743.578	137.800.831
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	22.253	103.845
4) Altre partecipazioni	22.253	103.845
IV - Disponibilità liquide:	16.067.780	11.756.863
1) Depositi bancari e postali	11.733.415	8.290.045
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	4.334.365	3.466.818
D) RATEI E RISCONTI	7.664.646	8.006.712
1) Ratei attivi	18.002	25.544
2) Risconti attivi	7.646.644	7.981.168
TOTALE ATTIVO	2.648.056.691	2.662.471.827

Passivo

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto:	357.783.908	357.705.849
I Capitale (Fondo di dotazione)	354.569.908	354.569.908
VI Altre riserve	2.748.805	2.748.805
IX Utile (perdita) dell'esercizio	465.194	387.136
B) Fondi per rischi e oneri:	588.917.257	414.884.510
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	320.049	343.226
2) Per imposte, anche differite	653.237	687.517
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	587.943.971	413.853.767
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.332.708	14.412.408
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.652.479.748	1.817.619.362
4) Debiti verso banche	318.553.000	774.318.544
di cui Debiti verso banche su rapporti di c/c	133.596.216	632.582.199
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" DL 203/2005	184.956.784	141.736.345
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	30.594.562	20.040.045
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	154.362.222	121.696.300
5) Debiti verso altri finanziatori	11.991.488	13.219.506
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.288.673	1.228.017
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	10.702.815	11.991.489
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	109.451.737	128.974.880
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	109.451.737	128.974.880
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) Debiti tributari	38.423.777	13.560.446
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	38.363.494	13.560.446
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	60.283	-
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	27.687.120	25.886.267
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	26.061.339	24.074.971
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.625.781	1.811.296
14) Altri debiti	1.146.372.625	861.659.719
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	870.110.015	688.200.678
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	276.262.610	173.459.041
E) Ratei e risconti	34.543.070	57.849.698
1) Ratei passivi	2.006.060	627.159
2) Risconti passivi	32.537.010	57.222.539
TOTALE PASSIVO	2.648.056.691	2.662.471.827

► Conto Economico

CONTO ECONOMICO (valori espressi in euro)	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	932.042.233	741.882.026
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	517.158.050	470.538.633
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	414.884.183	271.343.393
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	913.233.785	770.385.843
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	544.833	1.534.302
7) Per servizi	110.955.690	101.839.734
8) Per godimento di beni di terzi	55.129.141	52.036.090
9) Per il personale:	488.460.444	485.433.177
a) Salari e stipendi	340.809.365	338.748.016
b) Oneri sociali	123.484.783	120.852.473
c) Trattamento di fine rapporto	1.955.134	1.680.667
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.591.333	6.623.400
e) Altri costi	15.619.829	17.528.621
10) Ammortamenti e svalutazioni	120.215.551	21.737.387
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.308.104	14.156.404
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.868.382	3.643.982
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	104.039.065	3.937.001
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	10.409.861	3.774.237
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	127.518.265	104.030.916
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	18.808.448	(28.503.817)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	-	-
16) Altri proventi finanziari	4.360.375	6.423.400
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	4.360.375	6.423.400
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.712.858	3.874.749
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	647.517	2.548.651
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazione:	-	-
19) Svalutazioni:	(15.317)	(15.504)
a) di partecipazioni	(15.317)	(15.504)
TOTALE DELLE RETTIFICHE	(15.317)	(15.504)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	19.440.648	(25.970.670)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(18.975.454)	26.357.806
21) Utile (perdite) dell'esercizio	465.194	387.136

Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (valori in euro)	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	465.194	387.136	
Imposte sul reddito	18.975.454	(26.357.806)	
Interessi passivi/(interessi attivi)	(647.518)	(2.548.651)	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	18.793.131	(28.519.321)	
Accantonamenti (liberazione) di fondi	21.051.066	9.650.478	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	16.176.485	17.800.386	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	104.054.382	3.952.505	
Altre rettifiche per elementi non monetari	(74.170.280)	(77.145.613)	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	85.904.784	(74.261.566)	
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	168.349.759	235.325.044	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(19.523.143)	(18.636.355)	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	342.066	(1.500.734)	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.744.673	617.396	
Altre variazioni del capitale circolante netto	247.594.711	(126.635.143)	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	488.412.850	14.908.641	
Interessi incassati/(pagati)	(3.810.559)	(4.039.286)	
Imposte sul reddito pagate		(56.309.506)	
Utilizzo dei fondi	(5.582.188)	(8.113.152)	
Altri incassi/pagamenti	(855.009)	(733.530)	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	478.165.094	(54.286.833)	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)/Disinvestimenti	(4.766.574)	(2.573.083)	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti	(12.761.469)	(11.652.149)	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)/Disinvestimenti	745.486	759.778	
Impiego versamento in c/capitale ex art. 76 c. 3 del DL 73/2021 per subentro Riscossione Sicilia	(300.000.000)	-	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(316.782.556)	(13.465.454)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(498.985.983)	12.505.367	
Versamento in c/capitale ex art. 76 c. 3 del DL 73/2021	300.000.000	-	
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	41.992.421	(21.160.450)	
Aumento/(Rimborso) di capitale a pagamento	(78.058)	(1.393.827)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(157.071.620)	(10.048.910)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.310.917	(77.801.197)	
Disponibilità liquide al 01/01/2021 (01/01/2020 nell'esercizio a raffronto)	11.756.863	89.558.061	
di cui:			
depositi bancari e postali	8.290.045	80.852.445	
denaro e valori in cassa	3.466.818	8.705.616	
Disponibilità liquide al 31/12/2021 (31/12/2020 nell'esercizio a raffronto)	16.067.780	11.756.863	
di cui:			
depositi bancari e postali	11.733.415	8.290.045	
denaro e valori in cassa	4.334.365	3.466.818	
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.310.917	(77.801.197)	(A)
Debiti correnti verso banche al 01/01/2021 (01/01/2020 nell'esercizio a raffronto)	(632.582.199)	(620.076.832)	
Debiti correnti verso banche al 31/12/2021 (31/12/2020 nell'esercizio a raffronto)	(133.596.216)	(632.582.199)	
VARIAZIONE DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE	498.985.983	(12.505.367)	(B)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEBITI VERSO BANCHE	503.296.900	(90.306.564)	(A+B)

III - Nota Integrativa

► PARTE A – POLITICHE CONTABILI

Continuità aziendale, inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015.

Inoltre, l'applicazione dei principi contabili per l'Ente consegue alle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015 riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

Nella redazione si è, inoltre, fatto riferimento alle disposizioni previste dai Principi Contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e dai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. n. 91/2011.

Fa, inoltre, parte integrante del presente bilancio il Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013.

Come già indicato nella Relazione sulla gestione, la rilevazione contabile degli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2018 e descritta nel successivo paragrafo dei "Risconti Passivi".

I criteri di valutazione non sono variati rispetto al 31 dicembre 2020.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. In applicazione del principio di prudenza, gli utili sono inclusi solo se realizzati mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività e delle passività sono valutati individualmente, evitando compensazioni tra partite.

Nel rispetto del principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Nel presente bilancio, in continuità con quanto rilevato nei precedenti bilanci dal 2017 e al 2020, gli effetti degli aggi riferiti alla Definizione Agevolata, nel rispetto della normativa di comparto, sono stati trattati come "ricavi anticipati" per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata. Conseguentemente sono state effettuate delle rettifiche dei ricavi che hanno permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione. Nell'anno di riferimento sono stati rilevati gli effetti di tali ricavi rettificati nel 2017, 2018 e 2019 di competenza dell'esercizio di riferimento.

Nell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

La redazione del presente bilancio può richiedere l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le valutazioni sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da errori, sono rilevati:

- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio;

- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e anche in quelli successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente che quelli successivi.

La continuità aziendale – che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID-19 - risulta assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo nell'ambito del servizio pubblico. Il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività svolta.

In tal senso è intervenuto l'art. 155 del D.L. 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, che, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018, ha inteso garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022 anche a seguito degli effetti economici e finanziari generati dalla decretazione d'urgenza per far fronte all'emergenza sanitaria.

Successivamente, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito l'integrazione a 450 milioni di euro, anziché 300 milioni di euro, del contributo per il triennio 2020-2022, per far fronte all'ulteriore sospensione delle attività di riscossione anche oltre il 31 dicembre 2020. La ripartizione del contributo prevista nel triennio 2020-2022 è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 112 milioni di euro per l'anno 2021 e 38 milioni di euro per l'anno 2022.

Infine, come già anticipato nel paragrafo della relazione sulla Gestione dedicato al contributo, il D.L.146/2021 ha integrato ulteriori 100 milioni di euro per l'esercizio 2021, tenendo conto anche delle prospettive gestionali a fine esercizio, così come la Legge di Bilancio 2022 ha anticipato la quota di

contributo di 38 milioni di euro, originariamente prevista per il 2022, all'esercizio 2021.

La continuità aziendale – che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario risulta assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione. L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo nell'ambito del servizio pubblico. Il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività svolta. In tal senso è intervenuto l'art. 155 del D.L. 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, che, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018, ha inteso garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022 anche a seguito degli effetti economici e finanziari generati dalla decretazione d'urgenza per far fronte all'emergenza sanitaria. Successivamente, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito l'integrazione a 450 milioni di euro, anziché 300 milioni di euro, del contributo per il triennio 2020-2022, per far fronte all'ulteriore sospensione delle attività di riscossione anche oltre il 31 dicembre 2020. Infine, il DL 146/2021 ha integrato il contributo di ulteriori 100 milioni di euro per l'esercizio 2021, tenendo conto anche delle prospettive gestionali a fine esercizio, così come la Legge di Bilancio 2022 ha anticipato la quota di contributo di 38 milioni di euro, originariamente prevista per il 2022, all'esercizio 2021.

Da ultimo si rileva che il presupposto della continuità aziendale appare appropriato nelle specifiche circostanze e alla redazione del presente bilancio al 31 dicembre 2021 anche alla luce del nuovo sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione introdotto dall'art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, tra gli aspetti più significativi, ha previsto uno stanziamento sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del

servizio nazionale della riscossione (per l'esercizio 2022 è stata stanziata la somma di Euro 990 milioni).

Negli schemi di bilancio ed in Nota Integrativa i saldi economici e patrimoniali a raffronto sono quelli al 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai saldi al 31 dicembre 2021, si precisa che gli stessi recepiscono i saldi migrati della società Riscossione Sicilia SpA al 1° ottobre 2021, secondo i termini previsti dal D.L.73/2021 per l'operazione di subentro definita dallo stesso decreto, come rettificati dall'Ente per recepire le necessarie riclassifiche e rettifiche emergenti dal diverso inquadramento contabile della società estinta.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Sono considerate immobilizzazioni immateriali:

- a. i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b. l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c. i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d. gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'Ente o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) sono iscritti nei conti dell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto dalla legge.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si

riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. I piani di ammortamento hanno inizio quando i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello della durata residua del contratto.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto	33%
Spese di costituzione	20%
Costi d'impianto	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Migliorie su beni di terzi	20%

Immobilizzazioni materiali

Sono considerate immobilizzazioni materiali:

- i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento;
- gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I piani di ammortamento hanno inizio dall'anno in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso, rilevando la quota maturata nella frazione di esercizio.

In regime di pro rata IVA, anche in ragione della provvisorietà della percentuale di detraibilità, l'IVA indetraibile è imputata a Conto Economico.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Arredi	15%
Attrezzaggio	15%
Elaboratori e periferiche	20%
Impianti di sicurezza	30%
Impianti di comunicazione	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili	12%
Terreni e fabbricati	3%

Viene valutata ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e si effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è relativa all'investimento, di carattere duraturo, in titoli immobilizzati.

Titoli di debito

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione.

I titoli di debito presenti in bilancio sono valutati al costo. L'Ente ha infatti esercitato la facoltà di applicazione del costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il valore viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo.

Rimanenze

Il conto non viene valorizzato ed i costi relativi a materiale di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono imputati a Conto Economico, stante la scarsa significatività della voce nel bilancio dell'Ente.

Crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Crediti verso clienti

Per ciò che riguarda i crediti verso clienti, nella presente voce figurano tutti i crediti, qualunque sia la loro forma tecnica, verso enti impositori e, residualmente, verso contribuenti.

I crediti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se, come accade per l'Ente, gli effetti sono irrilevanti ossia se i crediti sono a breve termine (inferiori ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono inesistenti o di scarso rilievo. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del

credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, i crediti sono attualizzati per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. L'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal paragrafo 89 dell'OIC 15 "Disposizioni di prima applicazione", di attualizzare solo i crediti sorti a partire dall'esercizio 2016. Oggetto di attualizzazione sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016.

Per i crediti afferenti il rimborso spese per procedure esecutive è previsto che, laddove non incassati dai contribuenti, gli stessi siano richiesti agli enti con apposita istanza, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. A fronte di precedenti richieste agli enti avanzate ai sensi della presente norma, molti enti non hanno provveduto alla

prevista liquidazione. Fanno eccezione l'Agenzia delle Entrate, che almeno per le posizioni tempo per tempo riconciliate ha provveduto al pagamento, ed un numero comunque crescente di altri enti. I crediti restano comunque esigibili a vista nei confronti dei contribuenti; laddove non incassati da questi ultimi - ovvero dagli enti con la procedura di rimborso annuale prevista dall'art. 17 - si ritiene lo saranno comunque non oltre il termine di liquidazione delle cosiddette quote inesigibili. È stata quindi effettuata una stima della data media di incasso e si è provveduto all'attualizzazione di tali crediti al tasso medio della provvista, escludendo in particolare i crediti vantati verso l'Agenzia delle Entrate e quelli per i quali si presume l'incasso da contribuenti nel breve termine (entro l'anno successivo a quello di iscrizione del credito stesso).

In particolare, la voce accoglie le seguenti tipologie di crediti:

crediti per ruoli ante riforma che rappresentano le anticipazioni effettuate a fronte di ruoli scaduti e non riscossi, il cui valore è determinato dal carico del ruolo per le rate scadute al netto del compenso, delle riscossioni effettuate, dei decreti di tolleranza su quote sospese, degli sgravi provvisori concessi e delle quote rimborsate.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 13 del D.L. 203/05, le rate delle anticipazioni effettuate vengono rimborsate a partire dal 31/12/2008 secondo i seguenti piani di ammortamento:

- Erariali: sono restituite in 10 rate annuali di pari importo, al tasso di interesse stabilito per legge;
- Non erariali: le anticipazioni nette - previa svalutazione del 10% degli importi compresi in domande di rimborso presentate alla data di entrata in vigore del Decreto - sono rimborsate in 20 rate annuali, al tasso di interesse stabilito per legge. Tali crediti sono ridotti, con la costituzione di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti, al fine di tener conto delle disposizioni previste dalla legge.

crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma che rappresentano crediti vantati nei confronti dei contribuenti e degli enti impositori, iscritti in bilancio per la quota di competenza dell'esercizio, e riguardano:

- crediti per i rimborsi delle spese sostenute per procedure esecutive ante riforma: fissati in via tabellare e iscritti secondo quanto previsto dall'art. 61 del DPR 43/88 e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1991 prot. C.I. 2290 e del 3/7/96 n. 177/E, contabilizzando il solo ammontare posto a carico degli enti impositori;
- crediti per rimborsi spese art. 17 D.Lgs. 112/99: rappresentano l'importo delle spese per procedure esecutive maturate alla data di redazione del presente bilancio, non rimosse dai contribuenti e ripetibili agli enti impositori. Tali crediti sono contabilizzati per competenza nel momento in cui matura il diritto al rimborso, in relazione alle procedure esecutive poste in essere nei confronti dei contribuenti e, se inesigibili, sono a carico degli enti impositori a seguito di presentazione della domanda di inesigibilità della quota.

Tali crediti originano dal sostenimento di spese per il compimento di adempimenti per conto dell'ente impositore, nell'interesse del quale è svolta l'attività di riscossione e sostenuta la spesa oggetto del rimborso; pertanto essi non si originano da corrispettivi per la prestazione di servizi dell'Agente della riscossione.

crediti per sgravi per indebito che sono rappresentati da crediti verso gli enti impositori per somme rimborsate ai contribuenti beneficiari di un provvedimento di sgravio in quanto risultate, successivamente al pagamento della cartella da parte del contribuente, indebitamente iscritte a ruolo.

crediti relativi ad anticipazioni verso altri Enti che derivano da anticipazioni delle riscossioni disciplinate da apposite convenzioni.

I crediti verso clienti sono rettificati per tenere conto delle difficoltà di esigibilità. La stima del fondo svalutazione crediti avviene sia tramite l'analisi dei singoli crediti, con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, che come stima, in

base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi non sono mantenuti nella misura in cui siano venuti meno i motivi che li avevano originati.

Nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti sono meglio descritti i criteri di determinazione dei fondi svalutazione crediti per le diverse categorie in crediti.

Crediti verso altri

Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dei crediti. Tali attività sono esposte al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

I valori giacenti in cassa sono contabilizzati al valore nominale. I conti correnti postali e bancari liberi sono contabilizzati al presumibile valore di realizzo che, in considerazione del grado di esigibilità delle controparti di riferimento, coincide con il valore nominale.

Infine le eventuali disponibilità liquide vincolate sono classificate nell'ambito dell'attivo circolante ovvero dell'attivo immobilizzato a seconda della natura del vincolo.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è

considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

PASSIVO

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla chiusura dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di chiusura dell'esercizio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

La valutazione è effettuata sulla base degli elementi disponibili. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza, e non si

procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali e di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nel dettaglio:

Fondi per trattamento di quiescenza e per obblighi simili: sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica;

Fondi per imposte e tasse: comprende gli accantonamenti, determinati in base alle aliquote e alle norme vigenti, a fronte delle imposte sul reddito non ancora liquidate. Le ritenute d'acconto subite sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i crediti;

Altri fondi per rischi e oneri: comprendono il fondo esuberi, altri fondi del personale, fondi per contenzioso esattoriale, fondi per altri contenziosi e altri rischi ed oneri.

Trattamento di fine Rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le indennità di trattamento di fine rapporto, ove previste, maturate dal personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro dipendente ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti verso banche

Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche ed enti finanziari, con esclusione di quelli di natura commerciale.

Sono iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Debiti verso clienti

La voce accoglie principalmente debiti verso le varie categorie di clienti ed evidenzia i debiti verso tali soggetti derivanti dall'attività di riscossione dei tributi.

Nel dettaglio:

- debiti verso contribuenti per eccedenze da rimborsare: sono relativi alle quote incassate in eccedenza e da rimborsare ai contribuenti;
- debiti verso contribuenti per sgravi da rimborsare: sono relativi ai rimborsi disposti dagli Enti su somme indebitamente iscritte a ruolo e già pagate dal contribuente;
- debiti verso enti impositori, per somme incassate e da riversare entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- altre partite debitorie: rappresentano i debiti per partite transitorie da attribuire.

I debiti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando, come accade per l'Ente, i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono inesistenti o di scarso rilievo.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Con riferimento ai debiti verso il personale dipendente, si rappresenta che non vengono rilevati i debiti riferiti alle ferie maturate e non godute, in relazione alla disciplina introdotta dal D.L. 95/2012, che ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Altre passività

Le altre passività sono esposte al valore nominale.

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati in base al principio della competenza cioè quando le prestazioni sono state effettuate.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione della società verso la controparte.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Risconti passivi su aggi da Definizione Agevolata

Nel presente bilancio trovano rappresentazione contabile i risconti relativi agli aggi maturati e trattenuti su riscossioni incassate, in applicazione dei provvedimenti di Definizione Agevolata, su cui erano attivi piani di rateizzazioni già concessi ai debitori. Tale trattamento contabile è stato adottato dall'Ente tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente alla gestione di Riscossione Sicilia Spa i corrispondenti risconti, non rilevati alla data di manifestazione dell'evento, non sono stati rappresentati alla data di subentro in quanto la fattispecie risulta ormai sostanzialmente esaurita al 1° ottobre.

Risconti passivi da DM Manleva

I risconti passivi in parola recepiscono la quota residua del versamento in conto capitale di 300 milioni, finalizzato alla neutralizzazione dell'effetto patrimoniale dell'operazione di subentro ai sensi del citato art. 76 c. 3 del D.L.73/2021, dopo aver assorbito lo sbilancio del patrimonio netto negativo di Riscossione Sicilia SpA delle riclassifiche e rettifiche imputate dall'Ente al 1° ottobre 2021. Tale residuo è destinato alla gestione di future sopravvenienze passive riferibili a fattispecie indennizzabili, secondo le previsioni dell'art. 76 comma 7 del D.L. 73/2021 e del Decreto MEF 1° febbraio 2022emesso in ottemperanza all'art. 76 comma 9 dello stesso decreto.

CONTO ECONOMICO

Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica. Nel presente bilancio d'esercizio sono esposti solo i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (commissioni attive)

Nella presente voce figurano i proventi commissionali correlati all'attività caratteristica, in particolare:

- compensi su ruoli e riscossione tributi ed imposte;
- compensi correlati alla notifica delle cartelle ed alle procedure coattive.

I compensi sulla riscossione sono iscritti in base al principio della "competenza-riscossione", che prevede la rilevazione nel conto economico dei compensi all'incasso dei tributi, inteso come momento di perfezionamento del servizio di riscossione.

I diritti di notifica ed i recuperi di spesa per attività coattive previsti come "ripetibili" agli enti impositori in caso di inesigibilità sono iscritti per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di elementi precisi che permettano di rendere certo il credito. I recuperi di spesa per procedure esecutive non ripetibili agli enti impositori sono iscritti in base al principio della competenza-riscossione.

Proventi finanziari (interessi attivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi attivi ed i proventi assimilati relativi a titoli e crediti, nonché eventuali altri interessi.

Costi

Costi per servizi (commissioni passive)

Nella presente voce figurano principalmente oneri commissionali correlati allo svolgimento del servizio di riscossione, in particolare ai servizi di incasso e pagamento.

Oneri finanziari (interessi passivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi ai debiti, nonché eventuali altri interessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- le imposte correnti;

- la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio;
- la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio.

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di chiusura.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Nel bilancio in esame, prudenzialmente, sono state iscritte le sole imposte anticipate per le quali vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Si precisa infine che nella Parte E – Altre informazioni sono fornite ulteriori informazioni previste dal codice civile e dalla normativa di settore.

► FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Subentro dell'Ente a Riscossione Sicilia SpA dal 1° ottobre 2021

Nel richiamare quanto rappresentato nel paragrafo "Riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione Siciliana" della presente Relazione, si specifica quanto segue.

L'art. 1, comma 1090 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha previsto che *"nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia SpA nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana"*.

Con riferimento a tali previsioni, l'art. 76 del DL 73/2021 ("Sostegni-bis") - convertito dalla L. 106/2021 - ha successivamente disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia SpA e il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione in tutte le funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale della Regione Siciliana.

Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, come da previsioni del comma 4 dell'art. 76 del DL 73/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.

Il medesimo DL 73/2021, all'art. 76 comma 3, ha stabilito che *"per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia SpA [...]"*.

Il legislatore, inoltre, ha previsto, all'art. 76 comma 7 del citato DL 73/21, che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento in conto capitale di cui al punto precedente, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana

dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia SpA, originate, come indicato nel punto b) del comma 7, da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 nonché del bilancio di chiusura al 30 settembre 2021, che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati.

Tali previsioni sono state integrate dal Decreto Ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, firmato in data 1° febbraio 2022 (di seguito Decreto MEF 1° febbraio 2022) che, in attuazione dell'art. 76 comma 9 del DL 73/2021, ha stabilito le modalità operative per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al citato comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

In particolare, all'art. 2 del Decreto MEF 01.02.2022, è stabilito che nel caso in cui le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo e le minusvalenze trovino corrispondente presidio nei fondi stanziati nei bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del DL 73/2021 (bilanci 2019, 2020 e bilancio di chiusura al 30 settembre 2021 di Riscossione Sicilia SpA), incluse eventuali integrazioni successivamente effettuate da Agenzia delle entrate – Riscossione entro il limite dell'ammontare previsto dal comma 3 del citato articolo 76, la stessa Agenzia provvede ad utilizzare tali fondi fino a capienza degli stessi, rendicontando tali utilizzi al proprio Collegio dei Revisori entro 60 giorni dalla chiusura di ogni trimestre e alla stessa Regione Siciliana entro 15 giorni successivi a tale comunicazione.

Il Decreto del Ministro del 1° febbraio 2022, quindi, ha stabilito i criteri per la determinazione dei fondi di riferimento per il riscontro degli indennizzi, rappresentati dai saldi di Riscossione Sicilia SpA, migrati al 1° ottobre 2021, tenendo conto anche di successive eventuali rettifiche da parte di Agenzia delle entrate – Riscossione.

In attuazione delle disposizioni sopra dette, l'Ente ha predisposto uno stato patrimoniale al 1° ottobre 2021 per rappresentare la consistenza patrimoniale iniziale post subentro a Riscossione Sicilia SpA e relativa migrazione dei saldi

patrimoniali. L'operazione assimilabile ad una operazione di fusione ha comportato taluni effetti patrimoniali di seguito sinteticamente descritti:

- Il versamento in conto capitale di 300 milioni di euro di cui all'art. 76, comma 3, del DL 73/2021 è stato in primo luogo imputato a copertura del deficit patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura al 30 settembre 2021 di Riscossione Sicilia SpA e pari a 278,9 milioni di euro;
- l'importo residuo di 21,1 milioni di euro è stato utilizzato per la copertura delle rettifiche patrimoniali, con effetto positivo e negativo, dei saldi di Riscossione Sicilia migrati. Nello specifico tali rettifiche sono state apportate in recepimento di informazioni ed eventi sopraggiunti alla data di redazione della situazione patrimoniale al 1° ottobre 2021, ma relativi alla gestione di competenza di Riscossione Sicilia SpA, antecedente il 30 settembre 2021. Come è possibile riscontrare nel prospetto che segue le rettifiche che hanno prodotto un effetto positivo sul deficit patrimoniale (maggiori crediti/minori fondi/minori debiti), sono pari a circa 18,7 milioni di euro mentre le rettifiche che hanno prodotto un effetto negativo sul deficit patrimoniale (minori crediti/maggiori fondi/maggiori debiti), sono pari a 35,9 milioni di euro. L'effetto netto delle rettifiche è stato negativo per 17,2 milioni di euro e, pertanto, la quota residua di versamento in conto capitale, pari a 3,8 milioni di euro, è stata iscritta tra i risconti passivi in quanto destinata ad essere utilizzata a copertura di ulteriori sopravvenienze passive per le quali sia necessario manlevare l'Ente ai sensi del DM del 1° febbraio 2022 (Decreto MEF 1° febbraio 2022).

Le risultanze rinvenienti dal Bilancio di Riscossione Sicilia Spa al 30 settembre 2021 sono state riscontrate, dove possibile, con le inerenti evidenze documentali e con gli inventari ottenuti, nell'ambito delle attività preparatorie del subentro, attraverso i "cantieri" di pertinenza delle competenti funzioni dell'Ente.

Poiché alla data di delibera del Bilancio di chiusura al 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia SpA non aveva fornito tutte le evidenze e gli inventari richiesti, l'attività di reperimento di tali materiali, funzionale anche alla garanzia di

continuità operativa delle attività di Riscossione Sicilia riprese dall'Ente, dovrà necessariamente essere proseguita da parte dell'Ente sulla base delle risultanze dei sistemi di Riscossione Sicilia SpA alla data del 30 settembre 2021, scontando gli inevitabili limiti determinati dalla cessazione degli assetti organizzativi e operativi di Riscossione Sicilia attraverso i quali la documentazione veniva prodotta e conservata.

In attesa del completamento del recupero dei suddetti materiali documentali, prevalentemente attraverso estrazioni effettuate dalla software house di riferimento di Riscossione Sicilia SpA e delle conseguenti attività di riconciliazione con le risultanze contabili, non si possono escludere possibili rettifiche dei saldi contabili migrati, ad oggi non quantificabili, ma senza impatto sulla situazione economico patrimoniale dell'Ente, in quanto troverebbero copertura nel versamento ex art. 76, comma 3 del DL 73/2021 e laddove incapiente rientrerebbero nel meccanismo degli indennizzi di cui all'art. 76 del medesimo Decreto.

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi delle predette rettifiche:

COPERTURA PATRIMONIO NETTO NEGATIVO EX RISCOSSIONE SICILIA SPA				
Fattispecie	INTEGRAZIONE	UTILIZZO	TOTALE	
Versamento in conto capitale			300.000.000	(A)
Sbilancio saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia al 30.09.2021		278.893.828	- 278.893.828	
			21.106.172	
COPERTURA E INTEGRAZIONE PER RETTIFICHE SALDI MIGRATI EX RISCOSSIONE SICILIA AL 1° OTTOBRE 2021				(B)
Riporto perdite fiscali IRES 2020-2021 e interessi passivi	10.073.103		10.073.103	
Liberazione fondi oneri	8.625.887		8.625.887	
Integrazione Fondi oneri		7.065.689	- 7.065.689	
Integrazione Fondi svalutazione crediti		6.300.868	- 6.300.868	
Integrazione rettifica crediti per aggi a recupero		22.590.896	- 22.590.896	
	18.698.990	35.957.453	- 17.258.463	
DELTA RESIDUO				(C=A-B)
Risconti passivi - DM Manleva			3.847.709	

Con riferimento alle rettifiche esposte nel prospetto, quelle maggiormente rilevanti sono riportate nel seguito e sono state definite con il supporto delle competenti funzioni dell'Ente. Sono, inoltre, state nuovamente analizzate e recepite, ove non riscontrate nei bilanci di Riscossione Sicilia e ove sussistessero ancora i presupposti per la loro rilevazione, le rettifiche proposte nell'ambito dell'incarico di "Procedure di verifica richiesta ai sensi dell'ISRS 4400 sulla Situazione Economico – patrimoniale al 31.12.2019 di Riscossione Sicilia SpA" svolto da primaria società di revisione e concluso nel mese dicembre 2020.

Rilevazione attività per imposte anticipate su perdite fiscali (+10 mln)

Si tratta di una rettifica positiva di 10 milioni di euro per la rilevazione dei crediti per imposte anticipate sulle perdite pregresse fiscali 2020 e 2021 e sugli interessi passivi non dedotti da Riscossione Sicilia SpA e riportati nell'Ente a seguito del subentro in Riscossione Sicilia. Tale impostazione ha assimilato, sotto il profilo fiscale, la citata operazione di subentro ad una operazione di fusione con conseguente applicazione della relativa normativa che consente, all'entità nascente post subentro, l'utilizzo delle perdite fiscali realizzate e non utilizzate dalla società estinta.

Riallocazione fondi oneri (+ 1,6 mln)

Si tratta di una revisione dei fondi oneri rilevati nel bilancio al 30 settembre da Riscossione Sicilia SpA. Sono stati liberati fondi per 8,6 milioni di euro e riallocati fondi per 7 milioni di euro ad esito di una puntuale analisi da parte delle competenti funzioni dell'Ente. Tale analisi ha portato ad una liberazione netta di fondi per 1,6 milioni di euro.

Rilevazione fondo svalutazione crediti su conti transitori non inventariati (-6,3 mln)

Si tratta di una rettifica negativa di 6,3 milioni di euro per la rilevazione del fondo svalutazione necessario a coprire integralmente crediti migrati e su cui sono in corso specifici approfondimenti. Nello specifico l'importo è riferibile alla quota dei crediti iscritti nel bilancio finale di Riscossione Sicilia SpA al 30 settembre 2021 che non erano presidiati da specifico fondo svalutazione e per i quali è stata riscontrata carenza di inventari.

Rettifica per integrazione fondo svalutazione crediti aggi a recupero (- 22,6 mln)

Si tratta di una rettifica negativa di 22,6 milioni di euro per l'integrazione del fondo svalutazione crediti per aggi a recupero. Tale tipologia di crediti per aggi da recuperare ai sensi del DL 112/99, non sono iscritti nel bilancio dell'Ente e mentre risultavano iscritti nel bilancio di Riscossione Sicilia per effetto di una matrice di raccordo con il sistema gestionale CAD. Il credito di specie, pari a circa 60 milioni di euro, risultava già presidiato nel bilancio di chiusura della ex Riscossione Sicilia SpA al 30 settembre 2021 da un fondo di 20 milioni di euro, da talune partite debitorie da portare in compensazione con l'importo dei crediti per circa 16 milioni. Nella situazione patrimoniale al 1° ottobre 2021 in considerazione della natura della posta e dei criteri contabili adottati dall'Ente si è proceduto ad integrare la svalutazione per ulteriori 22,6 milioni, in modo da ottenere una copertura integrale del valore dei citati crediti.

Come è possibile evincere dal prospetto in parola, per effetto della citata operazione di subentro il Patrimonio netto dell'Ente alla data del 1° ottobre 2021, non ha subito modifiche in quanto il deficit patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della ex Riscossione Sicilia SpA al 30 settembre 2021 ha trovato integrale copertura attraverso il versamento in conto capitale di cui al citato art. 76 comma 3 del DL 73/2021.

► FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nuovo sistema di remunerazione

L'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, modificando l'art. 1, comma 13, del decreto-legge, 22 ottobre 2016, n. 193, nonché sostituendo integralmente l'art. 17 del D.Lgs., 13 aprile 1999, n. 112, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una profonda riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione prevedendo, quali aspetti significativi:

- lo stanziamento sul bilancio dello Stato, per il trasferimento in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Al riguardo, in particolare, è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;
- per i ruoli affidati a decorrere dal 1° gennaio 2022:
 - a. l'eliminazione degli oneri di riscossione a carico del debitore ai sensi della previgente formulazione dell'art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
 - b. una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
 - c. una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il predetto decreto ministeriale;
 - d. l'eliminazione degli oneri di riscossione a carico degli enti creditori, previsti ai sensi della previgente formulazione dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, 112, e l'introduzione a carico dei soli enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali di:

- una quota pari all'1% delle somme riscosse, trattenuta in fase di riversamento;
- una quota in caso di emanazione di un provvedimento di sgravio, da recuperare in fase di riversamento, nella misura che sarà determinata da specifico decreto;

e. il riversamento al bilancio dello Stato delle quote sopra richiamate, riscosse ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal sopra richiamato art.1 comma 15 della Legge n. 234/2021.

Il medesimo art. 1 della Legge, 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi da 16 a 194, introduce, poi, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, un regime "misto", in virtù del quale:

- restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 2021, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'Agente della riscossione che sono riversati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo Agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore;
- resta fermo, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 2021 ma limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento. Tali spese, se oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero se non anticipate dall'Ente creditore, sono trattenute dall'Agente della riscossione, mentre, se anticipate sono riversate agli Enti creditori che hanno provveduto all'anticipazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2021;
- relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la nuova disciplina della ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento, nella misura stabilita, tempo per tempo, dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione. Tali spese sono riversate dall'Agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata

del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo Agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Ai fini di cui all'art. 1, commi da 15 a 19, della Legge, 30 dicembre 2021, n. 234, l'individuazione dei "carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio 2022" (e, conseguentemente, di quelli "affidati fino al 31 dicembre 2021" per i quali si applica come detto, il regime "misto") è stata definita considerando:

- per i ruoli, la "data consegna" maggiore del 10 gennaio 2022;
- per gli avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito, la "data consegna" uguale o maggiore del 1° gennaio 2022.

▶ PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

▶ ATTIVITÀ

I saldi patrimoniali al 31 dicembre 2021 recepiscono i saldi migrati dalla società Riscossione Sicilia SpA ad esito della citata operazione di subentro prevista dall'art. 76 del D.L. 73/2021.

Per le voci di Stato Patrimoniale in cui tali saldi risultino rilevanti, ne viene data specifica informativa.

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	72.480	71.874	606

Di seguito il dettaglio della voce:

B) I IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
I - Immobilizzazioni immateriali	16.228	15.775	453
II - Immobilizzazioni materiali	51.577	50.679	898
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.675	5.420	(745)
TOTALE	72.480	71.874	606

Per quel che riguarda i contenuti della voce, si rinvia al dettaglio che segue.

B. I Immobilizzazioni immateriali

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	16.228	15.775	453

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti.

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento	140	0	140
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.588	12.042	(454)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6	7	(1)
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.348	3.515	833
7) Altre	146	211	(65)
TOTALE	16.228	15.775	453

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	Costi d'impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO ESERCIZIO	1.025	113.132	11	3.515	600	118.283
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	362	1.260	-	-	145	1.767
Acquisti	175	9.626	-	3.244	-	13.045
Riclassifica	-	2.307	-	(2.307)	-	0
Altre variazioni	-	(6.577)	-	(104)	(15)	(6.696)
COSTO STORICO FINE ESERCIZIO	1.562	119.748	11	4.348	730	126.399
FONDO INIZIO ESERCIZIO	(1.025)	(101.090)	(4)		(389)	(102.508)
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	(362)	(1.259)			(145)	(1.766)
Ammortamento	(35)	(12.208)	(1)	-	(64)	(12.308)
Altre variazioni	-	6.397	-	-	14	6.411
FONDO FINE ESERCIZIO	(1.422)	(108.160)	(5)	-	(584)	(110.171)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2021	140	11.588	6	4.348	146	16.228

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono riferiti in particolare agli investimenti relativi a sviluppi software e manutenzione evolutiva del sistema gestionale di riscossione, necessari a rispondere alle esigenze dell'Ente ed a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, in ottica di miglioramento continuo e di costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore.

Per quanto riguarda la realizzazione e l'evoluzione dei **servizi digitali per i contribuenti** (cittadini, imprese e intermediari), disponibili sul portale web dell'Agenzia, fra le principali attività realizzate si segnalano quelle relative

all'area pubblica del portale web che è stata interessata nel corso del 2021 da molteplici interventi, con l'attivazione di nuovi servizi per il contribuente.

Per quanto attiene all'area riservata dedicata ai contribuenti (Cittadini e Imprese) e agli Intermediari (EquiPro), a gennaio è stata resa disponibile la funzionalità di autenticazione mediante l'utilizzo della Carta di Identità elettronica (CIE).

Al fine di assicurare la piena operatività degli sportelli nel rispetto delle misure a tutela dei contribuenti e del personale, il servizio di prenotazione online "Prenota ticket" è stato esteso a tutti gli sportelli di AdeR, e da ottobre 2021, anche a quelli della Regione Siciliana. Inoltre, a settembre è stata resa disponibile in via sperimentale la funzionalità di prenotazione appuntamento per lo sportello online.

Con riferimento ai **servizi rivolti agli enti**, nel corso del 2021 sono stati attivati nuovi servizi che consentono all'Ente di affidare ad Agenzia delle entrate-Riscossione gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali ed è stato rivisto il processo di registrazione utenti all'area riservata Enti (cd. "portale enti creditori"), sezione che consente agli enti creditori di accedere in maniera sicura ai servizi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a loro disposizione per operare con efficacia e gestire tutte le fasi del processo di riscossione a mezzo ruolo.

Nell'ambito dei **servizi di supporto alla Riscossione**, sono stati effettuati molteplici interventi volti ad assicurare il rispetto della compliance all'evoluzione della normativa in materia di riscossione con particolare riguardo alla sospensione delle attività di riscossione a recepimento delle disposizioni normative relative all'emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda le nuove gare di recapito, notifica e stampa, sono state realizzate e rilasciate in esercizio le nuove piattaforme di interscambio che potranno essere attivate alla partenza dei nuovi contratti.

Per quanto riguarda i **servizi ICT a supporto dei processi corporate aziendali**, nel corso del 2021 si è provveduto ad implementare ulteriori funzionalità del sistema

che hanno interessato differenti processi aziendali facendo evolvere la piattaforma ERP nell'applicativo di riferimento dell'intero panorama corporate aziendale.

Inoltre, coerentemente con la strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel corso dell'esercizio in oggetto sono state avviate e sono tuttora in corso di svolgimento le attività volte alla migrazione nel cloud pubblico (di Microsoft Azure, certificato da AgID) del sistema gestionale Corporate di AdeR (a supporto dei processi di Amministrazione Finanza e Controllo, HR, Acquisti e Logistica) che, sulla base della pianificazione corrente, si completeranno nella seconda metà del 2022.

Nel corso del 2021 si è anche continuata l'opera di costante efficientamento del protocollo informatico anche attraverso l'estensione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per automatizzare i processi di gestione dei documenti in ingresso sia di tipo analogico che digitale.

Sempre nel corso del 2021 il sistema di protocollazione è stato arricchito con ulteriori funzionalità specifiche che hanno migliorato in maniera rilevante gli aspetti di sicurezza, di gestione e di qualità delle attività svolte e del servizio erogato.

Va ricordato che, i valori riportati nel prospetto, comprendono anche le attività connesse al subentro di AdeR in Riscossione Sicilia; nell'ambito di tali attività, l'iniziativa più rilevante che è stata avviata nell'ultimo trimestre 2021 riguarda **la migrazione del sistema della riscossione di RS in quello di AdeR**; tale iniziativa prevede una serie di interventi volti a trasferire i dati, a standardizzare i processi operativi della riscossione e la relativa soluzione applicativa a supporto, garantendo al contempo la continuità operativa e la minimizzazione dei rischi operativi.

Si segnala che per una parte considerevole, pari a circa 3,5 milioni di euro, delle acquisizioni di immobilizzazioni immateriali dell'esercizio 2021, è stata presentata al MEF, la richiesta di utilizzo delle risorse previste dalla Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge n.160 del 27 dicembre 2019 articolo 1, commi 14 e seguenti) e dalla Legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ;

tali leggi infatti prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **fondo da ripartire fra le Pubbliche Amministrazioni interessate, finalizzato al rilancio degli investimenti** delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Nel prospetto sono poi riportati, con evidenza separata, i valori relativi all'**acquisizione di cespiti di Riscossione Sicilia**, censiti nell'ambito dei diversi cantieri avviati dall'Ente per realizzare il progetto di integrazione. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali si tratta prevalentemente di licenze software.

Da ultimo, va segnalato che nel corso dell'esercizio, nell'ambito del progetto di rilevazione fisica ed inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti di Agenzia delle entrate-Riscossione e coerentemente con la normativa dell'Ente si è proceduto alla **dismissione di immobilizzazioni immateriali** dichiarate "fuori uso".

B. II Immobilizzazioni materiali

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	51.577	50.679	898

Di seguito il dettaglio della voce per categorie di cespiti:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Terreni e Fabbricati	44.764	44.467	297
2) Impianti e macchinari	1.050	483	567
4) Altri beni	5.416	5.729	(313)
4) Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti	347	-	347
TOTALE	51.577	50.679	898

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici nonché dagli investimenti in

infrastrutture tecnologiche ICT indirizzate a perseguire obiettivi di standardizzazione delle infrastrutture e dei processi ICT e, al contempo, garantire la riduzione dei costi operativi.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) I IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Altri beni	Immobilizzazioni in corso e acconti	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO ESERCIZIO	66.760	15.379	62.801	-	144.940
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	4.457	1.765	1.279	-	7.501
Acquisti	-	731	1.539	347	2.617
di cui acquisti COVID			1.148	347	1.495
Riclassifica	-	(0)	-	-	(0)
Altre variazioni		(1.130)	(12.834)	-	(13.964)
COSTO STORICO FINE ESERCIZIO	71.217	16.745	52.785	347	141.094
FONDO INIZIO ESERCIZIO	(22.293)	(14.895)	(57.072)		(94.260)
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	(2.487)	(1.679)	(1.187)	-	(5.353)
Ammortamento	(1.673)	(251)	(1.944)	-	(3.868)
di cui ammortamento COVID			(436)	-	(436)
Altre variazioni		1.130	12.834	-	13.964
FONDO FINE ESERCIZIO	(26.453)	(15.695)	(47.369)	-	(89.517)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2021	44.764	1.050	5.416	347	51.577

Gli acquisti, sono prevalentemente riferibili, per la parte logistica, alla fornitura e installazione di UPS (Uninterruptible Power Supply), così da garantire la continuità del funzionamento degli apparati informatici e tecnologici presso alcune sedi di AdeR in caso di improvvisi black out della rete elettrica, alla sostituzione di arredi ormai divenuti vetusti (quali scrivanie, sedute di lavoro, armadi, ecc.), alla fornitura di box e arredi per gli sportelli, ad apparati per la sicurezza quali DVR e telecamere; parte degli interventi sostenuti hanno riguardato le attività connesse al subentro di AdeR in Riscossione Sicilia per l'adeguamento agli standard AdeR in termini di sicurezza, compliance immobiliare e layout.

Per la parte ICT, sono proseguiti gli acquisti di "laptop" per il personale in smart working, collegati essenzialmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Va altresì ricordato che nell'ambito delle attività connesse al subentro di AdeR in Riscossione Sicilia si è reso necessario, in ambito ICT, intervenire sulle postazioni di lavoro delle sedi siciliane in quanto non totalmente conformi agli standard di sicurezza di AdeR.

Anche per le immobilizzazioni materiali, con evidenza separata nel prospetto, sono riportati i valori relativi all'**acquisizione di cespiti di Riscossione Sicilia** censiti nell'ambito dei diversi cantieri avviati dall'Ente per realizzare il progetto di integrazione. Si tratta per la parte logistica, dei cespiti relativi alle sedi della Regione Sicilia (fabbricati di proprietà, terreni e relativi impianti e arredi) e per la parte ICT, delle postazioni di lavoro e dei server.

Da ultimo, va segnalato che nel corso dell'esercizio, nell'ambito del progetto di rilevazione fisica ed inventariazione dei beni mobili materiali e riconciliazione con il libro cespiti di Agenzia delle entrate-Riscossione e coerentemente con la normativa dell'Ente si è proceduto alla **dismissione di beni durevoli** di proprietà di Agenzia delle entrate-Riscossione considerati "fuori uso" che non possono essere oggetto di vendita o cessione a titolo gratuito in quanto irreparabilmente non funzionanti.

Si tratta essenzialmente di elaboratori e di postazioni di lavoro obsolete, mobilio vario vetusto, nonché di impianti non più in funzione e completamente ammortizzati.

B. III Immobilizzazioni finanziarie

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	4.675	5.420	(745)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1. Partecipazioni	-	-	-
2. Crediti	2.619	2.568	51
3. Altri titoli	2.056	2.852	(796)
TOTALE	4.675	5.420	(745)

Con riferimento ai Crediti la voce si riferisce ai depositi cauzionali versati, in particolare, nell'ambito della locazione di immobili:

B) III 2. CREDITI d-bis) verso altri (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Depositi cauzionali affitti	1.879	1.854	25
Depositi cauzionali altri	713	689	24
Depositi cauzionali su utenze	27	25	2
TOTALE	2.619	2.568	51

L'incremento della voce è dovuto in parte ai depositi cauzionali acquisiti nella migrazione dei saldi della ex Riscossione Sicilia SpA.

Con riferimento agli Altri Titoli, il dettaglio della voce è il seguente:

B) III 3. ALTRI TITOLI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Titoli di Stato italiano (QUOT.)	-	34	(34)
Altri Titoli a reddito fisso	2.056	2.818	(762)
TOTALE	2.056	2.852	(796)

La voce si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari e in scadenza nei prossimi esercizi.

La variazione in diminuzione è riferita ai rimborsi su obbligazioni effettuati nell'anno dall'emittente.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	2.567.912	2.582.591	(14.679)

Il dettaglio della voce C) Attivo Circolante, è esposto nel seguito:

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
II Crediti	2.551.822	2.570.730	(18.908)
III Attività finanziarie no immobilizzazioni	22	104	(82)
IV Disponibilità liquide	16.068	11.757	4.311
TOTALE	2.567.912	2.582.591	(14.679)

C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C. II CREDITI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	2.551.822	2.570.730	(18.908)

I crediti sono così composti:

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Verso clienti	1.948.346	2.011.569	(63.223)
5-bis) Crediti tributari	38.545	44.465	(5.920)
5-ter) Imposte anticipate	25.842	26.323	(481)
5-quater) Verso altri	539.089	488.373	50.716
TOTALE	2.551.822	2.570.730	(18.908)

C. II 1) Verso clienti

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

Di seguito il dettaglio della voce:

C.II.1. CREDITI VERSO CLIENTI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Crediti per sgravi per indebito	137.012	121.511	15.501
Crediti per anticipazioni altri enti	8.402	6.282	2.120
Crediti per ruoli ante riforma	210.381	174.763	35.618
Crediti diritti rimborsi spese procedure esecutive	975.503	996.868	(21.365)
Crediti rimborsi spese su ruoli stralciati:	322.018	301.586	20.432
- di cui ex art. 4 DL 119/2018	293.893	301.586	(7.693)
- di cui ex DL 41/2021	28.125	-	28.125
Crediti per recupero spese e diritti di notifica	488.582	432.105	56.477
Crediti per recupero spese e diritti di notifica su ruoli stralciati:	57.269	74.266	(16.997)
- di cui ex art. 4 DL 119/2018	55.491	74.266	(18.775)
- di cui ex DL 41/2021	1.778	-	1.778
Crediti verso clienti	26.152	33.872	(7.720)
Altri crediti attività di riscossione	348.330	260.779	87.551
F.do svalutazione crediti ex obbligo non Erariali	(18.081)	(16.748)	(1.333)
F.do svalutazione crediti di riscossione	(607.222)	(373.715)	(233.507)
TOTALE	1.948.346	2.011.570	(63.222)

La voce nel suo complesso registra una flessione di circa 63 milioni di euro, ascrivibile alle principali movimentazioni dell'esercizio riportate nel seguito:

- 397 milioni di euro di incremento a fronte della migrazione dei crediti di specie nell'ambito dell'operazione di subentro a Riscossione Sicilia SpA al 1° ottobre;
- 133 milioni di euro di decremento per la migrazione in pari data di fondi svalutazione crediti di Riscossione Sicilia;
- 103,5 milioni di euro di decremento riferiti alle rettifiche effettuate nell'esercizio su crediti, che si è reso necessario registrare nell'esercizio, per il presidio di crediti dell'Ente maturati in vigenza del sistema di remunerazione in vigore fino al 31 dicembre 2021;
- 223 milioni di decremento netto per l'effetto combinato dell'iscrizione dei crediti maturati nell'esercizio e degli incassi principalmente pervenuti dagli enti a fronte di istanze di rimborso riferite alle anticipazioni ex art. 17 Dlgs 112/99 e ai crediti a vario titolo sorti a fronte dell'annullamento di ruoli ad esito degli interventi normativi emanati tempo per tempo.
- La voce Crediti per sgravi per indebitato accoglie i crediti verso gli enti impositori per somme da recuperare a seguito di rimborsi effettuati ai contribuenti derivanti dalla concessione di sgravi per somme indebitamente iscritte a ruolo. L'incremento netto è dovuto principalmente all'acquisizione dei crediti riveniente dalla ex Riscossione Sicilia ed al recupero di alcuni sgravi rimborsati per quanto riguarda la contabilità di AdeR. Per quest'ultima, nel 2021 il saldo è stato in significativa riduzione per effetto dell'entrata a regime delle nuove modalità di recupero dei rimborsi anticipati ai contribuenti per conto degli enti impositori.
- La voce Crediti per anticipazioni altri enti si riferisce alle anticipazioni erogate agli Enti non erariali sulla base di apposite convenzioni e recuperate con le riscossioni dell'esercizio.
- La voce Crediti per ruoli ante riforma riguarda il credito, rimborsato annualmente dal MEF in base a specifico piano di rimborso, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 203/05; si riferisce ai crediti per le anticipazioni versate agli enti impositori in vigenza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", per

rate scadute prima del 26/02/1999. L'importo rappresenta il valore lordo del credito, che deve essere nettato della svalutazione del 10% relativa ai crediti verso Enti non erariali prescritta anch'essa dal D.L. 203/05 ed esposta tra le svalutazioni dei crediti in tabella. Anche per questa voce l'incremento registrato è dovuto alla migrazione dei saldi della ex Riscossione Sicilia SpA.

- La voce Crediti per diritti rimborsi spese esecutive ante e post riforma accoglie i crediti maturati per competenza nei confronti dei contribuenti e vantabili, in caso di inesigibilità, nei confronti degli enti impositori, per il recupero delle spese sostenute per attività specifiche rivolte all'incasso di ruoli.

I crediti vengono nettati dal relativo fondo svalutazione, rappresentato in tabella.

A partire dal 2013 sono state perfezionate le richieste di rimborso dei crediti maturati anno per anno a partire dall'esercizio di competenza 2011, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99. Per il dettaglio dei rimborsi contabilizzati si rinvia a quanto specificato nel paragrafo "Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99" della Relazione sulla gestione.

- La voce Crediti per rimborsi spese su ruoli stralciati, rappresentata al netto della relativa attualizzazione, è riferibile ai crediti richiesti come rimborso agli enti sulla base dei seguenti interventi normativi che hanno definito la rottamazione dei ruoli:
 - art. 4 del D.L. 119/2018 si riferisce a crediti chiesti a rimborso nel 2019 in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020 a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018. Tali crediti annullati e chiesti a rimborso si decrementano, rispetto al 2020, per effetto delle quote incassate nel corso del 2021.
 - art. 4 D.L. 41/2021 si riferisce a crediti per rimborsi spese chiesti a rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze nel 2021 a fronte l'annullamento automatico dei carichi che presentano un importo fino a 5.000 euro e che risultano appartenere a soggetti il cui reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta 2019 non fosse superiore ad euro 30.000.

- La voce Crediti per recupero spese e diritti di notifica accoglie i crediti relativi alla rilevazione per competenza del rimborso per spese di notifica (da richiedere all'ente impositore alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità), secondo le previsioni dell'art. 17 c. 7 ter del D.Lgs. 112/99.

In particolare sono state rilevate sia le spese vive di notifica, valorizzate nella loro misura minima, per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, sia i diritti di notifica spettanti per l'attività svolta successivamente.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della L. 214/2011, è stato superato il concetto di rimborso delle "spese vive" di notifica e adottato, anche nei casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, il diritto tabellare determinato periodicamente da Decreto Ministeriale e oggi pari a € 5,88.

Con riferimento ai crediti per diritti di notifica richiesti a rimborso agli Enti e al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte degli interventi normativi sulla rottamazione dei ruoli, i relativi saldi sono stati classificati nella voce che segue, al cui commento si rinvia.

- La voce Crediti per recupero spese e diritti di notifica su ruoli stralciati, rappresentata al netto della relativa attualizzazione, si riferisce a crediti riclassificati in quanto esigibili dagli enti e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei seguenti interventi normativi:
 - ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 nel 2020 è stata avviata l'attività di richiesta di rimborso agli enti dei crediti per rimborsi spese su diritti di notifica collegati a ruoli annullati. L'importo è rappresentato al netto delle quote già incassate nel 2020 e nel 2021. A tal proposito si rinvia a quanto rappresentato nel relativo paragrafo della Relazione sulla gestione "Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018";
 - ai sensi del D.L. 41/2021 sono stati richiesti a rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze le spese di notifica per carichi annullati. In particolare, nel mese di novembre 2021, sono state presentate le istanze per il rimborso a seguito dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro previsto dall'art. 4 comma 4 del D.L. 41/2021. Per il dettaglio si rinvia a quanto riportato nel paragrafo della Relazione sulla gestione "Rimborso delle spese

per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art 4 del D.L. 41/2021"

- La voce Crediti verso clienti si riferisce a crediti relativi principalmente al riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.
- La voce Altri crediti per attività di riscossione si riferisce principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario e a crediti diversi. L'incremento rispetto al 31 dicembre 2020 è da riferirsi sia ai crediti ereditati dalla ex Riscossione Sicilia SpA sia a somme incassate su carichi oggetto di annullamento e che, nel corso dell'esercizio 2021, saranno oggetto di reimputazione secondo quanto disciplinato dall'art. 4 comma 2 lettera b) del D.L. 119/2018.
- La voce Fondo svalutazione crediti fa riferimento a:
 - fondo svalutazione relativo ai crediti ex obbligo v/enti non erariali, commentato nella corrispondente voce di credito;
 - altri fondi rettificativi, principalmente previsti a copertura del rischio legato alla recuperabilità dei crediti iscritti per preavvisi di fermo inesitati in corso di accertamento;
 - altri fondi di svalutazione costituiti per fronteggiare il dubbio esito di quote residuali delle procedure di richiesta e incasso di crediti per rimborsi spese vantati nei confronti degli enti impositori;
 - altri fondi svalutazione dei crediti verso enti a seguito del pagamento di spese di soccombenza a fronte di sentenze in cui siano condannati in solido sia l'agente della riscossione che l'ente creditore;
 - ulteriori svalutazioni determinate forfettariamente per fronteggiare i rischi su crediti per diritti e rimborsi spese procedure esecutive.

C. II 5-bis) Crediti tributari

I crediti tributari si compongono come segue:

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
IRES a credito	34.442	35.959	(1.517)
IRAP a credito	2.953	7.121	(4.168)
IVA a credito	53	868	(815)
Altri crediti v/Erario	1.198	618	580
Fondo svalutazione crediti tributari	(101)	(101)	-
TOTALE	38.545	44.465	(5.920)

La voce accoglie i crediti Ires chiesti a rimborso per l'Irap deducibile, il saldo a credito dell'IRES e dell'IRAP presenti nelle dichiarazioni dei precedenti periodi d'imposta ed il credito chiesto a rimborso sull'IVA dagli ex Agenti della Riscossione.

C. II 5-ter) Imposte anticipate

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
IRAP c/imposte anticipate	24.470	17.336	7.134
IRES c/imposte anticipate	1.372	8.987	(7.615)
TOTALE	25.842	26.323	(481)

Nell'esercizio 2021, per effetto dell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e dell'ACE si è registrata la caduta della fiscalità differita ai fini IRES (nella misura corrispondente all'utilizzo delle perdite pregresse), mentre ai fini IRAP è stato ritenuto ragionevole iscrivere imposte anticipate anche sulle differenze temporanee deducibili esistenti al 31 dicembre 2021 rivenienti dalla ex Riscossione Sicilia SpA.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

Crediti per imposte anticipate	IRES	IRAP	TOTALE
Saldo iniziale	8.987	17.336	26.323
Incrementi	10.092	8.751	18.843
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	10.073		10.073
Accantonamenti		809	809
Altre variazioni in aumento	19	7.942	7.961
Decrementi	(17.707)	(1.617)	(19.324)
Utilizzi	(17.707)	(223)	(17.930)
Altre variazioni in diminuzione		(1.394)	(1.394)
Saldo Finale	1.372	24.470	25.842

C. II 5-quater) verso altri

Con riferimento alla voce Crediti verso altri, segue la tabella di dettaglio con evidenza delle principali componenti:

C.II.5-QUATER) VERSO ALTRI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Crediti v/ex soci cedenti per clausole di indennizzo	116.965	100.787	16.178
Crediti verso cessati esattori	26.531	26.239	292
Crediti verso poste per c/c vincolati	54.214	51.554	2.660
Crediti verso poste e banche per pignoramenti subiti	181.464	175.113	6.351
Crediti verso Agenzia delle entrate per contributo	121.000	107.000	14.000
Crediti diversi	81.838	58.311	23.527
Fondo svalutazione crediti verso altri	(42.923)	(30.631)	(12.292)
TOTALE	539.089	488.373	50.716

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie.

In applicazione di tali garanzie, i venditori si sono impegnati a mantenere indenne l'acquirente da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza passiva o minusvalenza rispetto alla situazione patrimoniale di cessione che possa manifestarsi in capo all'acquirente. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, gli agenti della riscossione hanno proceduto all'attivazione delle richieste di indennizzo a fronte di eventi di competenza ante cessione, al netto dell'ammontare di eventuali fondi appostati nelle situazioni patrimoniali di cessione, nonché al netto di eventuali sopravvenienze attive di spettanza dei venditori.

Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente, tali crediti sono vantati nei confronti di primari gruppi bancari ex soci.

Sono stati avviati appositi incontri (tavoli tecnici) con le principali controparti bancarie per l'analisi congiunta delle richieste di indennizzo, al fine di agevolare gli scambi di informazioni di natura contabile, documentale e giuridica sulle richieste effettuate.

Ciò con l'obiettivo di consentire a ciascuna delle parti di meglio valutare e rappresentare l'insieme della documentazione, le risultanze contabili e le valutazioni di fatto e di diritto a supporto delle rispettive pretese ed eccezioni, affinché, al termine dei lavori, i rispettivi organi deliberanti possano assumere determinazioni in ordine alla complessa materia del contendere.

I crediti verso cessati esattori sono relativi all'attività svolta dall'Ente sui ruoli ex obbligo da questi anticipati.

I crediti verso Poste per conti correnti vincolati accolgono i saldi dei conti correnti postali vincolati, tenuto conto degli obblighi di riversamento delle somme riscosse previsti dalla normativa di riscossione (in particolare l'art. 22 del D.Lgs. 112/99). La variazione del saldo, quindi, è da riferirsi alle giacenze di fine esercizio delle somme incassate, da lavorare e riversare nei termini di legge. L'incremento registrato rispetto all'esercizio a confronto è riferibile alla ripresa dell'attività di riscossione nell'ultimo trimestre dell'anno ed in parte dal subentro della ex Riscossione Sicilia SpA.

I crediti verso banche e Poste per pignoramenti subiti accolgono tutte le somme vincolate per effetto delle notifiche a banche e Poste di atti di pignoramento relativi al contenzioso esattoriale in essere con gli enti impositori e solidalmente con l'Agente della riscossione. Tali importi vengono svincolati sulla base dell'aggiornamento delle sentenze.

I crediti verso Agenzia delle entrate per contributo si riferiscono alla rilevazione del credito verso Agenzia delle entrate. L'importo del contributo rilevato ex D.L. 145/2018 nell'esercizio 2021 è pari a 326 milioni di euro, ma nel corso dell'esercizio Agenzia delle entrate, secondo un accordo di cooperazione, ha già anticipato l'importo rilevato per competenza nelle situazioni economico patrimoniali intermedie del 2021, pari a 205 milioni di euro. Per questo il credito rilevato al 31 dicembre 2021 è pari a 121 milioni di euro, che rappresenta la quota da erogare con l'approvazione del presente bilancio d'esercizio.

I crediti diversi sono riferiti principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario, a partite in corso di riconciliazione e a crediti verso clienti per il riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.

L'incremento registrato in tale voce si riferisce principalmente ai crediti migrati della ex Riscossione Sicilia SpA, in particolare ai crediti verso la regione Sicilia, per interessi di ritardato pagamento e per somme pignorate.

Il Fondo svalutazione crediti si riferisce principalmente a rettifiche prudenziali su partite migrate dalle società confluite nell'Ente in corso di riconciliazione. L'incremento dei fondi è riferibile principalmente a 12 milioni di euro migrati dalla ex Riscossione Sicilia a copertura dei relativi crediti migrati al 1° ottobre 2021 e confluiti nella voce dei Crediti diversi per 21 milioni di euro.

C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	22	104	(82)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
4) Altre partecipazioni	22	104	(82)
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-
TOTALE	22	104	(82)

Con riferimento alle Altre Partecipazioni si fornisce il dettaglio del valore delle partecipazioni di cui Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare e in precedenza possedute da Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA:

C) III 4. Altre partecipazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Riscossione Sicilia SpA (*)	-	-	-
Stoà SpA (**)	-	66	(66)
Gecap SpA	22	38	(16)
Global Service Solofra SpA	-	-	-
Sogesi SpA	-	-	-
TOTALE	22	104	(82)

(*) Estinta in data 30/09/2021 ai sensi del DL 73/2021

(**) Ceduta nel mese di gennaio 2020

In particolare:

- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione.

Nel seguito il dettaglio delle relative quote di partecipazione con evidenza del valore del Patrimonio Netto riferito all'ultimo bilancio approvato:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro)	SEDE	CAPITALE SOCIALE	RISULTATO DI ESERCIZIO	% DI POSSESSO	PATRIMONIO NETTO	PN DI COMPETENZA	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/21
Gecap SpA in liquidazione (**)	Foggia	1.499.388	(41.118)	37,25%	58.820	21.910	21.910
Global Service SpA in liquidazione (*)	Solofra (AV)	120.000	(2.616)	16%	2.135	342	342
Sogesi SpA in liquidazione	Palermo	36.151.500	(38.278)	10%	(174.861.852)	(17.486.185)	1
* Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2018							22.253
** Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2020							

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute nella G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata SpA, nella Global Service Solofra SpA e nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. SpA, si precisa che le stesse sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016.

Con particolare riferimento a SOGESI, si specifica che dalla liquidazione della società, che presenta un deficit patrimoniale, non deriveranno ulteriori oneri a carico dell'Agenzia.

Infine, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), si è conclusa l'attività per l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a.

Infatti, a seguito dell'esercizio *ex lege* del diritto di recesso, nel mese di gennaio 2021, la medesima società ha liquidato la quota di competenza dell'Ente, effettuando il pagamento dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha realizzato così una plusvalenza di cessione pari ad euro 2.711,15.

C. IV Disponibilità liquide

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	16.068	11.757	4.311

Il saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione nei casi previsti dalla normativa di riferimento, e residualmente alle giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell'Ente, secondo il dettaglio che segue:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Depositi bancari	4.885	5.391	(506)
Depositi postali	6.849	2.899	3.950
Denaro e valori in cassa	4.334	3.467	867
TOTALE	16.068	11.757	4.311

I saldi rappresentati sono principalmente riferiti a somme riscosse e riversate nella prima decade del mese di gennaio 2022.

Per il commento della variazione del saldo dei depositi dei due esercizi si rinvia al commento della voce Debiti verso banche della presente Nota Integrativa.

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	7.665	8.007	(342)

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Ratei attivi	18	26	(8)
2) Risconti attivi	7.647	7.981	(334)
TOTALE	7.665	8.007	(342)

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione, licenze software e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative ad esercizi successivi al 31 dicembre 2021.

Non sono presenti nel saldo partite che abbiano durata superiore ai 5 anni.

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	357.784	357.706	78

A) PATRIMONIO NETTO (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
I Capitale - Fondo di dotazione	354.570	354.570	-
VI Altre riserve, distintamente indicate	2.749	2.749	(0)
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	465	387	78
TOTALE	357.784	357.706	78

Il patrimonio dell'Ente, come indicato nella tabella di dettaglio, è costituito dal Fondo di Dotazione oltre alle riserve e al risultato d'esercizio.

Il Fondo di Dotazione, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia confluito nel patrimonio dell'Ente all'atto della sua costituzione.

Segue il prospetto di flusso del patrimonio netto:

PROSPETTO VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2021 (valori in Euro/mgl)	Capitale	Altre riserve	Utile (Perdita) dell'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 01/01/2021	354.570	2.749	387	357.706
Incremento	-	279.281	(387)	278.894
Incremento da destinazione del risultato d'esercizio		387	(387)	-
Altri incrementi				-
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021		278.894		
Decremento	-	(279.281)	-	(279.281)
Versamento da effettuare art.1c.6 bis DL 193/2016- contenimento spesa pubblica	-	(387)		(387)
Copertura sbilancio patrimoniale saldi migrati con versamento in conto capitale		(278.894)		(278.894)
Utile (Perdita) dell'esercizio			465	465
Saldo finale al 31/12/2021	354.570	2.749	465	357.784

Nel flusso viene rappresentato il versamento effettuato il 21 giugno 2021, ad esito dell'approvazione da parte del MEF del bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020.

Inoltre, nel flusso del patrimonio netto viene evidenziato il deficit patrimoniale di Riscossione Sicilia acquisito all'atto del subentro e migrazione dei saldi, pari a 278,9 milioni di euro, che ha trovato integrale copertura con il versamento in conto capitale spettante all'Ente ai sensi dell'art. 76 comma 3 del DL 73/2021 erogato dal Ministero dell'economia e delle Finanze per mantenere indenne l'Ente dall'operazione di riassetto prevista dallo stesso decreto.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	588.917	414.885	174.032

La voce fondi per rischi e oneri accoglie somme accantonate per fronteggiare perdite o passività di esistenza certa o probabile, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non è determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza.

L'incremento della voce è principalmente ascrivibile ai saldi dei fondi migrati al 1° ottobre 2021 ad esito della citata operazione di subentro. I fondi migrati dalla ex Riscossione Sicilia sono circa 189 milioni di euro, come meglio dettagliati nel seguito.

Segue dettaglio della voce:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	320	343	(23)
2) Per imposte, anche differite	653	688	(35)
4) Altri	587.944	413.854	174.090
TOTALE	588.917	414.885	174.032

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il Fondo per trattamento di quiescenza è relativo a fondi pensionistici integrativi istituiti in precedenti Aziende del Gruppo Equitalia estinte con la costituzione dell'Ente.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	343
Incrementi	24
Accantonamenti	
Altre variazioni in aumento	24
Decrementi	(47)
Utilizzi	(47)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	320

B. 2) per imposte, anche differite

Il Fondo per imposte differite è riferito alle imposte differite rilevate alla data di chiusura dell'esercizio.

Segue la tabella con evidenza della movimentazione del fondo nell'esercizio:

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE (valori in euro/mgl)	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRAP	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRES	TOTALE
Saldo inizio esercizio	106	582	688
Incrementi	-	2	2
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021		2	2
Accantonamenti			-
Altre variazioni in aumento			-
Decrementi	(6)	(31)	(37)
Utilizzi	(6)	(31)	(37)
Altre variazioni in diminuzione			-
Saldo fine esercizio	100	553	653

B. 4) Altri

La voce Altri fondi è così dettagliata:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Fondi per contenzioso esattoriale	325.997	295.784	30.213
Fondi per altri contenziosi	21.143	13.055	8.088
Altri fondi	240.804	105.015	135.789
TOTALE	587.944	413.854	174.090

Di seguito la movimentazione dell'esercizio, commentata nel seguito:

ALTRI FONDI (valori in euro/mgl)	FONDI PER CONTENZIOSO ESATTORIALE	FONDI PER ALTRI CONTENZIOSI	ALTRI FONDI	TOTALE
Saldo inizio esercizio	295.784	13.055	105.014	413.854
Incrementi	62.971	9.581	138.697	211.249
Subentro ex art. 76 DL 73/2021 – saldi al 01/10/2021	51.594	7.261	130.429	189.285
Accantonamenti (confluenti nella voce B.12 del conto economico)	1.619	1.993	6.798	10.410
Accantonamenti (confluenti nella voce B.7 e B.9 del conto economico)	9.758	327	210	10.295
Altre variazioni in aumento			1.260	1.260
Decrementi	(32.759)	(1.493)	(2.907)	(37.159)
Utilizzi	(1.359)	(854)	(1.357)	(3.570)
Altre variazioni in diminuzione	(31.400)	(639)	(1.550)	(33.589)
Saldo fine esercizio	325.997	21.143	240.804	587.944

I fondi per contenzioso esattoriale accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti l'attività di riscossione, nonché quelli derivanti dalle spese di patrocinio.

La variazione registrata, pari a circa 30 milioni, è riferibile principalmente all'acquisizione dei saldi contabili della ex Riscossione Sicilia SpA (circa 51 milioni), nonché alla liberazione del fondo contenzioso esattoriale dell'Ente (circa 30 milioni) per allineare gli oneri di competenza dell'esercizio, nonché allo stanziamento per circa 8 milioni di euro per spese di lite.

I fondi per altri contenziosi sono inerenti agli accantonamenti effettuati a fronte di contenziosi di natura non esattoriale.

Anche in questo caso la variazione rilevante rispetto all'esercizio a confronto è da riferirsi ai fondi migrati dalla ex Riscossione Sicilia SpA.

Gli altri fondi sono rilevati per fronteggiare i rischi oneri/operativi correlati all'attività caratteristica. Come rappresentato nel flusso, la principale variazione è rappresentata dalla migrazione di fondi dalla ex Riscossione Sicilia SpA per circa 130 milioni di euro nell'ambito della citata operazione di subentro. Tale incremento, in particolare, è riferito alle seguenti principali fattispecie di stanziamenti effettuati dalla società:

- 68 milioni di euro quale fondo per rischio sanzioni a fronte di omessi e ritardati versamenti in contenzioso relativi agli esercizi 2017/2018
- 30,5 milioni di euro quale fondo per rischio sanzioni su partite da lavorare e riconciliare a fronte del rischio legato a ritardati riversamenti;
- 28,6 mln di euro per rischio oneri riferiti all'attività caratteristica.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	14.333	14.412	(81)

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	14.412
Incrementi	776
Accantonamenti	347
Altre variazioni in aumento	429
Decrementi	(855)
Utilizzi	(855)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	14.333

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	1.652.480	1.817.619	(165.139)

La classificazione per scadenza dei saldi dei crediti e dei debiti è riportata nella Sezione 6 delle Altre informazioni di Nota Integrativa.

I saldi al 31 dicembre 2021 recepiscono i saldi migrati dalla società Riscossione Sicilia SpA ad esito della citata operazione di subentro prevista dall'art. 76 del D.L. 73/2021.

La voce è così dettagliata:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
4) Debiti verso banche	318.553	774.319	(455.766)
5) Debiti verso altri finanziatori	11.991	13.219	(1.228)
7) Debiti verso fornitori	109.452	128.975	(19.523)
12) Debiti tributari	38.424	13.560	24.864
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.687	25.886	1.801
14) Altri debiti	1.146.373	861.660	284.713
TOTALE	1.652.480	1.817.619	(165.139)

Segue ulteriore dettaglio:

D. 4) Debiti verso banche

4) Debiti verso banche (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Debiti verso banche a vista	133.596	32.582	101.014
Banche c/c finanziamento	-	600.000	(600.000)
Linee di credito per copertura anticipazione ex obbligo	184.957	141.737	43.220
TOTALE	318.553	774.319	(455.766)

Tenuto conto che il saldo dei crediti per Depositi Bancari rappresentato nella voce Disponibilità Liquide è pari a circa 16,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e a circa 11,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020, l'esposizione media dell'esercizio si attesta in circa 600 milioni di euro, in quanto nel primo semestre dell'anno si è registrato un maggior assorbimento dei fidi e nella parte finale dell'anno si sono azzerate tutte le operazioni in denaro caldo.

In generale, la composizione della voce è la seguente:

- debiti verso banche a vista, che si riferiscono allo scoperto di conto corrente alla data del 31 dicembre 2021 come forma residuale di provvista finanziaria;
- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2021 sono pari a zero.

Il saldo complessivo dei debiti verso banche al 31 dicembre 2021, comprensivo dei saldi a vista e su c/c di finanziamento, è pari a circa 133 milioni di euro, rispetto ai 632 mln di euro complessivi dell'esercizio precedente;

- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal D.L. 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti. La voce si movimenta solo per effetto delle regolazioni effettuate annualmente a fine esercizio. Inoltre, nella voce sono migrati i saldi della quota di analogo finanziamento concesso dalla banca Monte Paschi di Siena alla ex Riscossione Sicilia SpA.

Con riferimento alla provvista a breve termine, l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore, per entrambi gli esercizi a confronto, al limite fissato per il ricorso all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi del bilancio previsionale.

D. 5) Debiti verso altri finanziatori

5) Debiti verso altri finanziatori (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Debiti per finanziamenti CDP	11.991	13.219	(1.228)
TOTALE	11.991	13.219	(1.228)

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che si decrementano per effetto dei pagamenti effettuati nel corso del 2021.

D. 7) Debiti verso fornitori

7) Debiti verso fornitori (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Debiti verso fornitori	21.401	14.616	6.785
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	88.051	114.359	(26.308)
TOTALE	109.452	128.975	(19.523)

I debiti verso fornitori, pari a 109,5 milioni di euro, sono per lo più riferiti a fatture da ricevere per un importo pari a 88,1 milioni di euro, relative ad acquisti di competenza dell'esercizio. La restante quota di debiti verso fornitori è relativa a fatture in lavorazione, per le quali sono in corso gli adempimenti di verifica, previsti dalla normativa per i soggetti pubblici, propedeutici al pagamento. L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Ente nell'esercizio registra mediamente un anticipo del pagamento rispetto ai termini contrattuali in linea con i precedenti esercizi. I debiti scaduti, migrati dalla ex Riscossione Sicilia all'atto del subentro, pari a circa 20 milioni di euro, sono stati liquidati per la quota per cui le necessarie procedure di verifica siano andate a buon fine.

D. 12) Debiti tributari

12) Debiti tributari (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
IVA a debito	24.384	1.266	23.118
Altri debiti v/Erario	60	-	60
Debiti per ritenute fiscali	13.980	12.294	1.686
TOTALE	38.424	13.560	24.864

I debiti tributari accolgono le ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2021 versate nel mese di gennaio 2022 e il debito IVA corrispondente alla liquidazione dell'ultimo trimestre 2021 versato nel mese di febbraio 2022.

D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Debiti verso INPS	26.054	24.284	1.770
Debiti verso Inail	1.633	1.602	31
TOTALE	27.687	25.886	1.801

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale si riferiscono prevalentemente agli oneri previdenziali figurativi sull'accertamento delle competenze del personale maturate alla data di chiusura dell'esercizio e versate nei termini delle scadenze di legge.

D. 14) Altri debiti

14) Altri debiti (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Debiti per somme incassate da riversare	453.762	185.088	268.674
Debiti per somme incassate da lavorare	372.842	365.533	7.309
Debiti verso cessati esattori	27.145	27.178	(33)
Debiti infruttiferi per trasformazione strumenti partecipativi	144.250	144.250	-
Altre partite debitorie	148.374	139.611	8.763
TOTALE	1.146.373	861.660	284.713

Gli Altri debiti si riferiscono principalmente:

- a debiti per somme incassate da riversare agli enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2021, che sono stati riversati nel mese di gennaio 2022. L'incremento è dovuto sia alla crescita dei volumi di riscossione collegato alla scadenza del periodo di sospensione dei termini di versamento sia alla riscossione delle rate della DEFAGE in scadenza al 30 settembre 2021;
- a debiti per somme incassate da lavorare per somme incassate pervenute tramite canali diversi dallo sportello (principalmente conti correnti postali e bancari e somme incassate dagli ufficiali di riscossione), per i quali è necessaria una specifica lavorazione per la corretta imputazione, che avviene successivamente alla data del 31 dicembre 2021.
- a debiti infruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi. Tali strumenti erano stati emessi da Equitalia SpA nel 2008 e nel 2009 ai soci cedenti al fine del regolamento del prezzo delle partecipazioni nelle Società ex-concessionarie del servizio nazionale di riscossione, come disposto dall'art. 3 del D.L. 203/05 convertito in legge dall'art. 1 della L. 248/05. Nel mese di giugno 2017, prima della costituzione dell'Ente, tali strumenti sono stati cancellati e trasformati in debiti infruttiferi nei confronti degli ex strumentisti Agenzia delle Entrate (per euro 73.567.500,00 pari al 51% dei titoli emessi) ed INPS (per euro 70.682.500,00 pari al 49% dei titoli emessi);
- ad altre partite debitorie, derivanti principalmente dall'attività di riscossione, che alla data di predisposizione del presente bilancio sono in corso di analisi per la corretta imputazione e classificazione. La voce, inoltre, recepisce stanziamenti relativi a competenze del personale.

L'incremento della voce è da riferirsi principalmente ai saldi della ex Riscossione Sicilia SpA migrati al 1° ottobre 2021. Si tratta di 246 milioni di euro di somme da lavorare, riversare e debiti diversi.

E) RATEI E RISCONTI

E) RATEI E RISCONTI	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	34.543	57.850	(23.307)
E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	Saldo 31/12/21	31/12/2020	Variazione
Ratei passivi	2.006	627	1.379
Risconti passivi	32.537	57.223	(24.686)
TOTALE	34.543	57.850	(23.307)

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. La rilevazione contabile è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'esercizio viene registrato un decremento per effetto della rilevazione per 29,1 milioni di euro dei risconti di competenza del 2021, ma riferiti a incassi 2017, 2018 e 2019.

Relativamente alla gestione di Riscossione Sicilia Spa i corrispondenti risconti, non rilevati alla data di manifestazione dell'evento, non sono stati rappresentati alla data di subentro in quanto la fattispecie risulta ormai sostanzialmente esaurita al 1° ottobre.

Per la dinamica complessiva dei risconti si rinvia al paragrafo Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata della Relazione sulla gestione.

Nella voce risconti passivi sono stati imputati anche 3,8 milioni di euro ai sensi e per gli effetti del Decreto MEF 1° febbraio 2022. Per la determinazione di tale posta si rinvia al paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio" della Relazione sulla Gestione.

▶ PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Come anticipato nella sezione delle Politiche Contabili, nelle tabelle di Conto Economico che seguono, i saldi a raffronto sono quelli relativi al 31 dicembre 2020.

Nell'analisi dei dati che seguono va tenuto conto che a partire dal 1° ottobre 2021 l'Ente è subentrato nell'attività di riscossione precedentemente gestita da Riscossione Sicilia SpA nel territorio siciliano. L'impatto di oneri e proventi su base trimestrale ha, comunque, un valore residuale, salvo ove commentato.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	932.042	741.882	190.160

La voce è così dettagliata:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	517.158	470.539	46.619
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	414.884	271.343	143.541
TOTALE	932.042	741.882	190.160

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (valori di euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Aggi riscossione ruoli	436.408	395.492	40.916
Rimborsi spese riscossione ruoli	31.716	35.444	(3.728)
Diritti di notifica riscossione ruoli	28.127	19.558	8.569
Ricavi riscossione distinte di riversamento	14.303	14.534	(231)
Ricavi fiscalità locale territoriale	6.604	5.511	1.093
TOTALE	517.158	470.539	46.619

Gli aggi da riscossione ruoli rappresentano, fino al 31 dicembre 2021, la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli

oneri di funzionamento del sistema della riscossione e sono commisurati al totale delle somme effettivamente riscosse.

La misura nominale di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, è pari al 6% del volume riscosso. Il valore medio effettivo al 31 dicembre 2021, pari al 5,7% e in tendenziale decremento, tenuto conto dell'aggio non spettante per sgravi e fallimenti e del maggior aggio relativo a riscossioni DEFAGE su anni pregressi, risulta in linea con tale valore.

L'incremento di 40,9 milioni di aggi è la risultante dell'aumento degli aggi da riscossione per 53,1 milioni di euro (15% rispetto al 31 dicembre 2020 in linea con la ripresa dell'attività di riscossione) e della flessione, registrata al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020, di 12,1 milioni di euro dei risconti da aggi imputati per competenza per tener conto degli effetti della Definizione Agevolata dei ruoli che ha fatto registrare incassi anticipati nel 2017, 2018 e 2019. La rilevazione dei risconti (che nell'esercizio è pari a 29,1 milioni di euro di maggiori aggi) è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di Definizione Agevolata.

I rimborsi spese e diritti di notifica si riferiscono:

- ai compensi maturati nell'esercizio per i rimborsi delle spese sostenute per la riscossione in via esecutiva, iscritti per la parte riscossa dai contribuenti o da riscuotere, a seguito di discarico, dagli enti impositori;
- ai rimborsi delle spese di notifica delle cartelle esattoriali, sia per la parte riscossa dai contribuenti che per la parte rilevata per competenza, da riscuotere anch'essa dagli enti impositori.

L'incremento di 4,8 milioni di euro per proventi per rimborsi spese e per diritti di notifica è relativo alla ripresa dell'attività di riscossione nell'ultimo trimestre dell'esercizio, avviata dal 1° settembre 2021. La voce è rappresentata al netto di 2,4 milioni di euro per oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione con *aging* superiore a 12 mesi.

I ricavi di riscossione per distinte di versamento si riferiscono alle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento Mod. F23 effettuate per il tramite degli intermediari creditizi o direttamente allo sportello. A tali commissioni attive si contrappongono quelle passive, riconosciute agli intermediari per le riscossioni effettuate per loro tramite, e in particolare gli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti, esposti tra i costi per servizi. La voce risulta sostanzialmente in linea con l'esercizio a raffronto.

I ricavi per fiscalità locale si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali, a prescindere dalla natura del tributo riscosso. L'incremento rispetto all'esercizio a raffronto è dovuto alla ripresa dell'attività di riscossione.

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione	14.167	13.058	1.109
Contributo ADE oneri di funzionamento	326.000	207.000	119.000
Fondo finanziamento degli investimenti	4.037	2.589	1.448
Altri contributi in conto esercizio - COVID	170	36	134
Altri ricavi	37.093	10.479	26.614
Eccedenze e rettifiche di fondi esercizi precedenti	33.417	38.181	(4.764)
TOTALE	414.884	271.343	143.541

I proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione si riferiscono alle prestazioni rese su F24 ed altri servizi di supporto riferiti ad altri Enti di competenza dell'esercizio. Tale voce si incrementa per effetto sia della ripresa dell'attività di riscossione, e quindi le deleghe per il pagamento degli F24, e sia per maggiori proventi riferiti a ruoli relativi alla tassa Auto per la Regione Sicilia.

Il contributo a fronte degli oneri di funzionamento ai sensi della L. 145/2018, per 326 milioni di euro, ha sostenuto il deficit economico strutturale di circa 100 milioni su base trimestrale nel periodo di sospensione della riscossione (fino al 31 agosto 2021) per la situazione emergenziale e ha permesso di compensare la rilevazione per circa 100 milioni di euro delle necessarie rettifiche di valore su crediti, con

rischio di esigibilità, maturati secondo i criteri e la normativa in vigore prima dell'avvio del nuovo sistema di remunerazione dell'Ente introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e avviato dal primo gennaio 2022.

Nella voce Fondo finanziamento degli investimenti viene rilevata la quota, pari a 4 milioni di euro, di competenza dell'esercizio 2021 del contributo erogato ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della L. 205/2017, dell'art. 1 comma 95 della L. 145/2018 e dall'art. 1 c. 14 della L. 160/2019, a fronte dei progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti e di rilancio degli investimenti rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze.

La voce Altri ricavi registra un incremento di circa 26 milioni di euro di maggiori proventi principalmente rivenienti da rettifiche di costi e penali su contratti di postalizzazione e notifica ad esito dello svolgimento di attività congiunte con il fornitore di riverifica delle risultanze degli stati di avanzamento lavori operati da fine 2017. I risultati hanno determinato la chiusura delle partite prudenzialmente stanziata negli esercizi precedenti per competenza.

Inoltre, tra le eccedenze e rettifiche di fondi vengono rilevati i proventi riferiti all'adeguamento di fondi, risultati eccedentari secondo i criteri di competenza, con particolare riferimento ai fondi del contenzioso esattoriale.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	913.234	770.386	142.848

La voce è così composta:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	545	1.534	(989)
7. Per servizi	110.956	101.840	9.116
8. Per godimento di beni di terzi	55.129	52.036	3.093
9. Per il personale	488.460	485.433	3.027
10. Ammortamenti e svalutazioni	120.216	21.737	98.479
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	10.410	3.775	6.635
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	127.518	104.031	23.487
TOTALE	913.234	770.386	142.848

Per il commento del contenuto delle singole voci si rinvia ai relativi successivi paragrafi.

B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Materiali di consumo e varie d'ufficio	421	556	(135)
di cui acquisti per emergenza COVID	-	15	(15)
Sicurezza nei luoghi di lavoro	124	978	(854)
di cui acquisti per emergenza COVID	120	872	(752)
TOTALE	545	1.534	(989)

La voce accoglie principalmente le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo, cancelleria e varie d'ufficio. La voce registra una riduzione tenuto conto che nell'esercizio a raffronto si era concentrato gran parte dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza COVID-19 (mascherine, tute, visiere etc).

B) 7. Costi per servizi

B) 7. Per servizi (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Costi per servizi esattoriali	22.467	23.915	(1.448)
Spese rappresentanza legale per contenzioso esattoriale	38.315	33.018	5.297
Servizi informatici	17.986	15.371	2.615
di cui acquisti per emergenza COVID	389	201	188
Spese generali e di funzionamento	19.432	15.586	3.846
di cui acquisti per emergenza COVID	2.668	832	1.836
Servizi bancari e postali per attività esattoriale	5.639	5.859	(220)
Servizi di contact center	1.504	1.420	84
Altri servizi professionali e amministrativi	1.314	1.067	247
Revisione contabile	355	308	47
Servizi al personale dipendente	3.226	4.429	(1.203)
Altri servizi	717	867	(150)
TOTALE	110.956	101.840	9.116

Con riferimento ai costi per servizi, nel seguito vengono riportati i contenuti e gli scostamenti delle principali fattispecie.

Gli oneri per servizi esattoriali sono riferiti principalmente ai costi di postalizzazione e notifica in ragione dell'andamento delle attività di notifica e postalizzazione a seguito della sospensione dell'attività di riscossione avviata nel 2020. I costi, fortemente impattati dai provvedimenti legati all'emergenza sanitaria da Covid, rilevano, comunque, un notevole decremento se rapportati ai precedenti esercizi ordinari ante Covid.

Le spese di rappresentanza legale sono da riferirsi ai costi sostenuti per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale. L'incremento dei costi valorizzati per il 2021, se posti in raffronto al 2020, deriva dall'incremento del numero dei ricorsi radicati dai debitori nell'anno 2021 e dal conseguente incremento dei conferimenti di incarico per la difesa ad essi relativa (si passa, infatti dai circa 110.000 incarichi del 2020, ai circa 140.000 incarichi del 2021). In tale contesto, si rammenta che il costo rilevato si compone di quota parte del costo degli incarichi conferiti negli anni precedenti, fatturati nell'esercizio di competenza e di quota parte del costo dei nuovi incarichi, relativi all'anno 2021, valorizzati, anche in questo caso, per l'importo relativo allo stato di avanzamento del giudizio.

I costi per servizi informatici si riferiscono alle spese sostenute per la manutenzione di hardware e software, per i servizi di connettività e di conduzione della macchina operativa. Si registra un incremento di tali costi rispetto all'esercizio a raffronto dovuto sia al subentro della ex Riscossione Sicilia sia agli impatti della nuova configurazione del contratto per il call center ed i servizi di assistenza specialistica sui contratti di sviluppo applicativo.

I servizi generali e di funzionamento, riconducibili essenzialmente alle spese di funzionamento degli uffici, ai costi per utenze e altre spese generali, si incrementano rispetto al 2020 principalmente per effetto degli interventi straordinari sugli immobili e sui servizi di pulizia e vigilanza legati all'emergenza sanitaria. Tali costi di natura emergenziale sono oggetto di specifica rappresentazione nella Relazione sulla gestione.

I servizi bancari e postali per attività esattoriale registrano un decremento con riferimento principalmente alla riduzione dei volumi riscossi attraverso deleghe Mod. F23. Si registra, inoltre, la riduzione delle altre commissioni su servizi di tesoreria sempre per effetto della flessione dei volumi di riscossione. Tali oneri trovano contropartita nei ricavi da riscossione tramite distinte di versamento già commentati nella voce A. 1) "Ricavi delle vendite e prestazioni".

I servizi di contact center si riferiscono ad attività di assistenza a contribuenti e intermediari tramite il numero telefonico unico.

I servizi al personale dipendente si riferiscono alle spese inerenti le prestazioni di servizi riguardanti il personale, quali ticket mensa, costo del personale distaccato e formazione. Il decremento di tale voce è dovuto principalmente alla riduzione dell'erogazione dei buoni pasto a seguito dello svolgimento delle attività lavorative in modalità smart.

B) 8. Costi per godimento di beni di terzi

B) 8. Per godimento beni di terzi (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Licenze e manutenzioni hw e sw	28.404	25.472	2.932
Locazione immobili ad uso ufficio	26.308	26.204	104
Altre locazioni	417	360	57
TOTALE	55.129	52.036	3.093

I costi relativi al godimento beni di terzi fanno riferimento principalmente ai canoni di locazione e alle spese condominiali sostenute per gli immobili ad uso ufficio. Inoltre, la voce accoglie le spese sostenute per canoni e manutenzioni di hardware e software, in particolare riferiti ai sistemi di riscossione. L'incremento registrato è da riferirsi principalmente agli oneri sostenuti per l'outsourcing del sistema mainframe gestito dal partner tecnologico Sogei per il maggior utilizzo della potenza elaborativa e più in generale per la ricaduta di costi licenziali.

I costi per le locazioni degli immobili subiscono un lieve incremento dovuto alla valorizzazione dei costi per le sedi della ex Riscossione Sicilia affrontati nell'ultimo trimestre dell'anno.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del Codice Civile, relativamente ai contratti di locazione finanziaria sono riportati i dati patrimoniali ed economici che si sarebbero ottenuti dopo aver adottato il metodo di contabilizzazione finanziario. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 3% e commisurato all'effettivo utilizzo.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO

a) Contratti in corso

(Valori in Euro/mgl)

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi	872
Quota di Ammortamento di competenza dell'esercizio	(40)
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi	832
	0
b) Beni riscattati	0
c) Passività	0
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	0
Rimborsi in conti capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	108
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	108
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	724
e) Effetto fiscale	174
d) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d -e)	550

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	0
- Rilevazione quote di ammortamenti su contratti in essere e su beni riscattati	(40)
Effetto sul risultato dell'esercizio prima delle imposte	(40)
+/- Rilevazione effetto fiscale	(10)
Effetto sul risultato dell'esercizio delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	(30)

B) 9. Costi per il personale

B) 9. Per il personale (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
a) Salari e stipendi	340.809	338.748	2.061
b) Oneri sociali	123.485	120.852	2.633
c) Trattamenti di fine rapporto	1.955	1.681	274
d) Trattamenti di quiescenza e simili	6.591	6.623	(32)
e) Altri costi	15.620	17.529	(1.909)
di cui acquisti per emergenza COVID	75	44	31
TOTALE	488.460	485.433	3.027

La voce include le competenze maturate nell'anno, costituite principalmente dalle retribuzioni e dalle partite variabili della retribuzione.

Si segnala che a seguito dell'emanazione del D.L. 95/2012 le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La variazione dell'esercizio è da riferirsi all'effetto combinato della riduzione del personale dell'Ente e dall'ingresso nell'organico dei lavoratori della ex Riscossione Sicilia SpA in relazione alla citata operazione di subentro.

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.308	14.156	(1.848)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.868	3.644	224
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq.	104.040	3.937	100.103
TOTALE	120.216	21.737	98.479

Le rettifiche si riferiscono agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva. Non sono presenti rettifiche per perdite durevoli di valore.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono dettagliati nelle tabelle che seguono:

B) 10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Costi di impianto	35	1	34
Brevetti e diritti	12.208	14.091	(1.883)
Concessioni, licenze, marchi e simili	1	(0)	1
Altre immobilizzazioni immateriali	64	64	-
di cui Migliorie su beni di terzi	64	64	-
TOTALE	12.308	14.156	(1.848)

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Fabbricati - uso strumentale	1.673	1.646	27
Impianti e macchinari	251	158	93
Altri beni	1.944	1.840	104
di cui su beni acquistati per emergenza COVID	436	21	415
TOTALE	3.868	3.644	224

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, si riporta il saldo della voce:

B) 10.d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq. (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Rettifica di valore su cred-client	104.040	3.937	100.103
TOTALE	104.040	3.937	100.103

L'incremento della voce è riferibile principalmente alle maggiori svalutazioni

effettuate su crediti per circa 100 milioni di euro, che si è reso necessario registrare nell'esercizio, per il presidio di crediti maturati in vigenza del sistema di remunerazione in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Nell'esercizio di riferimento sono state rilevate rettifiche di valore su crediti per Le svalutazioni hanno riguardato principalmente:

- rettifiche di valore su crediti per recupero spese legali su soccombenze in solido con altri enti. La svalutazione prudenziale è stata effettuata su posizioni che presentano difficoltà nella recuperabilità tenuto conto dell'importo unitario medio, molto contenuto, delle decine di migliaia di partite vantate verso migliaia di enti per più anni di riferimento;
- rettifiche di valore su crediti per rimborsi spese gestite con i gestionali di riscossione delle vecchie società incorporate. Si tratta, in particolare, dei rimborsi spese su procedure esecutive relativi a cartelle che sono state oggetto di sgravio sul precedente sistema gestionale Seda. Poiché i crediti per rimborsi spese relativi a tali cartelle si sono originati sul sistema gestionale dismesso SEDA e non sull'attuale sistema gestionale SET, essi non sono allo stato attuale agevolmente riconciliabili dagli enti impositori con le informazioni presenti sullo Stato della Riscossione: a fronte di tali difficoltà di rendicontazione agli enti, i crediti in argomento sono prudenzialmente presidiati da un fondo svalutazione di pari importo.

B) 12. Accantonamenti per rischi

La voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Accantonamenti per contenzioso esattoriale	1.619	256	1.363
Accantonamenti per altri contenziosi	1.993	1.217	776
Accantonamenti per rischi ed oneri	6.798	2.302	4.496
TOTALE	10.410	3.775	6.635

Gli stanziamenti del periodo hanno principalmente riguardato:

accantonamenti per contenzioso esattoriale enti, ossia per il contenzioso radicato dagli enti creditori nei confronti dell'Ente per motivi per lo più afferenti alla regolazione dei rapporti contabili derivanti dall'attività di riscossione. Sono rilevati per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza.

Gli accantonamenti per altri contenziosi sono riferiti ad accantonamenti prudenziali per contenziosi in essere di natura non esattoriale.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati per far fronte ad eventuali oneri riferiti all'attività caratteristica.

B) 14. Oneri diversi di gestione

B) 14. Oneri diversi di gestione (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	107.479	77.228	30.251
Oneri su sgravi	14.135	21.824	(7.689)
Imposte indirette e tasse	5.192	3.865	1.327
Altri oneri diversi	712	1.114	(401)
TOTALE	127.518	104.031	23.487

Le spese per soccombenze in giudizio si riferiscono agli oneri, sostenuti nell'esercizio, derivanti dalla condanna nelle controversie instaurate dai debitori contro atti della riscossione. L'incremento rilevato afferisce al solo costo per soccombenze in giudizio, registrato per "cassa", senza tener conto di quanto registrato allo stesso titolo per "competenza", con correlativa riduzione, per circa 30 milioni, del fondo.

Tale incremento, rilevato per cassa, deriva dal fatto che, nell'anno 2021, si è provveduto a onorare spontaneamente volumi crescenti di sentenze di condanna, al fine di contenere le iniziative esecutive avversarie e il conseguente aggravio dei costi, in misura anche eccedente alle somme precedentemente accantonate.

Guardando l'andamento complessivo delle spese per soccombenze in giudizio (considerando, quindi, sia la registrazione "per cassa", sia quella "per competenza") si registra, nel 2021, un onere economico effettivo di circa 78 milioni che, rispetto ai circa 69 milioni del 2020, risulta incrementato di circa 8 milioni.

Gli oneri su sgravi si riferiscono agli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebito che hanno dato luogo alla refusione di ogni somma incassata, sia dei tributi riversati all'ente impositore, sia dei compensi e diritti percepiti.

Gli oneri per imposte indirette e tasse si incrementano principalmente:

- per effetto dell'incremento del numero di contenziosi nel 2021 ripresi dopo la sospensione della riscossione;
- per i maggiori oneri riferiti all'IVA indetraibile da pro-rata che passa dal 98% nel 2020 al 96% nel 2021.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	648	2.549	(1.901)

La voce rappresenta il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari dell'esercizio, come meglio rappresentati nel seguito:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	4.361	6.424	(2.063)
17. Interessi e altri oneri finanziari	(3.713)	(3.875)	162
17-BIS. Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE	648	2.549	(1.901)

I proventi finanziari sono così dettagliati:

C)16. Altri proventi finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni no partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	4.361	6.424	(2.063)
TOTALE	4.361	6.424	(2.063)

C) 16.d) proventi diversi dai precedenti (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari e postali	3	3	0
Altri interessi attivi	55	107	(52)
Interessi attivi titoli	40	54	(14)
Proventi finanziari da attualizzazione crediti	4.263	6.260	(1.997)
TOTALE	4.361	6.424	(2.063)

I proventi finanziari sono principalmente riferiti all'assorbimento dell'attualizzazione dei crediti secondo la competenza dell'esercizio ad esito principalmente degli incassi sui crediti attualizzati e residualmente della variazione dei tassi di riferimento.

Gli oneri finanziari, invece, sono dettagliati nella tabella che segue:

C) 17. Interessi e altri oneri finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Interessi passivi bancari	(2.625)	(3.002)	377
Interessi passivi altri	(1.088)	(873)	(215)
Perdite su immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
TOTALE	(3.713)	(3.875)	162

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari registrati per l'anticipazione di cassa sotto forma di scoperto autorizzato di conto e operazioni di finanziamento in "denaro caldo". Concorrono a formare la voce interessi passivi anche gli oneri finanziari sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA, oltre agli interessi legali su sentenze e contenzioso.

Il fabbisogno finanziario nel 2021 ha registrato una riduzione stimabile nel 10% dell'anticipazione di cassa (concentrata nella parte finale dell'anno) che ha determinato una proporzionale contrazione degli oneri finanziari (in costanza della curva dei tassi di interessi). L'anticipazione di cassa 2021 è stata utilizzata per 7/12 dei ricavi consuntivati (9/12 dei ricavi previsti a budget) con un picco di assorbimento superiore agli 11/12.

Il tasso medio di provvista si è mantenuto in linea con il precedente esercizio a 0,44% grazie all'attenta pianificazione finanziaria che ha ottimizzato, tempo per tempo, l'utilizzo della forma tecnica di denaro caldo che presenta condizioni economiche migliori rispetto alla forma tecnica dello scoperto di conto corrente, pur introducendo elementi di rigidità nella gestione finanziaria da gestire.

Gli interessi passivi non ricompresi nei precedenti, si riferiscono ad interessi legati all'attività caratteristica, come interessi legali su sentenze o altri residuali.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

D)19. Svalutazioni	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	15	16	(1)
D)19. Svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Svalutazioni di partecipazioni	15	16	(1)
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
TOTALE	15	16	(1)

Si segnala, che nell'esercizio è stata rilevata una rettifica di valore delle partecipazioni possedute al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello del Patrimonio Netto di tali società a seguito di perdite durevoli di valore, con particolare riferimento alla società GECAP SpA in liquidazione.

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	(18.975)	26.358	(45.333)
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Ires corrente	(3.429)	-	(3.429)
Irap corrente	(5.028)	1	(5.029)
Ires anticipata	(17.688)	8.987	(26.675)
Irap anticipata	7.133	17.336	(10.203)
Ires differita	31	29	2
Irap differita	6	5	1
Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	-	0	(0)
TOTALE	(18.975)	26.358	(45.333)

La voce accoglie la caduta delle imposte anticipate Ires rilevate nel periodo di imposta precedente per l'utilizzo della perdita fiscale propria e di quella ereditata dalla ex Riscossione Sicilia SpA (nella misura massima utilizzabile da legge), mentre ai fini Irap si rileva sia l'incremento che il decremento delle imposte anticipate iscritte nell'anno precedente per effetto della tassazione effettuata nell'esercizio oltre all'iscrizione dell'imposte anticipate IRAP sui fondi rivenienti dal subentro della ex Riscossione Sicilia SpA nell'Ente.

Difatti ai fini Irap, si è ritenuto ragionevole iscrivere le imposte anticipate anche sull'ammontare cumulativo delle differenze temporanee riferite alla ex

Riscossione Sicilia SpA, mantenendo in vita quelle già iscritte sui fondi di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020. Ciò al fine di rendere omogeneo il trattamento già riservato ai fondi dell'Ente ai fini delle imposte anticipate IRAP sulle analoghe tipologie di fondi.

Pertanto, ai fini IRAP si prevede che negli anni in cui si verificherà l'annullamento delle differenze deducibili, vi saranno sufficienti differenze temporanee imponibili tali da garantire il futuro recupero delle stesse.

Segue il dettaglio e la composizione della voce:

Imposte sul reddito dell'esercizio	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	8.457	-	8.457
Imposte sul reddito dell'esercizio (valori in €/mgl)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
1) Imposte correnti	8.457	-	8.457
IRES	3.429	-	3.429
IRAP	5.028	-	5.028
2) Variazione delle imposte anticipate	10.555	(26.323)	36.878
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio	(8.770)	(26.323)	17.553
IRES	(19)	(8.987)	8.968
IRAP	(8.751)	(17.336)	8.585
Imposte anticipate assorbite nell'esercizio	19.325		19.325
IRES	17.707		17.707
IRAP	1.618	-	1.618
3) Variazione delle imposte differite	(37)	(34)	(3)
Imposte differite rilevate nell'esercizio	-	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
Imposte differite assorbite nell'esercizio	(37)	(34)	(3)
IRES	(31)	(29)	(2)
IRAP	(6)	(5)	(1)
4) Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	-	(0)	(5)
Imposte relative a eserc. prec. ti imposte dirette	-	(0)	69
5) Imposte sul reddito d'esercizio di competenza	18.975	(26.358)	45.333
IRES	21.086	(9.016)	30.103
IRAP	(2.111)	(17.341)	15.230

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti				Valori in €/mgl	
(1)	Differenze temporanee		IRES	IRAP	TOTALE
	Descrizione				
	Differenze temporanee deducibili:	A	1.372	24.470	25.842
	Differenze temporanee imponibili:	B	(553)	(100)	(653)
	Differenze temporanee nette	A+B	819	24.369	25.189
(2)	Effetti fiscali				
	Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	C	(819)	(24.369)	(25.188)
	Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente	D	(18.476)	(17.230)	(35.706)
	Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	C-D	17.657	(7.139)	10.518

Le passività fiscali differite sono rilevate per le differenze temporanee imponibili che si manifesteranno nei periodi d'imposta successivi.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico			
A (IRES)			
Descrizione	Totale Imponibile		Imposta
Risultato prima delle imposte	19.441		
Onere/Beneficio fiscale teorico			4.666
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi	-	-	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	20.974	20.974	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(36.825)	(36.825)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	81.782	81.782	
Imponibile Ires	85.372		
Perdite fiscali e Beneficio Ace (periodi precedenti)	(71.083)		
Onere/(Beneficio fiscale effettivo)			3.429
B (IRAP)			
Descrizione	Totale Imponibile		Imposta
Totale valore della produzione	18.808		
Ricavi non rilevanti ai fini Irap	(32.744)		
Costi non rilevanti ai fini Irap	602.909	602.909	
Onere/(Beneficio) fiscale teorico			25.595
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi			
Rigiro delle differenze temporanee deducibili di esercizi precedenti:	4.687	(4.687)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	11.831	11.831	
Deduzione per cuneo fiscale	(480.415)		
Imponibile Irap	115.703		
Onere fiscale effettivo			5.028
A+B (IRES + IRAP)			
Descrizione	Imposta Teorica		Imposta effettiva
Onere/Beneficio fiscale	30.261		8.458

Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota effettiva Ires		
Aliquota ordinaria applicabile		24,0%
Imposta teorica	4.666	24,0%
Differenze temporanee tassabili	-	0,0%
Differenze temporanee nette	(3.804)	-19,6%
Differenze permanenti	2.568	13,2%
Imposta effettiva	3.429	17,6%

Tale prospetto rappresenta l'informativa relativa alla riconciliazione tra l'aliquota

ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25. L'aliquota effettiva sopra espressa tiene conto della determinazione dell'Ires apportando le variazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

21) Utile (perdite) d'esercizio

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Valori in €/mgl	465	387	78

Il risultato dell'esercizio registra un utile pari a 0,5 milioni di euro per effetto della ripresa dell'attività di riscossione dal 1° settembre 2021 e del contributo erogato pari a 326 milioni di euro.

► Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'Ente al 31 dicembre 2021 chiude con un utile **di Euro 465.194,47**.

In applicazione delle previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del D.L. 193/2016, tale importo sarà integralmente riversato allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

▶ PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO

Occorre preventivamente osservare che, tenuto conto della natura dell'Ente - agente nazionale della riscossione - il rendiconto finanziario presenta una limitata significatività del saldo di apertura e di chiusura dell'esercizio e del flusso di cassa rilevato come variazione. Ciò in quanto i valori rappresentati sono riferibili non solo a fondi propri, ma in misura rilevante a fondi di terzi. In particolare, tenuto conto delle somme incassate da lavorare e da riversare, le risultanze del rendiconto alla data del 31 dicembre 2021 risultano in linea con l'effettiva esposizione finanziaria.

Ciò premesso, il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021 evidenzia un significativo miglioramento dei flussi finanziari nell'esercizio, per effetto delle dinamiche della riscossione illustrate nel paragrafo "Riscossione ruoli al 31 dicembre 2021" della Relazione sulla gestione e da altre variabili.

Dal punto di vista delle entrate diverse dalla riscossione ruoli si segnala:

- l'apporto del contributo ex Legge 145/2018 (312 mln di euro anticipati finanziariamente da AdE per effetto dell'accordo di cooperazione);
- la liquidazione dei crediti di riscossione (245 mln di euro principalmente in applicazione del D.L. 41/2021);
- lo stanziamento dei fondi a carico del Bilancio dello Stato per l'incorporazione di Riscossione Sicilia (300 mln di cui una parte residuale non ha ancora avuto manifestazione finanziaria).

▶ PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta

Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle Entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (ad eccezione di Equitalia Giustizia).

L'obiettivo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è di migliorare l'attività di riscossione nazionale mediante un approccio che garantisca economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e aumento dei volumi di riscossione, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.

Sezione 2 – Compensi agli organi sociali

Sono di seguito indicati gli importi dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori, al netto di eventuali rimborsi spese.

COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020	Variazione
Compensi al Comitato di Gestione			-
Compensi al Collegio dei Revisori	95	95	-
TOTALE	95	95	-

Ai componenti del Comitato di Gestione non sono erogati compensi, indennità o rimborsi spese, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, comprensivi dei compensi relativi all'incarico di Revisore legale dei Conti ed Organismo di Vigilanza.

Sezione 3 – Informativa Personale

Dal 1° ottobre 2021 l'organico dell'Ente ha subito una variazione dovuta principalmente al subentro del personale della ex Riscossione Sicilia SpA.

Di seguito è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2021 e quella media dell'esercizio:

DATI FORZA	31/12/2021	di cui organico ex Riscossione Sicilia SpA	31/12/2020	VARIAZIONE 2021-2020
Dirigenti	64	1	67	-3
Quadri Direttivi III e IV	608	27	627	-19
Quadri Direttivi I e II	812	29	801	11
Aree professionali	6.453	604	5.978	475
Livello unico	1	0	1	0
TOTALE	7.938	661	7.474	464
Dirigenti (n.medio)	65	0	70	-5
Quadri direttivi III e IV (n.medio)	612	7	632	-20
Quadri direttivi I e II (n.medio)	797	7	803	-6
Aree professionali (n.medio)	6.069	152	5.999	70
Livello unico (n.medio)	1	0	1	0
TOTALE N. MEDIO	7.544	166	7.505	39

Sezione 4 – D.L. 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi

La legge 4 agosto 2017, n.124 "*legge annuale per il mercato e la concorrenza*", modificata dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "*decreto crescita*"), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), all'art. 1, commi da 125 a 129 stabilisce gli obblighi informativi a carico di soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche e il relativo regime sanzionatorio.

In particolare, l'art. 1, **comma 125-quinquies della legge n. 124/2017** stabilisce che *"Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza"*.

A differenza degli anni precedenti, per il 2021 l'Ente non ha aderito ad un Piano Formativo finanziato dal Fondo Banche Assicurazioni, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e rientrante, quindi, nei contributi per i quali è previsto obbligo di trasparenza.

Tali piani di formazione sono riportati nel Registro Nazionale Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico. I piani di formazione ai quali l'Ente ha aderito negli anni precedenti sono stati approvati dal Fondo Banche Assicurazioni, ma liquidati parzialmente.

Complessivamente il valore dei piani avviati per l'esercizio 2019 e 2020, e parzialmente liquidati, è il seguente:

Data concessione	Formazione finanziata	Importo approvato	Rimborsi acquisiti
31/01/2019	Piano collettivo aziendale "Diventare Ente Pubblico Economico	72.209,88	72.209,88
04/03/2019	IBM Tivoli Workload Scheduler - Livello Base	5.200,00	3.000,00
28/01/2019	Project Management (PRINCE2)	2.839,00	2.839,00
28/01/2019	Itil Continual Service Improvement	3.000,00	3.000,00
25/06/2020	Semplificazione per i cittadini e benessere del lavoratore	66.510,00	
TOTALE		149.758,88	81.048,88

Il Decreto Legge n. 34/2019, inoltre, ha modificato la Legge n. 124/2017 anche per quanto attiene l'informativa sui contributi.

Con l'art. 1, **comma 125 bis** si stabilisce che *"I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Omissis ..."*

Secondo tali indicazioni, l'Ente nel corso del 2021 ha ricevuto erogazioni per Piani Formativi richiesti negli anni precedenti .

Per quanto non sussistano obblighi di trasparenza, viene comunque segnalato, il già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti per cui l'Ente ha presentato domanda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo i seguenti riferimenti normativi:

- art. 1 comma 1072 della Legge 205/2017 per l'ambito della "digitalizzazione delle amministrazioni statali". Il Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito di tale domanda e della rendicontazione degli investimenti che l'Ente ha presentato per l'esercizio 2021, ha riconosciuto tale contributo per l'intero importo di 2.012.067euro spettante, erogato nel mese di dicembre;

- art. 1, commi 95 e seguenti della Legge 145/2018 per l'ambito del "rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato". Il Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito di tale domanda e della rendicontazione degli investimenti che l'Ente ha presentato per l'esercizio 2021, ha riconosciuto tale contributo per l'intero importo richiesto di 1.147.279 euro, importo erogato nel mese di dicembre;
- art.1, comma 14 della Legge 160/2019 per l'ambito del "rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese destinato ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo". Il Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito di tale domanda e della rendicontazione degli investimenti che l'Ente ha presentato per l'esercizio 2021, ha riconosciuto tale contributo per l'intero importo richiesto di 1.235.603 euro, importo erogato nel mese di dicembre.

Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013

L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, disciplinando l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, ha previsto che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica "assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria".

A tale scopo, il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 ha previsto che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo citato, le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigano un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità. Tale prospetto deve essere redatto secondo il formato previsto dall'allegato 2 del DM 27 marzo 2013 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del decreto in parola.

Per quanto riguarda il Consuntivo per Cassa 2021 di Agenzia delle entrate-Riscossione, la riclassificazione delle movimentazioni contabili concilia le regole tassonomiche previste dall'allegato 3 del DM 27 marzo 2013 e le tipicità informative ed operative dell'Ente, fornendo un risultato basato sulle informazioni disponibili nel sistema contabile e coerente con il risultato del Rendiconto Finanziario.

Di seguito si riporta lo schema di consuntivo in termini di cassa e il dettaglio delle singole voci:

CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA				
Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	2021 importi in €
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	1.158.835.772
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	1.137.070.930
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	1.137.070.930
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	49.465
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000	2.355
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	47.110
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	21.715.376
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	133.139
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	21.531.710
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	50.527
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	332.846.123
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000	300.000.000
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000	300.000.000
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	32.846.123
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	32.846.123
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000	68.986
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000	68.986
E	III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	E.5.01.01.00.000	68.986
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	1.412.377.828
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	395.062.414
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	116.331.898
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	8.200.363
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	270.530.153
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	1.017.315.414
E	III	Depositi di/preso terzi	E.9.02.04.00.000	250.506
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	1.017.064.908
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	832.188.964
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	487.246.449
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	370.754.023
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	116.492.427
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	3.899.990
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	3.899.990
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	154.849.540
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	531.546
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	154.317.994
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	3.241.908
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000	2.611.235
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	630.673
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	91.168
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	91.168
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	182.859.909
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	62.881.569
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	3.057.415
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	199.546
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	116.721.380
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	17.328.146
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	17.328.146
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	3.527.134
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	13.801.012
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	153.457.579
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	153.457.579
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	153.457.579
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	1.397.857.120
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	443.255.438
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	116.331.898
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	8.200.363
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	318.723.177
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	954.601.683
U	III	Depositi di/preso terzi	U.7.02.04.00.000	43.123
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	954.558.559
TOTALE ENTRATE				2.904.128.709
TOTALE USCITE				2.400.831.809
SALDO NETTO FLUSSO FINANZIARIO D'ESERCIZIO				503.296.899

Di seguito si riportano i principali dettagli delle voci valorizzate nel Conto consuntivo.

Vendita di beni e servizi

La voce accoglie i ricavi derivanti dalla gestione tipica e altri proventi per servizi vari espressi al lordo IVA, corretti dalla variazione dei crediti verso clienti per attività non in conto terzi, al netto delle variazioni dei relativi fondi svalutazioni e delle altre eventuali variazioni patrimoniali riconducibili per natura ai ricavi in parola. La voce accoglie anche euro/mln 312 relativi all'incasso dell'anticipazione finanziaria del contributo ex L. 145/2018.

Interessi attivi

La voce accoglie gli interessi attivi incassati relativi alle cedole maturate sulle obbligazioni sottoscritte e, residualmente, gli interessi attivi accreditati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e altre entrate correnti

La voce accoglie principalmente il recupero di crediti di natura corrente, i rimborsi relativi al recupero delle spese legali, i recuperi effettuati su personale dipendente, gli indennizzi assicurativi e residualmente altre tipologie di incassi correnti non classificabili nelle altre voci.

Entrate in conto capitale

La voce accoglie per euro/mln 300 l'incasso del contributo ex art. 76, co. 3, D.L. n.73/2021 e, residualmente, gli incassi ricevuti dal MEF relativi ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso" per le rate scadute prima del 26/02/1999, così come previsto dal D.L. 203/2005 che, rispetto allo scorso anno, presentano un incremento per via della quota di competenza di ex Riscossione Sicilia pari a circa 9,5 euro/mln.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

La voce accoglie l'incasso relativo alla vendita della quota pari al 9,197% in Stoà – Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa S.c.p.a..

Entrate per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate e per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in aumento delle partite relative all'attività di incasso tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in aumento e i ricavi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Redditi da lavoro dipendente

La voce accoglie le spese per il personale e oneri sociali, rettificati dalla variazione patrimoniale dei corrispondenti debiti e fondi di accantonamento, ed espressi al lordo delle relative ritenute versate (indicate come partite di giro in entrata e in uscita). Sono stati esclusi i costi relativi agli accantonamenti ai fondi TFR e quiescenza e simili in quanto, come da tassonomia indicata nel DM 27 marzo 2013, è stato considerato il solo utilizzo del corrispondente fondo.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La voce accoglie le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, l'imposta di registro, i tributi locali e altre voci residuali.

Acquisto di beni e servizi

La voce accoglie i costi relativi agli acquisti di beni e servizi espressi a lordo IVA, comprensivi delle variazioni dei conti patrimoniali a questi riferibili in base alla natura.

Interessi passivi

La voce accoglie gli interessi passivi maturati sui finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio, gli interessi passivi effettivamente addebitati su operazioni di mercato aperto e, residualmente gli interessi passivi addebitati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

La voce accoglie i rimborsi spese per personale comandato.

Altre spese correnti

La voce accoglie principalmente i versamenti IVA effettuati nel corso dell'anno 2021, la liquidazione delle somme relative alle sentenze in giudizio in cui l'Agenzia è soccombente e, in via residuale, le altre tipologie di spese correnti non classificabili in altre voci.

Investimenti fissi lordi

La voce accoglie le movimentazioni relative all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili, mobili, prodotti informatici e beni pluriennali.

Rimborso prestiti, mutui e anticipazioni

La voce accoglie per euro/mln 121,6 la copertura delle rate scoperte e insolute delle linee di credito relative all'anticipazione ex obbligo della ex Riscossione Sicilia. Residualmente, la voce accoglie il pagamento delle rate delle linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo e il pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio. Gli incassi ricevuti dal MEF relativi ai crediti per le anticipazioni, comprensivi della parte corrente della ex Riscossione Sicilia, sono iscritti nelle altre entrate in conto capitale.

Uscite per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in diminuzione delle partite relative all'attività di riversamento tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in diminuzione e i costi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Saldo netto flusso finanziario d'esercizio

La voce rappresenta la variazione della liquidità del periodo considerato, espressa come differenza tra il totale entrate e il totale uscite. Il saldo netto del flusso finanziario del periodo è positivo per 503 milioni di euro e coerente con quanto rappresentato nel Rendiconto Finanziario che è parte integrante del presente bilancio.

Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza

Nel prospetto che segue vengono classificati per scadenza i saldi dei crediti e debiti riportati nello Stato Patrimoniale, sulla base delle previsioni di incasso dei crediti e di pagamenti dei debiti.

Tutte le partite sono classificate secondo la loro scadenza entro o oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai crediti con aging oltre l'esercizio successivo si è provveduto, come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, ad aggiornare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. Oggetto di aggiornamento sono i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016 verso enti diversi dall'Agenzia delle Entrate, che per le principali posizioni tempo per tempo riconciliate, ha provveduto al relativo pagamento.

I saldi al 31 dicembre 2021 recepiscono i crediti e debiti acquisiti al primo ottobre 2021 nell'ambito della citata operazione di subentro nell'attività della ex Riscossione Sicilia SpA. Ove per i saldi migrati non sia stato possibile definire puntualmente l'aging, tali poste sono state classificate tra le partite con aging oltre il 5° esercizio successivo, in quanto in corso di approfondimento la relativa scadenza.

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2° al 5° es. succ.	Oltre il 5° es. succ.	TOTALE
1) CREDITI VERSO CLIENTI	906.156.084	230.428.199	811.761.907	1.948.346.189
CREDITI PER SGRAVI PER INDEBITO	63.623.376	0	73.388.635	
CREDITI PER ANTICIP. ALTRI ENTI	2.640.509	0	5.761.278	
CREDITI PER RUOLI ANTE RIFORMA	32.050.036	128.200.144	50.130.636	
CREDITI PER RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	331.109.889	0	157.471.692	
CREDITI DIRITTI RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ANTE E POST RIFORMA	237.917.576	26.148.418	711.437.139	
CREDITI RIMBORSI SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA SU RUOLI STRALCIATI	55.569.950	76.079.637	247.637.431	
CREDITI VERSO CLIENTI	17.170.535	0	8.981.201	
ALTRI CREDITI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	166.074.212	0	182.256.393	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI EX OBBLIGO NON ERARIALE	0	0	-18.080.601	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	0	0	-607.221.898	
5-BIS) CREDITI TRIBUTARI	35.453.232	0	3.091.402	38.544.633
IRRES/IRAP A CREDITO	35.400.580	0	1.994.467	
IVA A CREDITO	52.652	0	0	
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0	0	1.198.110	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	0	0	-101.175	
5-QUATER) VERSO ALTRI	386.345.918	42.361.669	110.381.909	539.089.496
CREDITI V/EX SOCI PER INDENNIZZI	0	41.448.872	75.515.853	
CREDITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	0	26.531.144	
CREDITI DIVERSI	153.506.021	912.796	51.257.659	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER PIGNORAMENTI SUBITI	179.515.399	0	0	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER C/C VINCOLATI	53.324.498	0	0	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	0	0	-42.922.747	
TOTALE CREDITI	1.327.955.233	272.789.867	925.235.218	2.525.980.318

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2° al 5° es. succ.	Oltre il 5° es. succ.	TOTALE
4) DEBITI VERSO BANCHE	164.190.778	122.961.375	31.400.847	318.553.000
BANCHE C/C DI FINANZIAMENTO	0	0	0	
BANCHE C/C ORDINARI	133.596.217	0	0	
LINEE CREDITO COPERTURA EX OBB	30.594.562	122.961.375	31.400.847	
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.288.673	5.823.597	4.879.218	11.991.488
DEBITI PER MUTUI FONDIARI	1.288.673	5.823.597	4.879.218	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	109.451.737	0	0	109.451.737
DEBITI VERSO FORNITORI	21.400.875	0	0	
DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	88.050.862	0	0	
12) DEBITI TRIBUTARI	38.363.495	0	60.283	38.423.777
DEBITI PER IMPOSTE IRAP	0	0	0	
DEBITI PER IMPOSTE IRES	0	0	0	
DEBITI PER RITENUTE FISCALI	13.979.690	0	0	
ALTRI DEBITI VERSO L'ERARIO	0	0	60.283	
IVA A DEBITO	24.383.805	0	0	
13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	26.061.339	828.702	797.079	27.687.120
DEBITI VERSO INAIL	1.612.011	0	20.758	
DEBITI VERSO INPS	24.449.328	828.702	776.321	
14) ALTRI DEBITI	870.110.015	0	276.262.610	1.146.372.625
DEBITI PER SOMME INCASSATE DA RIVERSARE	372.536.697	0	81.224.980	
DEBITI VERSO ENTI-INCASSI DA LAVORARE	368.597.575	0	4.244.193	
DEBITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	0	27.145.265	
ALTRE PARTITE DEBITORIE	128.975.743	0	19.398.172	
DEBITI INFRUTTIFERI PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	0	0	144.250.000	
TOTALE DEBITI	1.209.466.037	129.613.674	313.400.038	1.652.479.748

Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica

Si evidenzia nel seguito la ripartizione per area geografica del totale di ricavi delle vendite e prestazioni nell'esercizio dell'Ente.

(Valori in milioni di euro)

	Aggi riscossione ruoli	Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	Ricavi riscossione distinte di riversamento	Ricavi fiscalità locale territoriale	Totale
Abruzzo	10.826	1.333	322	32	12.513
Basilicata	4.087	646	119	233	5.085
Calabria	14.796	2.378	315	954	18.442
Campania	42.485	5.757	1.190	1.180	50.611
Emilia Romagna	29.314	4.587	856	448	35.204
Friuli Venezia Giulia	7.376	1.076	1.259	433	10.145
Lazio	73.594	8.640	1.246	402	83.882
Liguria	10.564	1.903	392	360	13.218
Lombardia	77.203	9.201	1.774	588	88.766
Marche	9.934	1.273	294	143	11.643
Molise	2.504	300	84	8	2.896
Piemonte	26.434	3.840	592	181	31.047
Puglia	26.615	4.967	749	225	32.557
Sardegna	13.399	2.112	1.974	551	18.037
Toscana	29.820	4.276	827	99	35.022
Trentino Alto Adige	4.300	368	173	10	4.851
Umbria	7.159	957	165	52	8.333
Valle d'Aosta	830	111	22	12	975
Veneto	31.138	4.797	1.699	631	38.266
Sicilia	14.031	1.322	249	62	15.664
	436.408	59.843	14.303	6.604	517.158

Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi

Complessivamente, il carico contabile residuo dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, prima a Equitalia e poi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2021 ammonta a circa 1.099 miliardi di euro, ricomprendendo anche i carichi relativi agli ambiti provinciali della regione Sicilia, pari a circa 77 miliardi di euro, affidati dal 2000 e fino al 30 settembre 2021 a Riscossione Sicilia Spa.

L'importo dei crediti residui è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela emessi dagli stessi enti creditori, in quanto non dovuti dai contribuenti, o disposti con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle somme rimosse tempo per tempo, anche a seguito degli istituti di Definizione Agevolata introdotti dal legislatore negli ultimi anni;
- delle quote "sanzione" già annullate a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute per le tre edizioni della Definizione;
- delle quote annullate a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018;
- delle quote annullate a seguito dello stralcio dei carichi fino a 5.000 euro affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, intestati a contribuenti con redditi inferiori a 30.000 euro, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021.

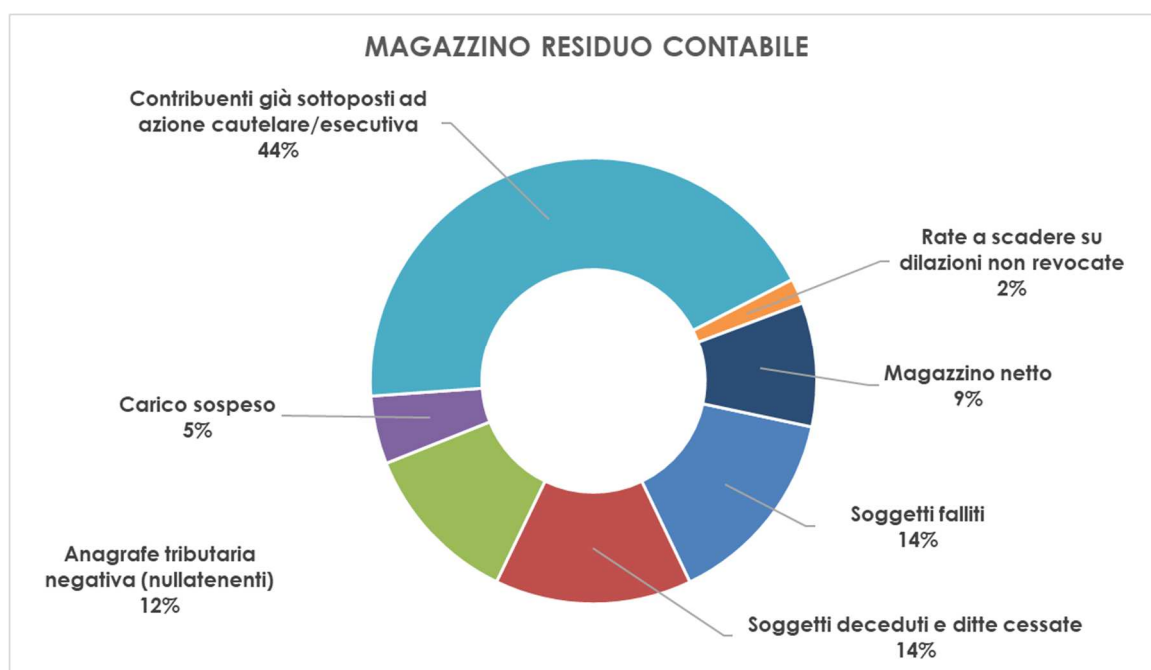
L'importo dei crediti residui, al netto delle quote residue dei ruoli affidati nelle provincie della regione Sicilia⁷, per circa il 41 % appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (148,8 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 145,7 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 120,6 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti).

Per ulteriori 50,4 miliardi di euro l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2021, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività

⁷ L'analisi puntuale, secondo i criteri utilizzati da AdeR, per dettagliare il valore complessivo delle quote affidate sugli ambiti della regione Sicilia potrà essere finalizzata solo al termine delle necessarie attività di integrazione informatica.

di recupero. Si tratta in particolare di sospensioni disposte da provvedimenti emessi in autotutela dagli enti creditori o in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria. Sono, inoltre, riconducibili a tale fattispecie gli importi residui, al netto di quanto già riscosso, delle quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in corso ("Rottamazione-ter") o appena concluse ("Saldo e Stralcio" dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica).

Residuano 556,3 mld di euro, di cui l'80% (pari a 445,3 mld di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,6 mld di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 92,4 mld di euro⁸.



Per meglio comprendere l'entità del magazzino residuo, composto in buona parte da importi solo "formalmente" ancora da riscuotere, è utile fornire ulteriori

⁸ Tale importo include i casi improcedibili per norme a favore dei contribuenti (soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, limiti di pignorabilità dei beni strumentali).

prospettive di analisi e in particolare quella relativa all'ente impositore affidatario:

- il 79% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 867,1 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati da Agenzia delle entrate;
- l'11% da crediti affidati da INPS per un controvalore di 118,8 miliardi di euro;
- il restante 10%, pari a circa 113,1 miliardi di euro è relativo a crediti di altri enti erariali (5%), INAIL (1%), Comuni (2%) e altri enti non erariali (2%), quali, ad esempio, Camere di Commercio, Regioni, Consorzi, Casse di previdenza, Ordini Professionali.

Con riguardo alla anomala consistenza del magazzino residuo, si rammenta che:

- il D.L. n. 193/2016, il successivo D.L. n. 148/2017 e il D.L. n. 119/2018 avevano già ridisegnato la tempistica di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli affidati a tutto il 2017. Per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, la presentazione delle comunicazioni è prevista entro il 31 dicembre 2026, mentre per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, fino ai ruoli 2000 nel 2042);
- il D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), in ragione della sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza sanitaria, è intervenuto sui termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo una tempistica specifica, in deroga a quella ordinaria triennale disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, per i ruoli consegnati nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, la cui scadenza dei termini di presentazione è stata stabilita, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025;
- il D.L. n. 41/2021 (decreto "Sostegni"), per il perdurare dell'emergenza sanitaria, è nuovamente intervenuto prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate all'Agente della riscossione nell'anno 2021 saranno presentate entro il 31 dicembre 2026.

Tali proroghe, che si sono rese necessarie anche in ragione del lungo periodo di sospensione di tutte le attività di notifica e di riscossione, hanno comunque lasciato irrisolto il problema della costante crescita del cd. Magazzino.

Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013

Il prospetto in calce riporta il Conto Economico dell'esercizio 2021, a confronto con quello dell'esercizio 2020 riclassificato secondo lo schema previsto per il budget economico annuale dall'art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013 e riportato nell'Allegato 1 del citato D.M.. Come richiesto dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 24 marzo 2015, tale prospetto viene allegato al presente bilancio.

Conto Economico riclassificato secondo DM 2013 (Importi in Euro)	31/12/2021	31/12/2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	932.042.233	741.882.026
Ricavi e proventi per attività istituzionale	517.158.050	470.538.633
Contributo ordinario dello stato		
Corrispettivi da contratto di servizio		
Contributi in conto esercizio		
Contributi da privati		
Proventi fiscali e parafiscali		
Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	517.158.050	470.538.633
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
Incremento di immobili per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	414.884.183	271.343.393
Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
Altri ricavi e proventi	414.884.183	271.343.393
COSTI DELLA PRODUZIONE	913.233.785	770.385.843
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	544.833	1.534.302
Per servizi	110.955.690	101.839.734
Erogazione di servizi istituzionali		
Acquisizione di servizi	67.015.420	64.517.725
Utenze	4.181.526	3.107.659
Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro *	39.629.563	34.084.984
Compensi ad organi amministrazione e controllo	129.181	129.366
Per godimento beni di terzi	55.129.141	52.036.090
Per il personale	488.460.444	485.433.177
Salari e stipendi	340.809.365	338.748.016
Oneri sociali	123.484.783	120.852.473
Trattamento fine rapporto	1.955.134	1.680.667
Trattamento di quiescenza e simili	6.591.333	6.623.400
Altri costi	15.619.829	17.528.621
Ammortamenti e svalutazioni	120.215.551	21.737.387
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.308.104	14.156.404
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.868.382	3.643.982
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	104.039.065	3.937.001
Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Accantonamento per rischi		
Altri accantonamenti	10.409.861	3.774.237
Oneri diversi di gestione	127.518.265	104.030.917
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
Altri oneri diversi di gestione	127.518.265	104.030.917
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	18.808.448	(28.503.817)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	647.518	2.548.651
Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		
Altri proventi finanziari	4.360.376	6.423.400
Interessi ed altri oneri finanziari	3.712.858	3.874.749
Interessi passivi		
Oneri per la copertura di imprese controllate e collegate		
Altri interessi ed oneri finanziari	3.712.858	3.874.749
Utili e perdite su cambi		
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(15.317)	(15.504)
Rivalutazioni		
Di partecipazioni		
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Svalutazioni	15.317	15.504
Di partecipazioni	15.317	15.504
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-	-
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce 'altri ricavi e proventi'	-	-
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce 'oneri diversi di gestione' e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Risultato prima delle imposte	19.440.649	(25.970.670)
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	(18.975.454)	(26.357.806)
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	465.194	387.136

Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012

In sede di redazione del budget d'esercizio per il triennio 2021-2023 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici in attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013:

1. sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia;
2. assicurare gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli con: lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi, lo scambio informativo con gli enti impositori per il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative allo stato della riscossione, il miglioramento delle tecniche di analisi delle posizioni debitorie nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy;
3. incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento conseguenti al riassetto organizzativo della riscossione.

Per ciascuno degli obiettivi individuati è stata scelta una unità di misura coerente e misurabile nello specifico:

- per l'obiettivo 1), con riferimento al complesso dei servizi resi disponibili all'utenza, è stata identificata, rispetto al totale degli accessi per il servizio di rateizzazione ed al totale dei pagamenti, l'incidenza del numero degli accessi per rateizzazione e del numero dei pagamenti effettuati attraverso canali alternativi al front office;
- per l'obiettivo 2), è stato identificato il volume degli incassi da riscossione ruoli per il prossimo triennio, tenuto conto anche delle previsioni di legge

contenute nelle relazioni tecniche per la normativa riguardante gli impatti derivanti dalle misure di sostegno alle persone e alle imprese connesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e alle correlate conseguenze, per circa 8,857 miliardi di euro nel 2021, 10,112 miliardi di euro nel 2022 e 9,832 miliardi di euro nel 2023;

- per l'obiettivo 3), è stato identificato il rapporto tra i costi complessivi e i volumi di riscossione, in termini di costo sostenuto non superiore a 13,5 euro per ogni 100 euro riscossi per l'anno 2021 - anche tenendo conto degli effetti sulle previsioni di incasso e sul recupero delle attività caratteristiche sospese per buona parte dell'anno 2020 e 2021?, in ragione delle misure di sostegno alle persone e alle imprese introdotte dalla normativa per il contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 – e per gli anni 2022 e 2023.

Il piano degli indicatori – redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012 – viene rappresentato schematicamente di seguito.

Il piano degli indicatori rappresentato è coerente con i presupposti utilizzati per i principali indicatori obiettivo proposti per l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia, per l'anno 2021 rispetto alle aree strategiche individuate.

Obiettivo	Descrizione	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia per il servizio di rateizzazione	>= 45%	>= 45%	>= 45%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 93%	>= 93%	>= 93%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	7,180 €/mld	11,729 €/mld	10,397 €/mld
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 13,5 euro	<= 13,5 euro	<= 13,5 euro

Con riferimento ai dati consuntivi del 2021, nella tabella che segue si forniscono i livelli di conseguimento realizzati nell'esercizio per ciascun indicatore-obiettivo:

Obiettivo	Descrizione	Target 2021	Consuntivo 2021	Scostamento %
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia per il servizio di rateizzazione	>= 45%	69,30%	+ 53,9%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 93%	96,30%	+3,5%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	7,180 €/mld	6,955 €/mld	-3,10%
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 13,5 euro	13,45 euro (nominale) 11,53 euro (ricalcolato netto)	-0,37% (nominale) - 14,59% (ricalcolato netto)

Per quanto attiene i singoli obiettivi si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1: sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia

L'Agenzia, in linea con gli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo del Ministro per gli anni 2021-2023, ha perseguito un'azione volta al costante miglioramento del rapporto con il contribuente, ponendo in essere molteplici iniziative finalizzate alla digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Dall'analisi dei risultati complessivamente raggiunti nell'esercizio in esame, emerge che il livello di conseguimento degli indicatori supera il 100%.

Occorre evidenziare come l'obiettivo sia stato raggiunto in un contesto in alcun modo confrontabile con le annualità precedenti, poiché la continua sospensione delle attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica ha ovviamente comportato una significativa riduzione dei contatti complessivi, che comunque sono stati canalizzati con successo verso i servizi remoti resi disponibili.

A partire dal marzo 2020 e poi nel corso del 2021, per favorire l'utilizzo dei canali remoti, sono state realizzate alcune iniziative di tipo tecnico/infrastrutturale indispensabili per consentire l'operatività digitale dei cittadini in un contesto caratterizzato dalla ridotta possibilità di avvalersi dei servizi di sportello.

Le iniziative di Digital Transformation attuate negli anni hanno consentito ai cittadini di accedere a un numero crescente di servizi online, erogati in precedenza solo presso gli sportelli dell'Agenzia.

Risulta significativo rilevare come nei primi otto mesi del 2021 sia stata registrata una media di circa 16 mila istanze contro una media di 57 mila dell'ultimo quadrimestre in cui sono riprese le attività al termine del periodo di sospensione.

Con riferimento all'indicatore "Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia per il servizio di rateizzazione" si rileva, a fine 2021, un risultato pari al 69,3%, superiore all'obiettivo programmato (uguale o superiore al 45%).

Nel 2021 l'incidenza dei pagamenti effettuati dai contribuenti presso i canali diversi dalla rete sportellare dell'Agenzia è pari al 96,3%, e risulta incrementale rispetto all'obiettivo annuale assegnato (uguale o superiore al 93%).

Tale risultato è frutto della realizzazione, nel corso degli anni precedenti, di notevoli investimenti nel campo della trasformazione digitale che hanno consentito di ampliare i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti e di abilitare sui canali remoti la verifica e l'aggiornamento automatico dell'importo dovuto al momento del pagamento, assicurando agli stessi contribuenti la certezza della chiusura della relativa posizione debitoria e evitando pagamenti in difetto o in eccesso rispetto alle somme effettivamente dovute.

Nel corso del 2021 sono stati registrati oltre 12 milioni di pagamenti, di cui solo il 3,7% transitati attraverso gli sportelli.

Obiettivo 2: massimizzare i livelli di riscossione

L'attività del servizio nazionale di riscossione, a partire dal 2006, ha fatto registrare un aumento significativo dei volumi di incasso rispetto alla gestione precedentemente affidata a società private. Da una media di 2,9 miliardi all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005, si è passati a una media di oltre 8,26 miliardi, con l'apporto del risultato ottenuto nel 2019 di 9,863 miliardi di euro di incassi, che beneficiano dell'apporto delle riscossioni da Definizione Agevolata dei ruoli introdotta dalla normativa.

Il risultato registrato nel 2021, come anche quello del precedente esercizio 2020 tuttavia, sconta necessariamente la particolare situazione venuta a generarsi per il diffondersi della pandemia da COVID-19, e le conseguenti misure emergenziali, che nell'interesse di salvaguardare il tessuto sociale, economico e finanziario del Paese, hanno determinato uno stop delle attività tipiche della riscossione, quali la notifica e l'attivazione di procedure coattive, oltre a una serie di interventi che hanno fatto slittare le scadenze di pagamento, incidendo in misura più che significativa sui livelli di incasso attesi originariamente.

La previsione iniziale della riscossione per l'anno 2021 pronosticava un risultato di riscossione non inferiore a 7,18 miliardi di euro comprendendo per l'ultimo trimestre dell'anno, l'apporto delle riscossioni su ruoli effettuate nella regione Sicilia. Il risultato atteso ipotizzava la seguente ripartizione tra riscossione ordinaria e riscossione derivante da interventi normativi, ovvero derivante dagli incassi previsti per le rate della definizione agevolata e del saldo e stralcio:

<i>(importi in €/milioni)</i>	Previsione 2021 iniziale
Riscossione ordinaria	3.897
Riscossione da interventi normativi	3.281
Di cui: Rottamazione	2.971
Di cui: slittamento Rottamazione <i>bis</i>	87
Di cui: Rottamazione <i>ter</i>	2.882
Di cui: Rottamazione- <i>ter</i> Risorse Proprie Europee	2
Di cui: Saldo e stralcio	310
RISCOSSIONE TOTALE	7.178

Nel corso del 2021 l'andamento mensile della riscossione cd. ordinaria (ovvero quella non derivante dagli istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) ha consolidato un risultato superiore alle aspettative, confermando la propensione dei contribuenti a proseguire il pagamento rateale delle cartelle, nonostante la sospensione delle attività di riscossione e il difficile contesto economico di riferimento conseguente all'emergenza epidemiologica.

Al 31 dicembre 2021 il valore della componente ordinaria della riscossione, comprensivo del contributo della Regione Sicilia, risulta pari a circa 4.431 milioni

di euro (in media 369,3 milioni di euro al mese) registrando un incremento di circa 534 milioni di euro rispetto al valore previsto.

Con riferimento alla riscossione derivante dagli istituti di definizione agevolata, il livello consuntivato al 31 dicembre 2021 è pari a 2.524 milioni di euro, inferiore di 757 milioni di euro rispetto alle stime. Nel ricordare che tali istituti sono stati interessati da interventi normativi che hanno ripetutamente differito i termini di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 e 2021, lo scostamento della performance di riscossione rispetto alle iniziali aspettative è principalmente da ricondursi al peggioramento del contesto economico e alla conseguente minore capacità di assolvimento dei contribuenti, solo parzialmente attenuata dagli interventi di differimento delle scadenze di pagamento disposte dal Legislatore.

In particolare, il D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni) aveva fissato al 31 luglio 2021 il termine per il pagamento delle rate della cd. "Rottamazione-ter" e del cd. "Saldo e stralcio" in scadenza originariamente nell'anno 2020 e al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio dell'anno 2021. Successivamente, la legge n. 106 del 2021, di conversione del "Decreto Sostegni-bis", è intervenuta rimodulando nuovamente i termini entro i quali effettuare i pagamenti sulle scadenze delle rate degli istituti di definizione agevolata, prevedendo:

- al 31 luglio 2021 il termine ultimo per il pagamento della rata del 28 febbraio 2020 della cd. "Rottamazione-ter" e del 31 marzo 2020 del cd. "Saldo e stralcio";
- al 31 agosto 2021 il termine ultimo per il pagamento della rata del 31 maggio 2020 della cd. "Rottamazione-ter";
- al 30 settembre 2021 il termine ultimo per il pagamento della rata del 31 luglio 2020 della cd. "Rottamazione-ter" e del cd. "Saldo e stralcio";
- al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per il pagamento della rata del 30 novembre 2020 della cd. "Rottamazione-ter".

La sopra citata legge di conversione del D.L. Sostegni-Bis ha inoltre confermato al 30 novembre 2021 il termine ultimo per il pagamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2021 degli istituti di definizione agevolata.

Successivamente, il D.L. n. 146/2021 (cd. "Decreto Fiscale") del 21 ottobre 2021 ha previsto la riammissione nei termini per la Rottamazione-ter e per il Saldo e Stralcio, prevedendo la possibilità di pagamento delle rate scadenti originariamente nel 2020 entro il 30 novembre 2021, al pari del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021.

Da ultimo con la Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, è stato posticipato al 9 dicembre 2021 (con la possibilità, prevista dalla legge, di 5 giorni di tolleranza per i versamenti tardivi).

In conclusione, considerando le riscossioni ordinarie e quelle derivanti da interventi normativi, alla data del 31 dicembre sono stati complessivamente consuntivati circa 6,95 miliardi di euro che corrispondono, rispetto all'obiettivo annuale di 7,18 miliardi di euro, ad un avanzamento del 96,9% con uno scostamento negativo di oltre 200 milioni di euro, dovuto ai minori incassi della Definizione Agevolata, non arginabili dall'operato dell'Agente della riscossione.

<i>(importi in €/milioni)</i>	Obiettivo 2021	Consuntivo al 31/12/2021	Percentuale di conseguimento	Δ consuntivo 2021 - obiettivo 2021
Riscossione ordinaria	3.897	4.431	113,7%	534
Riscossione da interventi normativi	3.281	2.524	76,9%	-757
RISCOSSIONE TOTALE	7.178	6.955	96,9%	-223

In conclusione, si evidenzia che il Legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2022, prevedendo la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti dalla "Rottamazione-ter" (compresa rottamazione carichi risorse proprie UE) e "saldo e stralcio", a seguito del mancato/parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, attraverso lo slittamento dei suddetti termini per effettuare, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, il versamento delle rate delle Definizioni Agevolate in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022, i cui termini ultimi di pagamento sono stati previsti rispettivamente al 30 aprile, 31 luglio e 30 novembre 2022.

Obiettivo 3: contenere i costi per beni e servizi

A partire dalla riforma del sistema nazionale della riscossione del 2005, sono state attivate con successo molteplici iniziative finalizzate alla riduzione progressiva del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività.

I risultati conseguiti sono stati realizzati grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento dei costi. Infatti, come si può esaminare successivamente nelle tabelle esplicative, risulta evidente come il costo per euro riscosso (inteso come totale costi da conto economico consolidato al netto del risultato d'esercizio) sia passato dai circa 30 euro per ogni 100 euro riscossi del 2005 sino ai 12 euro per ogni 100 euro riscossi del 2016.

Nel 2021 il costo risulta essere pari a 13,45 euro per ogni 100 euro riscossi.

L'indicatore così come strutturato è stato finalizzato a misurare la capacità di contenere l'incidenza dei costi di gestione complessivi dell'Agenzia, relativi al sistema nazionale della Riscossione, in relazione all'incasso da ruoli realizzato nell'anno di osservazione.

Al riguardo si rileva che l'anno 2021 costituisce l'ultimo esercizio caratterizzato dal precedente sistema di remunerazione, si è reso pertanto necessario provvedere a registrare circa 104 €/mln (vs 4 €/mln nel 2020) di poste rettificative di crediti per rimborsi spese, maturati nel periodo di applicazione delle precedenti formulazioni dell'art. 17 del D.Lgs 112/1999.

Per effetto della rilevazione nell'esercizio di tali partite valutative straordinarie, derivanti dalla modifica dal 1/1/2022 del sistema di remunerazione, l'indicatore calcolato nominalmente sul totale dei costi dell'anno 2021 si determinerebbe in 13,45 euro per ogni 100 euro riscossi (valore comunque inferiore all'obiettivo contenuto nel piano degli indicatori).

Ipotizzando di normalizzare il valore dell'indice, prendendo a riferimento i costi relativi alle fattispecie di spesa tipiche della riscossione - individuate nella Relazione tecnica all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 (cioè al netto di accantonamenti, svalutazioni e rettifiche di valore, nonché delle imposte sul reddito) - si rileva un valore rettificato dell'indicatore pari a circa 11,53

euro per ogni 100 euro riscossi che risulta maggiormente rappresentativo dell'andamento della gestione e del processo di efficientamento dell'ente.

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
riscossione ruoli	3.874,0	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4	12.700,8	10.008,7	9.862,9	6.113,3	6.955,0
risultato d'esercizio (da sottrarre se in utile da aggiungere se in perdita)		28,2	-73,5	8,3	2,7	14,5	0,9	0,1	26,9	1,2	1,4	0,2	0,5
costi esercizio (totale costi - risultato)	1.234,0	1.314,5	1.205,3	1.044,7	958,6	958,9	1.042,4	1.021,2	1.226,2	911,3	995,1	747,7	935,5
costo in euro per ogni 100 euro riscossi	31,9	14,8	14,0	13,9	13,4	12,9	12,6	11,7	9,7	9,1	10,1	12,23	13,45

Accantonamenti, svalutazioni e imposte 133,4
 indicatore ricalcolato netto 11,53

Finalità della spesa complessiva

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la compilazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Per l'attuazione del dettato normativo in esame, occorre ricordare che le funzioni relative alla gestione del servizio nazionale della riscossione – in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita, a decorrere dal 1° luglio 2017, come previsto dal Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale alle sciolte Società del Gruppo Equitalia.

La missione e il programma nei quali inquadrare l'attività di riscossione tributi e le correlate previsioni di spesa sono stati identificati in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una specifica azione per il servizio di riscossione dei tributi, confermata anche per il 2021.

I riferimenti individuati sono rappresentati nella tabella seguente:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Azione	Descrizione Azione
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	007	Servizio di riscossione tributi

COFOG		
Divisione	1.	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Gruppo	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Classe	1.1.2	Affari finanziari e fiscali

► APPENDICE A

LA NORMATIVA DI SETTORE

Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

L'art. 1, comma 1090 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha previsto che *“nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia SpA nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana”*.

Con riferimento a tali previsioni, l'art. 76 del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha disposto lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nello specifico, nel predetto art. 76 (*Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa*):

- il **comma 1** stabilisce che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia SpA sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione;
- il **comma 2** prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla L.R. Siciliana n. 9/2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione Sicilia venga attribuito all'Agenzia delle entrate e svolto dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Interviene, inoltre, allo scopo di renderne coerente il contenuto, sul comma 29-bis dell' articolo 3, del D.L. n. 203/2005 che, per effetto delle modifiche introdotte, assume ora il seguente contenuto: *“Nel territorio della Regione siciliana, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione SpA ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione SpA”*;

- il **comma 3** dispone che, *“per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia SpA, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- il **comma 4**, al fine di garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, stabilisce che Agenzia delle entrate-Riscossione subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia SpA alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- il **comma 5** prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia SpA venga trasferito all'ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia SpA, di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato;
- il **comma 6** contiene disposizioni relative all'approvazione del bilancio stabilendo, tra l'altro, che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia SpA ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla medesima data, gli organi di Riscossione Sicilia SpA, in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne

deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana;

- il **comma 7** prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento previsto dal precedente comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia SpA alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia SpA, ivi comprese quelle:
 - a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
 - b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
 - c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti nei sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;
 - d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- il **comma 8** stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione;
- il **comma 9** rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, per la fissazione delle modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva prevista dal comma 7, nonché delle procedure di conciliazione per la risoluzione delle eventuali controversie;

- il **comma 10** dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 14-bis, del D.L. n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini della predisposizione del rapporto di cui all'art. 10-bis della legge n. 196/2009, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi;
- il **comma 11** prevede che le operazioni contemplate nell'art. 76 in esame siano esenti da imposizione fiscale;
- il **comma 12** stabilisce che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Riordino della governance del servizio nazionale della riscossione

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024"* (G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49/L).

L'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, al comma 14, modificando in più parti l'art. 1 del D.L. n. 193/2016, prevede un riordino della governance del servizio nazionale della riscossione, finalizzato a consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti pubblici, anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in un'ottica di progressiva uniformità ed integrazione.

In particolare, il richiamato art. 1, comma 14:

- alla lett. a), interviene sul comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, stabilendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate (e non più del Ministro dell'economia e

delle finanze), che ne monitora costantemente l'attività; vengono, altresì, ridefiniti gli organi dell'ente, che sono ora *"il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti"*;

- alla lett. b), sostituendo il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, prevede che il direttore dell'ente sia il direttore dell'Agenzia delle entrate e che il comitato di gestione sia *"composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti"* (si precisa che ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese);
- alla lett. c), interviene sul comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016 e, quindi, precipuamente, modifica la disciplina dello statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non più con D.P.C.M.), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-bis del medesimo art. 1 del D.L. n. 193/2016, anch'esso novellato in questa sede. Lo statuto *"disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali"*;
- alla lett. d), sostituisce il comma 5-bis dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, per cui *"le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;
- alla lett. e), inserisce, nello stesso art. 1 del D.L. n. 193/2016, due nuovi commi, ossia, rispettivamente, 5-ter e 5-quater. Nello specifico:
 - ai sensi del comma 5-ter *"le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere*

negata per ragioni di legittimità o di merito". Tali deliberazioni si intendono approvate ove nei 45 giorni dalla loro ricezione non venga emanato alcun provvedimento "ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento", trovano applicazione i termini di cui al D.P.R. n. 439/1998. Fermi i controlli sui risultati, "gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate";

- *il nuovo comma 5-quater chiarisce che, "al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra";*
- alla lett. f), interviene sul comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, sopprimendo il riferimento all'atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999, stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate e, anche sulla scorta delle altre modifiche introdotte, stabilendo che i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione, nel suo complesso, di Agenzia delle entrate-Riscossione saranno direttamente individuati all'interno della stessa convenzione. Sulla scorta della soppressione dell'atto aggiuntivo, con la lett. g) viene abrogato il comma 13-bis dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, riguardante la trasmissione dello schema dell'atto aggiuntivo alle Camere;
- alla lett. h), modifica coerentemente il comma 14 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, per cui costituisce risultato particolarmente negativo della gestione il mancato raggiungimento, da parte dell'ente, degli obiettivi

stabiliti nella convenzione (non più nell'atto aggiuntivo) *“non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate [non più al Ministero dell'economia e delle finanze] e, a cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire l'adozione dei necessari correttivi”*;

- alla lett. i), modifica il comma 14-bis) dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, disponendo che il soggetto preposto alla riscossione nazionale rediga una relazione annuale *“sui risultati conseguiti, evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti”*. Viene precisato che la relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (di cui all'art. 10-bis della legge n. 196/2009).

Oltre alle modifiche in materia di governance di Agenzia delle entrate-Riscossione operate dal comma 14, nel medesimo art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) si segnalano le disposizioni di cui ai commi 21 e 22, con i quali, rispettivamente:

- attraverso l'integrazione del comma 2 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 300/1999 (che disciplina le competenze attribuite all'Agenzia delle entrate), si stabilisce che i compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016, come modificato, evidentemente, dal comma 14 del citato art. 1 della Legge di Bilancio in esame (art. 1, comma 21, della Legge n. 234/2021). Si riporta il predetto art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999, quale risultante sulla scorta della modifica intervenuta: *“L'agenzia [delle Entrate] è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti*

creditori. Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225";

- *si prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore [il 1° gennaio 2022] della Legge di Bilancio 2022, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione siano adeguati alle nuove disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 21 (art. 1, comma 22, della Legge n. 234/2021).*

Nuovo sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) modifica, altresì, il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

Nello specifico, l'art. 1 della predetta legge:

- *al comma 15, sostituisce interamente l'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 ("Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione"), il cui nuovo testo dispone che:*
 - *"Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225" (art. 17, comma 1);*
 - *"Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225" (art. 17, comma 2). Pertanto, i risparmi di spesa*

conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A. sono versati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio della stessa Agenzia);

- *“Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:*
 - a. *una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;*
 - b. *una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);*
 - c. *una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);*
 - d. *una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione” (art. 17, comma 3);*
- *“Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni*

complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore"
(art. 17, comma 4);

➤ al comma 16, prevede che:

- le disposizioni dei commi 14 e 15 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal nuovo art. 17, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 112/1999, continui ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 (recante la *"Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112"*);

➤ al comma 17, dispone che, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, restino fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio:

"a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento".

➤ al comma 18, stabilisce che l'aggio e gli oneri di riscossione di cui al precedente comma 17, lett. a), *"sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del*

1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore" della medesima legge di bilancio;

- al comma 19, prevede che, *"con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore"*.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (c.d. "Coronavirus")

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 ("Coronavirus") e della necessità di contenerne gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, sono stati adottati diversi provvedimenti, di cui, nel seguito, si segnalano i principali.

Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020, cd. "Milleproroghe" (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021)

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"* (cd. "Decreto Sostegni"; G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 21 maggio 2021, n. 69** (G.U. n. 120 del 21 maggio 2021)

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* (cd. "Decreto Sostegni-bis"; G.U. n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23 luglio 2021, n. 106** (G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, S.O. n. 25/L)

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"* (G.U. n. 252 del 21 ottobre

2021), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 17 dicembre 2021, n. 215** (G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021)

Al riguardo, si riassumono le previsioni contenute nei provvedimenti sopra richiamati, che afferiscono all'attività di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, disposte in materia di:

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione (D.L. n. 73/2021, art. 9, comma 1)

L'art. 68, modificato più volte e, da ultimo, in sede di conversione, dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021, al **comma 1** stabilisce che, *"con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al **31 agosto 2021**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122"* (ovvero scadenti nel periodo 21 febbraio 2020 e il 31 agosto 2021 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni della "ex zona rossa" indicati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020; cfr. art. 68, comma 2-bis).

I versamenti sospesi (senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato) devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il **30 settembre 2021**.

Rate "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" (D.L. n. 146/2021, art. 1, comma 1)

In materia di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio", è intervenuto, da ultimo, **l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 146/2021** (*"Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio"*), il quale, modificando il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, ha stabilito che *"è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle predette definizioni"* il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 se effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021.

Viene specificato che a tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 (per cui l'effetto di inefficacia delle definizioni in parola per tardivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni).

Procedure esecutive presso terzi (D.L. n. 73/2021, art. 9, comma 1)

L'**art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021**, come modificato in sede di conversione, ha, da ultimo, nuovamente modificato **l'art. 152, comma 1**, del D.L. n. 34/2021, relativo alle "*Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni*", **differendo al 31 agosto 2021** (termine precedentemente fissato, rispettivamente, al 28 febbraio 2021 dall'art. 22-bis, comma 2, del D.L. n. 183/2020, al 30 aprile 2021 dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 41/2021 e al 30 giugno 2021, dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021, prima della conversione), **la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento** derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Per effetto delle modifiche intervenute al predetto art. 152, comma 1, **gli obblighi di accantonamento in parola sono, dunque, sospesi**, nel periodo intercorrente **tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (vale a dire il 19 maggio 2020) e il 31 agosto 2021**.

Tenuto conto che, ai sensi della disposizione in esame, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione prima del 31 agosto 2021 termina nella stessa data del 31 agosto 2021, **gli obblighi sospesi riprendono automaticamente ad operare a decorrere dal successivo 1° settembre 2021**.

Infine, **nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021** (ovvero tra il 21 febbraio 2020 e il 31 agosto 2021 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei

territori dei comuni della “ex zona rossa” indicati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), **non trovano applicazione** - ai sensi dell'art. 153 **del D.L. n. 34/2020** (“Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973”) - **le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973**, avente ad oggetto le verifiche circa l'inadempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento che i soggetti pubblici devono effettuare prima di procedere ai pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

Estensione termine di pagamento delle cartelle

Stante il perdurare degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 146/2021** ha previsto che “con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.”

Successivamente, **l'art. 1, comma 913, della Legge n. 234/2021** (Legge di bilancio 2022), ha disposto, altresì, che “con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni”.

Per effetto di tali disposizioni, per le sole cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo dal **1° settembre 2021 al 31 marzo 2022**:

- viene prolungato dagli ordinari 60 a 180 giorni il termine per l'adempimento spontaneo delle somme richieste;
- fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora;
- prima di tale scadenza l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

In materia, si segnala il **Messaggio INPS n. 4131 del 24 novembre 2021** ("Articolo 2 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021"), nel quale l'Istituto di previdenza ha precisato che:

"In merito alla citata previsione [art. 2 del D.L. n. 146/2021], l'Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.

Nella richiesta è stata evidenziata l'assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all'attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.

Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall'Istituto osservando che «la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del D.L. 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto» e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 146/2021, che «la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'Agente della riscossione».

Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all'articolo 30 del Decreto-Legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso".

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d)

Ai sensi dell'**art. 68, comma 4-bis, lett. b)**, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, "con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

- di **dodici mesi**, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- di **ventiquattro mesi**, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".

Si rammenta che l'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020, fa riferimento:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Ciò posto, si segnala che **l'art. 5 del D.L. n. 41/2021** (nell'ambito degli "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19"), in materia di definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilito, al

comma 8, che *"in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212"*, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019, *"i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*

La disposizione di cui al richiamato comma 8, sulla scorta del successivo comma 9, si applica *"nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni."*

Comunicazioni di inesigibilità quote 2021 (D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. c)

L'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. n. 41/2021 ha sostituito il comma 4 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al fine di disporre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, anche delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021. Ciò, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti, nel tempo, sul recupero di tali quote dalla sospensione dell'attività di riscossione in ragione dell'emergenza da COVID-19 (cfr., altresì, la proroga al 30 aprile 2021, da ultimo prevista dallo stesso art. 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021, alla lett. a) e della necessità di garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse.

Alla luce della modifica intervenuta, **l'art. 68, comma 4**, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che, in considerazione delle previsioni di sospensione contenute nei precedenti commi 1 e 2 ed *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026"*.

Rateizzazioni (D.L. n. 146/2021)

Tra le disposizioni direttamente connesse all'emergenza COVID-19, si segnalano quelle "transitorie" previste, in materia di rateizzazioni, dal D.L. n. 146/2021. Specificamente:

- **l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 146/2021 ("Estensione della rateazione per i piani di dilazione")** ha modificato l'art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 e, per effetto di tale ultimo intervento normativo, **relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate dai debitori fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di:**

- **decadenza automatica del debitore dal beneficio** della rateazione (art. 19, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973);
- **immediata ed automatica riscuotibilità** dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto (art. 19, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973);
- **ammissibilità di nuova rateizzazione del carico** se, all'atto della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate (art. 19, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973);

si determinano in caso di mancato pagamento, rispettivamente, di diciotto (piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020) **e di dieci** (provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate dai debitori fino al 31 dicembre 2020), **anziché di cinque, delle rate previste nel piano di rateazione**

- **l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 146/2021 - relativamente ai debitori** che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, ossia **al 22 ottobre 2021**, siano **incorsi in decadenza** da piani di dilazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in essere alla data dell'8 marzo 2020, - ha stabilito che siano **automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate interessate dalla sospensione emergenziale è fissato al 31 ottobre 2021**, precisando, tuttavia, che **a tali piani si applicano le disposizioni del precedente comma 1**. Pertanto, i debitori interessati dalla disposizione incorreranno nella **decadenza** del beneficio cui sono stati così riammessi soltanto in caso di **mancato pagamento di diciotto rate** dei piani di dilazione

in parola;

- l'**art. 3 del D.L. n. 146/2021**, precisa, infine, al successivo **comma 3**, che, con riguardo ai piani di dilazione che ne sono oggetto:
 - restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. in commento e, dunque, al 22 ottobre 2021, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi (lett. a);
 - restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 (lett. b).

ANNULLAMENTO DEBITI 2000-2010 (D.L. n. 41/2021, art. 4, commi 4-9; DM 14 luglio 2021)

L'**art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021** ha disposto l'annullamento automatico dei debiti fino a 5.000 euro relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, anche qualora gli stessi siano ricompresi nella cd. "Rottamazione-ter" (art. 3 del D.L. n. 119/2018) ovvero nel cd. "Saldo e stralcio" (art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018) anche in seguito alle riaperture dei relativi termini di adesione previste dall'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019.

Più precisamente, tale annullamento - diversamente dal precedente del 2018, riguardante, tra i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, tutti quelli di importo residuo fino a 1.000 euro - ha ad oggetto i debiti di importo residuo alla data (23 marzo 2021) di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli stessi agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010:

- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

- dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Per la determinazione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, nonché di quelle del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, il Legislatore ha rinviato ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (cfr. **art. 4, comma 5**), al quale è stata altresì demandata, per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011, la disciplina delle *“modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti”*.

Con riferimento alle somme eventualmente versate anteriormente alla data dell'annullamento indicata nel decreto attuativo, si prevede che le stesse restino definitivamente acquisite.

Al riguardo, nella GU. n. 183 del 2 agosto 2021, è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021**, recante *“Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”*.

Il Decreto attuativo in commento consta di due articoli e di un allegato, contenente le *“Specifiche tecniche per la trasmissione, dall'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei soggetti aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e per la restituzione di tale elenco da parte dell'Agenzia delle entrate”*.

In particolare, il Decreto prevede:

- **la trasmissione dall'Agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, entro il 20 agosto 2021** e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato al

decreto stesso, **dell'elenco dei codici fiscali**, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, **delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi** - alla medesima data del 23 marzo 2021 - **uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000,00** euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'articolo 4, comma 9, del D.L. n. 41/2021 che non sono oggetto di annullamento automatico (**art. 1, comma 1, del D.M.**);

- **la restituzione dall'Agenzia delle entrate all'Agente della riscossione**, per consentire a quest'ultimo di individuare i soggetti per i quali **non ricorrono i requisiti reddituali** di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, - **entro il 30 settembre 2021** – **dell'elenco** di cui al precedente comma 1, con segnalazione, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nel richiamato allegato, di quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto in esame, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dal medesimo art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 (**art. 1, comma 2, del D.M.**);
- **l'annullamento dei debiti in esame alla data del 31 ottobre 2021** relativamente ai soli soggetti i cui **codici fiscali non siano stati segnalati** dall'Agenzia delle entrate a causa del superamento dei limiti reddituali previsti per beneficiare dello stesso annullamento. In caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati ai sensi del comma 2 (**art. 1, comma 3, del D.M.**);
- per il discarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e per l'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, che **l'Agente della riscossione trasmetta agli Enti** interessati, **entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate**, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'Allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015 (**art. 1, comma 4, del D.M.**);
- che il discarico non operi per le quote inserite nell'elenco prive del requisito relativo all'importo e al requisito temporale, previsti dal menzionato art. 4,

comma 4, del D.L. n. 41/2021, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall'annullamento ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4. L'erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall'Ente creditore entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco (parimenti **art. 1, comma 4, del D.M.**);

- che, ai fini del rendiconto 2021, Regioni, Province autonome ed Enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedano, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso, tra l'altro, la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione ai sensi del comma 4 e la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei relativi crediti già stralciati dal conto del bilancio (**art. 1, comma 5, del D.M.**);
- che gli Enti creditori diversi da quelli di cui al comma 5, sulla base dell'elenco trasmesso dall'Agente della riscossione, adeguino le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento (**art. 1, comma 7, del D.M.**).

Si evidenzia che, **a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2021 (23 marzo 2021)** e fino alla data individuata dal decreto ministeriale in parola nel **31 ottobre 2021** (cfr. l'art. 2, comma 1, del D.M.), l'**art. 4, comma 6**, dello stesso D.L. prevede una **sospensione sostanzialmente generalizzata**, sia della riscossione che dei relativi termini di prescrizione, di tutti i debiti di importo residuo, alla stessa data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Analogamente a quanto a suo tempo previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche in questa nuova fattispecie di "annullamento ruoli" viene previsto – mediante rinvio allo stesso art. 1, comma 529, della Legge n. 228/2012 - che non

si applichino gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e, fatti salvi i casi di dolo, che non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Relativamente al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non (diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018) annullate ai sensi del sopra citato comma 4 dell'articolo 4 del D.L. n. 41/2021, si prevede (art. 4, **comma 7**, del D.L. n. 41/2021) che l'Agente della riscossione presenti, entro la data fissata dal sopra citato D.M. attuativo al **15 novembre 2021 (cfr. art. 2, comma 2, del D.M.)**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente già ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 dispone espressamente che restino ferme le previsioni relative al precedente "stralcio dei debiti" contenute nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 per i debiti ivi contemplati.

Contestualmente, con riferimento alle quote annullate per effetto del precedente stralcio disposto dal citato art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, si prevede che il rimborso, a favore dell'Agente della riscossione, delle spese di notifica, non ancora saldate alla data del 23 marzo 2021, delle relative cartelle di pagamento sia effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo Ente creditore; il pagamento della prima di tali rate dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all'Ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Tutto ciò posto, analogamente a quanto a suo tempo disposto con riferimento all'annullamento dei debiti di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 119/2018, occorre tenere presente che l'annullamento dei debiti previsto da ultimo dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, non trova applicazione – ai sensi del successivo **comma 9** dello stesso art. 4 - ai debiti relativi ai carichi recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (cfr. rinvio all'art. 3, comma 16, lett. a), del D.L. n. 119/2018);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all' art. 3, comma 16, lett. b), del D.L. n. 119/2018);
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (cfr. rinvio all' art. 3, comma 16, lett. c), del D.L. n. 119/2018);
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (art. 4, comma 4, del D.L. n. 119/2018);
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (art. 4, comma 4, del D.L. n. 119/2018).

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 22 settembre 2021 - *“Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)”*.

Con tale circolare, l'Agenzia delle entrate, in collaborazione con Agenzia delle entrate-Riscossione, fornisce i primi chiarimenti e le indicazioni operative con riferimento all'annullamento automatico dei debiti disciplinato dall'4 del D.L. n. 41/2021 e, tra l'altro, precisa che:

- *“come chiarito nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 41 del 2021, tale disposizione riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021”*. (par. 1);
- *“i debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non con*

riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa. Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia." (par. 1);

- "da un punto di vista temporale, considerato che il richiamato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 fa riferimento a debiti di importo «residuo» alla data del 23 marzo 2021, rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all'agente della riscossione" (par. 1);
- "ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14 luglio 2021, l'annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021. L'agente della riscossione provvede in autonomia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione. Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall'Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi unitari." (par. 3.2).

COMPENSAZIONI (D.L. n. 41/2021, art. 1, comma 17-bis; D.L. n. 73/2021, art. 9, comma 1)

L'art. 1, comma 17-bis, del D.L. n. 41/2021 ha previsto che *"le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020"*.

Si estende, pertanto, **anche all'anno 2021**, con riferimento ai **carichi** affidati agli agenti della riscossione entro il **31 ottobre 2020**, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, che consente la **compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.

Successivamente, **l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021**, in sede di conversione con Legge n. 106/2021, **ha modificato l'art. 145, comma 1, del D.L. n. 34/2020** in materia di **"Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo"**, il cui testo assume ora il seguente tenore: *"Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 2)

Considerata l'introduzione del nuovo sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, **l'art. 1, comma 20** della Legge di Bilancio 2022, facendo seguito alle precedenti modifiche apportate dall'art. 4 del D.L. n. 146/2021, interviene nuovamente sull'art. 1, comma 326 ss, della Legge n. 145/2018, che disciplina il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate

all'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

Precisamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 20 in richiamo, le disposizioni del comma 326 citato si applicano nel biennio 2020-2021 (non più nel triennio 2020-2022), viene rimodulato l'importo previsto nel 2021, portato a 250 milioni di euro (rispetto ai precedenti 212 milioni di euro) e viene contestualmente anticipato quello previsto per il 2022 (38 milioni di euro).

Conseguentemente, al predetto art. 1 della Legge n. 145/2018, viene abrogato il comma 328, che prevedeva che la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021 si sarebbe aggiunta alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022.

NON IMPUGNABILITÀ ESTRATTO DI RUOLO (D.L. n. 146/2021, art. 3-bis)

In sede di conversione con Legge n. 215/2021, nel **D.L. n. 146/2021** è stato introdotto l'**art. 3-bis** (*"Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo"*), che modifica l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 relativo alla formazione e al contenuto dei ruoli, inserendovi il comma 4-bis. Tale nuovo comma prevede che **"l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".**

APPENDICE B

ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE

CAD – Codice dell'amministrazione digitale

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" (c.d. CAD) reca disposizioni normative volte ad assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Agenzia delle entrate-Riscossione utilizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utili al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Al fine di consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con Circolare del 18 aprile 2017 n. 2 ha emanato l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT" da adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è adeguata alle citate Misure minime di sicurezza entro il termine previsto nella richiamata Circolare (31 dicembre 2017).

Le misure si basano sulla realizzazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale vigenti nell'Ente.

In applicazione di quanto indicato nel Capitolo 8 del "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019", AdeR si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa. A tal riguardo, a dicembre 2017 è stato approvato il documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. L'adozione del SGSI segue un approccio di tipo modulare, venendo via via implementato, a partire dalle informazioni e dai dati trattati nell'ambito dei Data Center, allocati presso le sedi di Roma e di Torino, fino ad estendersi progressivamente a tutti i dati e alle informazioni dell'Ente.

In relazione al primo perimetro SGSI poc'anzi indicato (Data Center), l'Ente – in data 5 dicembre 2019 - ha conseguito la certificazione ISO 27001 relativamente ai "Servizi IT ed ai processi di gestione del Data Center", la quale ha durata di 3 anni.

Successivamente è stato emanato il Piano Triennale 2019 - 2021 che ricalca sostanzialmente la stessa struttura del Piano precedente, con qualche aggiornamento dovuto alla sua evoluzione nel corso del biennio 2017-2018.

In precedenza, con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sono state integrate e modificate numerose disposizioni del CAD al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* - convertito con Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – con l'art. 21 ha introdotto due nuovi commi all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), dedicato all'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

Le modifiche apportate stabiliscono che la piattaforma di cui all'art. 5 del CAD può essere utilizzata per processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, in particolare:

- la fatturazione elettronica;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

Si prevedeva altresì che le regole tecniche di funzionamento della piattaforma con modalità di certificazione fiscale fossero fissate con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri - o con decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Con D.M. 12 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2021, n. 27 sono state definite le regole tecniche del servizio di fatturazione automatica.

Il Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, c.d. "Milleproroghe" – convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020 - all'art. 1, comma 8, stabiliva la proroga al 30 giugno 2020 dell'obbligo previsto dall'art 65 comma 2 del D.Lgs. 217/2017 per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (c.d. "pagoPA").

L'art. 24, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, ha invece disposto lo slittamento dell'obbligo dell'utilizzo del "sistema pagoPA" al 28 febbraio 2021.

Pertanto, al fine di consentire i pagamenti digitali ai cittadini, i soggetti identificati dal CAD, tra cui anche Agenzia delle entrate-Riscossione, sono tenuti entro il suddetto termine del 28 febbraio 2021 ad integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma in questione, ovvero ad avvalersi dei servizi di operatori già abilitati ad operare sulla medesima piattaforma. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale.

Il sopra citato Decreto Semplificazioni ha altresì introdotto numerosi interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, contenuti principalmente nel Titolo III "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale", mediante disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a:

- favorire la diffusione di servizi in rete;
- agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese;

- assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali;
- rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Decreto Semplificazioni si compone di quattro Capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di "cittadinanza digitale, procedimento amministrativo telematico e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione", il secondo disciplina "le norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa", il terzo prevede le disposizioni in materia di "strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali" e il quarto, infine le norme in materia di "misure per l'innovazione".

Tale intervento normativo ha impresso una forte accelerazione alla trasformazione digitale del paese e, più in particolare, alla diffusione di servizi in rete al fine di assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché di rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali.

In attuazione dei numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo e volti alla trasformazione digitale del Paese, Agenzia delle entrate-Riscossione ha intrapreso diverse iniziative volte ad attuare i principali progetti di trasformazione digitale, tra i quali giova qui ricordare che:

- da novembre 2016 AdeR ha avviato gli adempimenti occorrenti per l'integrazione della piattaforma pagoPA nei propri sistemi informativi, completando poi la predetta integrazione entro il termine di legge del 28 febbraio 2021;
- da aprile 2016 AdeR ha integrato nei propri sistemi informativi SPID;
- AdeR in data 23 ottobre 2020 ha provveduto a trasmettere all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato l'adesione allo schema di identificazione "entra con CIE" e ha provveduto ad aderire all'APP IO.

In data 9 settembre 2020 sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che costituiscono la nuova versione aggiornata delle regole tecniche, la cui adozione è finalizzata, tra l'altro, a favorire una maggiore

diffusione del documento amministrativo digitale con conseguenze positive sui tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi, sulla semplificazione delle attività svolte e sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Obiettivo generale del documento è quello di far sì che la gestione complessiva del documento informatico risulti semplificata attraverso una visione d'insieme che aggrega in un "corpo unico" materie prima disciplinate separatamente.

Nel maggio del 2021, l'AgID ha aggiornato le linee guida sopra richiamate e, per consentire alle amministrazioni l'adeguamento alle modifiche introdotte, è stata fissata al 1° gennaio 2022 la data relativa all'obbligo di adozione delle linee guida in parola. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 77/2021) il quale ha introdotto, tra le altre cose, una serie di modifiche al CAD volte a semplificare ulteriormente l'utilizzo degli strumenti a servizio del cittadino.

Con tale decreto vengono ribadite la centralità del domicilio digitale e delle piattaforme SPID, CIE ed IO, della condivisione dei dati tra PA; vengono altresì previste specifiche sanzioni per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale, nonché viene introdotto il potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli enti inadempienti.

Di seguito le principali novità introdotte dagli artt. 38, 39 e 41 del suddetto decreto.

L'articolo 38, al comma 1, interviene su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica - che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato - un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione. Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la

possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata.

Un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD) che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi on-line.

Le altre misure prevedono:

- l'attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;
- la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;
- l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
- la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;
- l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

L'articolo 39, al comma 1, introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tra cui la più interessante risulta essere la possibilità di utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.

Il comma 2 reca misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:

- l'eliminazione degli accordi quadro quale modalità attraverso la quale le pubbliche amministrazioni detentrici di dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- l'individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle PA;
- l'estensione dell'ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzie delle entrate) ad ulteriori banche dati, tra cui anche l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
- l'individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie base dati.

L'articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

In primo luogo, le violazioni, accertate dall'AgID, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro.

Viene infine previsto l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la nomina di un commissario ad acta.

Da evidenziare altresì che nel secondo semestre del 2021 l'Agenzia per l'Italia Digitale:

- ha pubblicato l'aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l'informatica nella PA, il quale presenta novità legate all'attuazione del PNRR

e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale prevista dall'art.18-bis del CAD;

- ha pubblicato le "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" e le "Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici", ai sensi dell'art. 71 del CAD e della Direttiva (UE) 2015/1535. Entrambe le Linee Guida contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (ModI), definito da AgID ai sensi dell'art. 73, comma 3-bis, lett. b) del CAD, in coerenza con il nuovo European Interoperability Framework;
- ha adottato le "Linee Guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" – redatte ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Tale documento è destinato alle amministrazioni che rendono fruibili i propri servizi in rete per il tramite del Punto di accesso telematico, ai gestori di identità digitale e al Gestore del Punto di accesso telematico, PagoPA S.p.a.. Le Linee Guida definiscono tutti gli elementi relativi alla realizzazione e messa in esercizio del Punto di accesso telematico unitamente alle modalità di adesione delle amministrazioni che forniscono servizi in rete, senza tralasciare accessibilità, sicurezza e tutela dei dati personali".

Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), all'art. 154-bis, la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" per gli "emittenti quotati. Il Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF") ha poi esteso l'applicazione di tale normativa alle società da questo partecipate, anche se non "emittenti quotati".

La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (nel seguito anche "Dirigente Preposto" o "Preposto") risponde all'obiettivo, insito nel

dispositivo normativo, di rafforzare i controlli interni che presidiano la formazione del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, rimettendo allo stesso Preposto la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili (TUF art. 154-bis, comma 3) e, coerentemente, di mantenerne l'aggiornamento e l'efficacia nel tempo, dotandolo di adeguati poteri e mezzi.

In adesione all'obiettivo insito nella norma e agli orientamenti generali del MEF, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha a sua volta recepito la facoltà di istituire la figura del Preposto nel proprio Statuto (art. 15) e nel Regolamento di contabilità (art. 9), ciò richiede la preliminare realizzazione di definiti requisiti di controllo interno amministrativo-contabile, descritti nel seguito insieme al relativo stato di avanzamento.

In aderenza alle indicazioni normative e nello specifico contesto dell'Agenzia, il sistema di controllo interno amministrativo-contabile deve assicurare la correttezza delle rilevazioni e delle rappresentazioni contabili, confluenti nel bilancio annuale e nelle altre similari situazioni periodiche, relative alle consistenze ed ai flussi finanziari rinvenienti dall'attività di riscossione, a presidio del corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, oltre che di quelle relative alla gestione della stessa, in funzione del governo degli equilibri economici e finanziari propri. Il sistema di controllo interno così configurato risulterà poi funzionale anche all'attività di altri soggetti con compiti o responsabilità di controllo contabile (Collegio dei Revisori dei conti, Società di Revisione), facendo altresì riferimento alle attestazioni richieste dalla norma al Preposto (TUF art. 154-bis, comma 5, in particolare), in ordine all'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili, alla corrispondenza di bilanci e altri documenti rappresentativi alle registrazioni contabili e alla idoneità di questi ultimi a fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle situazioni rappresentate.

Ciò premesso, in ordine al processo di implementazione del "modello 262", di seguito si rappresentano le attività ad oggi poste in essere dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- previsione dell'incarico di revisione dei conti a carattere volontario ad integrazione del sistema dei controlli aziendale;
- implementazione del nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo che, a partire dal primo luglio 2017, si è dotata dell'apposito Settore Compliance Amministrativa al fine di realizzare il relativo modello e di istituire a regime la figura del Dirigente Preposto; contestualmente, la suddetta Direzione ha operato una riattribuzione delle competenze tra i singoli Uffici maggiormente funzionale al modello organizzativo previsto dalla legge 262/2005, anche attraverso l'integrazione verticale dei compiti e delle responsabilità amministrative, concretizzatasi con l'istituzione del Settore Coordinamento Amministrazione Regionale che integra le attività delle strutture amministrative regionali nell'effettuazione delle relative attività amministrative;
- revisione legale completa del bilancio finale delle società Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia SpA al 30 giugno 2017 e revisione dei saldi di apertura di Agenzia delle entrate-Riscossione al 1° luglio 2017, riclassificati secondo lo schema del D.Lgs. 139/2015;
- passaggio dal precedente sistema ERP MS Dynamics AX al nuovo sistema in cloud Dynamics 365, che consente un'importante integrazione dei processi corporate con accentuate funzionalità di interazione con le postazioni di lavoro in remoto e efficiente la gestione della manutenzione evolutiva;
- emanazione della Circolare che determina il processo per la redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni economiche e patrimoniali periodiche infrannuali; il processo di redazione del bilancio di esercizio trova applicazione anche per la redazione dei bilanci intermedi, di cui all'art. 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- pianificazione e sviluppo di circolari e altre forme di regolamentazione interna inerenti alla corretta esecuzione di adempimenti amministrativi e al loro aggiornamento, dettato dall'evoluzione continua delle normative della riscossione (rateazione degli incassi, rottamazioni e definizioni agevolate, diversificazione di mezzi e canali di pagamento, introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dell'ente), con la correlata revisione dei processi

- amministrativi sottostanti e realizzazione di supporti ICT, in cooperazione con le funzioni competenti, anche in funzione dell'efficientamento delle attività,
- redazione ed emanazione del Manuale di Contabilità, in attuazione dell'art.11 del Regolamento di contabilità approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.18 del 30 giugno 2017. Il Manuale contiene le indicazioni e le regole operative contabili applicate dalle strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione e opera il collegamento tra i processi e le voci di bilancio, ed è aggiornato annualmente, in occasione della predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio;
 - predisposizione, con periodicità trimestrale, delle relazioni di rendicontazione degli adempimenti amministrativi posti in essere nel periodo e dei controlli effettuati in esecuzione delle previsioni delle relative circolari aziendali, a cui si aggiungono gli esiti delle verifiche contabili (anch'esse trimestrali) effettuate dalla Società di revisione e delle verifiche di revisione predisposte dalla struttura amministrativa in applicazione delle direttive impartite dal revisore legale dei conti;
 - periodiche relazioni all'organo di controllo, sulle principali fattispecie amministrative, caratteristiche dell'operatività dell'Ente.

Il completamento del "modello 262" richiederà interventi di progettazione e attuazione da svilupparsi lungo linee "canoniche", ricorrentemente indicate nella letteratura elaborata sul tema (tra gli altri, il Documento di ricerca n.131-ter dell'Assirevi, l'analisi del Comitato Tecnico dell'Andaf, il Documento n.7/2012 di Assonime, il documento n.72 della Fondazione Aristeia) e che si sostanziano in una sequenza di attività sinteticamente descritte nel seguito.

Un elemento fondamentale di un "modello 262", qualunque sia il contesto giuridico ed organizzativo nel quale debba essere declinato, è costituito dal sistema di controllo interno amministrativo-contabile. Alla rilevazione e analisi dei processi e degli inerenti controlli interni ("Mappatura"), focalizzata sulle intersezioni e sui collegamenti dei processi e delle attività gestionali con gli adempimenti e i processi amministrativo-contabili, fa seguito l'individuazione e la valutazione dei punti di debolezza o di possibile miglioramento dei suddetti controlli ("Gap Analysis") rispetto ai requisiti richiesti dai sopra richiamati obiettivi

di “qualità e rappresentatività contabile” e, in stretta successione, l’attuazione delle corrispondenti misure di adeguamento verso il modello a regime (“Remedials”). La realizzazione del modello di controllo interno si conclude con la verifica dell’effettiva operatività del sistema di controllo interno amministrativo-contabile (“Audit”), da ripetersi a cadenza periodica, a fini di aggiornamento e mantenimento in efficacia del modello.

In coerenza con quanto precede, nel corso del 2021 è stato impostato un piano di attività integrato di analisi e implementazione del sistema di controllo interno amministrativo-contabile sul quale convergono le iniziative intraprese a seguito di indicazioni del Collegio dei revisori legali e della Società incaricata della revisione volontaria del bilancio, e iniziative intraprese dalla Direzione, autonomamente o in collegamento con altre funzioni aziendali; nel piano viene anche data evidenza ai collegamenti con altre iniziative istituzionali dell’Agenzia, tipicamente al “piano anticorruzione”. Il piano fa seguito e riprende le attività avviate dal 2019 delle sopra richiamate componenti retrostanti la definizione del “modello 262”, relative alla “Mappatura” e alla “Gap Analysis” dei processi amministrativi, contabili e finanziari, per la conseguente definizione dei relativi “remedials” o miglioramenti, nonché, dal 2020, di consolidamento metodologico e organizzativo delle attività di verifica del sistema di controllo interno (componente “Audit”), già agite per prassi dalla costituzione dell’Ente.

Su tali basi, l’impianto di un “modello 262” calibrato sulle specificità dell’Ente, integrato con altri sistemi di assicurazione della conformità alle normative rilevanti e funzionale all’evoluzione dei contesti in cui si colloca l’attività dell’Agenzia, potrà essere realizzato in uno ciclo pluriennale relativamente breve.